

COMUNE

POGGIARDO

PROV. LECCE

**REGOLAMENTO D'IGIENE
E SANITÀ PUBBLICA**

Approvato con delibera C.C. n. 46 del 13/10/2003

Modificato con delibera C.C. n. 29 del 25/10/2004

Del.G.R. 6 ottobre 1993, n. 3819

L.R. 20 luglio 1984, n. 36 art. 9, 2° comma, lett. m) - Approvazione schema tipo di regolamento di Igiene e Sanità pubblica dei Comuni.

(B.U. 1 aprile 1994, n. 55)

REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEI COMUNI

(ex art. 9 L.R. 20 luglio 1984, n. 36)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - CONTENUTO E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA'

Art. 1 - Contenuto

Art. 2 - Efficacia

CAPO II - AUTORITA' SANITARIA LOCALE

Art. 3 - Autorità sanitaria locale

Art. 4 - Esercizio delle competenze in materia di sanità pubblica

Art. 5 - Ripartizione delle competenze sanitarie nel sistema delle autonomie

Art. 6 - Attività di vigilanza igienico-sanitari

CAPO III - EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI

Art. 7 - Raccolta dati

Art. 8 - Movimento demografico

- Art. 9 - Relazione semestrale
- Art. 10 - Notifica delle cause di morte
- Art. 11 - Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse
- Art. 12 - Indagine epidemiologica
- Art. 13 - Isolamento e contumacia
- Art. 14 - Disinfezione
- Art. 15 - Disinfestazione
- Art. 16 - Derattizzazione
- Art. 17 - Vaccinazioni e modalità di esecuzione
- Art. 18 - Servizio vaccinazione
- Art. 19 - Prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e/o ematica
- Art. 20 - Prevenzione antirabbica

CAPO IV - VIGILANZA SULLE ATTIVITA' SANITARIE

- Art. 21 - Esercizio delle professioni sanitarie
- Art. 22 - Esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie
- Art. 23 - Ambulatori medico-chirurgici e veterinari
- Art. 24 - Case di cura private
- Art. 25 - Pubblicità sanitaria
- Art. 26 - Assistenza al parto
- Art. 27 - Denuncia di nato morto
- Art. 28 - Adempimenti obbligatori per i medici chirurgici nei casi di decesso, di
aborto, di nascita di infanti deformi o di altri eventi di interesse sanitario
- Art. 29 - Adempimenti dell'ostetrica
- Art. 30 - Registro dei parti e degli aborti
- Art. 31 - Disciplina del commercio dei presidi medico-chirurgici
- Art. 32 - Trasporto infermi: autorizzazione e vigilanza
- Art. 33 - Vigilanza sulle farmacie

TITOLO II - IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA, DI LAVORO E DI USO COLLETTIVO

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 34 - Strumenti di programmazione urbanistica
- Art. 35 - Concessione edilizia
- Art. 36 - Abitabilità e agibilità
- Art. 37 - Vigilanza sull'igienicità ed abitabilità delle costruzioni
- Art. 37 bis - Tutela della salute dei minori e degli apprendisti

CAPO II- MISURE IGIENICHE PER I CANTIERI

- Art. 38 - Disciplina igienica per i cantieri edili
- Art. 39 - Demolizione di fabbricati

CAPO III - AREE EDIFICABILI E NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 40 - Requisiti di salubrità dei terreni edificabili
- Art. 41 - Isolamento termico
- Art. 42 - Difesa dai rumori
- Art. 43 - Cortili interni
- Art. 44 - Pozzi di luce e chiostrine
- Art. 45 - Pavimento dei cortili
- Art. 46 - Igiene dei passaggi e spazi privati
- Art. 47 - Umidità interna
- Art. 48 - Verande e balconi
- Art. 49 - Misure contro la penetrazione dei ratti
- Art. 50 - Marciapiede
- Art. 51 - Ringhiere e parapetti
- Art. 52 - Canali di gronda

- Art. 53 - Coperture
- Art. 54 - Conduiture di scarico
- Art. 55 - Approvvigionamento idrico
- Art. 56 - Smaltimento liquami
- Art. 57 - Barriere architettoniche

CAPO IV - ABITAZIONI: REQUISITI IGIENICO-SANITARI

- Art. 58 - Efficacia della normativa
- Art. 59 - Classificazione dei locali adibiti ad abitazioni private
- Art. 60 - Caratteristiche dei locali di abitazione privata
- Art. 61 - Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione
- Art. 62 - Illuminazione naturale diretta
- Art. 63 - Illuminazione artificiale
- Art. 64 - Aereazione dell'abitazione
- Art. 65 - Aereazione locali accessori
- Art. 66 - Impianti di condizionamento
- Art. 67 - Impianti di riscaldamento
- Art. 68 - Divieto di uso di apparecchi a combustione
- Art. 69 - Smaltimento dei fumi e dei vapori
- Art. 70 - Impianto elettrico
- Art. 71 - Utilizzo di bombole e serbatoi di gas
- Art. 72 - Ascensori
- Art. 73 - Scale
- Art. 74 - Soppalchi
- Art. 75 - Locali seminterrati

CAPO V - INSEDIAMENTI AGRICOLI

- Art. 76 - Caratteristiche delle case coloniche
- Art. 77 - Aree libere

- Art. 78 - Pertinenze per l'attività agricola
- Art. 79 - Approvvigionamento idrico
- Art. 80 - Smaltimento liquami domestici
- Art. 81 - Ricoveri per animali
- Art. 82 - Locali per la mungitura
- Art. 83 - Concimaie
- Art. 84 - Animali nel centro abitato
- Art. 85 - Abbeveratoi e vasche di lavaggio

CAPO VI - CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LAVORATIVA

- Art. 86 - Norme di carattere generale
- Art. 87 - Procedure autorizzative: pareri preventivi
- Art. 88 - Procedure autorizzative
- Art. 89 - Superficie
- Art. 90 - Altezze
- Art. 91 - Illuminazione
- Art. 92 - Microclima
- Art. 93 - Locali sotterranei o seminterrati
- Art. 94 - Servizi igienici
- Art. 95 - Soppalchi
- Art. 96 - Barriere architettoniche
- Art. 97 - Difesa dagli inquinanti
- Art. 98 - Autorimesse
- Art. 99 - Locali accessori delle autorimesse
- Art. 100 - Lavanderie
- Art. 101 - Industrie insalubri
- Art. 101 bis – Incentivi per la qualificazione delle attività economiche nel centro storico

CAPO VII - STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

- Art. 102 - Presidi ospedalieri
- Art. 103 - Case di cura private
- Art. 104 - Ambulatori e poliambulatori
- Art. 105 - Servizi di assistenza per le persone anziane
- Art. 106 - Strutture socio-sanitarie
- Art. 107 - Ambulatori veterinari
- Art. 108 - Farmacie
- Art. 109 - Depositi di prodotti farmaceutici
- Art. 110 - Esercizi di vendita di presidi medico-chirurgici
- Art. 111 - Strutture di terapia fisica e di riabilitazione
- Art. 112 - Stabilimenti termali

CAPO VIII - STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

- Art. 113 - Alberghi e pensioni
- Art. 114 - Affittacamere
- Art. 115 - Abitazioni collettive
- Art. 116 - Dormitori pubblici
- Art. 117 - Villaggi turistici
- Art. 118 - Campeggi
- Art. 119 - Soggiorni di vacanza per minori

CAPO IX - STRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO

- Art. 120 - Locali di pubblico spettacolo
- Art. 121 - Impianti sportivi all'aperto e chiusi
- Art. 122 - Circoli ricreativi e culturali
- Art. 123 - Arene estive
- Art. 124 - Palestre e istituti di ginnastica

- Art. 125 - Parchi giochi
- Art. 126 - Piscine
- Art. 127 - Stabilimenti balneari
- Art. 128 - Parco archeologico

CAPO X - STRUTTURE EDUCATIVE E CULTURALI

- Art. 129 - Asili nido
- Art. 130 - Nurseries
- Art. 131 - Scuole pubbliche
- Art. 132 - Istituti privati di istruzione
- Art. 133 - Biblioteche e Musei.

CAPO XI - ALTRE STRUTTURE

- Art. 134 - Istituti di pena

CAPO XII - ESERCIZI PER L'IGIENE DELLA PERSONA

- Art. 135 - Barbieri e parrucchieri
- Art. 136 - Estetisti

TITOLO III - IGIENE DELL'AMBIENTE

CAPO I - ACQUE: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

- Art. 137 - Requisiti delle acque destinate al consumo umano
- Art. 138 - Schedario delle fonti di approvvigionamento
- Art. 139 - Protezione delle sorgenti e delle opere di presa
- Art. 140 - Dotazione idrica
- Art. 141 - Escavazione di pozzi

- Art. 142 - Serbatoi
- Art. 143 - Rete idrica
- Art. 144 - Rete idrica e fognante
- Art. 145 - Giudizio di qualità e di idoneità d'uso
- Art. 146 - Inquinamento delle acque di uso potabile

CAPO II - ACQUE: SMALTIMENTO E TUTELA DALL'INQUINAMENTO

- Art. 147 - Richiami normativi
- Art. 148 - Acque meteoriche
- Art. 149 - Deflusso delle acque
- Art. 150 - Smaltimento dei liquami di fogna da insediamenti civili
- Art. 151 - Autorizzazione allo smaltimento dei liquami
- Art. 152 - Smaltimento dei liquami da insediamenti produttivi
- Art. 153 - Smaltimento delle acque di vegetazione
- Art. 154 - Trasporto dei liquami
- Art. 155 - Vigilanza e controllo

CAPO III - ACQUE SUPERFICIALI: TUTELA

- Art. 156 - Corsi d'acqua superficiali
- Art. 157 - Canali di bonifica e di drenaggio
- Art. 158 - Tutela delle acque di balneazione

CAPO IV - IGIENE DEL SUOLO

- Art. 159 - Riferimenti legislativi
- Art. 160 - Pulizia del suolo
- Art. 161 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi-urbani
- Art. 162 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi
- Art. 163 - Divieto di smaltimento di rifiuti in zone non consentite

CAPO V - ARIA

Art. 164 - Riferimenti legislativi

Art. 165 - Impianti termici ed industriali

Art. 166 - Inquinamento da autoveicoli

Art. 167 - Depositi di materiale

Art. 168 - Protezione di materiali trasportati da autocarri

CAPO VI - RUMORI E VIBRAZIONI

Art. 169 - Campo di applicazione

Art. 170 - Definizione e modalità di rilevamento

Art. 171 - Individuazione delle aree

Art. 172 - Limiti massimi ammissibili

CAPO VII - RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Art. 173 - Inquinamento

Art. 174 - Limiti a protezione della popolazione

CAPO VIII - RADIAZIONI IONIZZANTI

Art. 175 - Riferimenti legislativi

CAPO IX - USO DEGLI ANTIPARASSITARI

Art. 176 - Riferimenti legislativi

Art. 177 - Locali di deposito e vendita. Mezzi di trasporto

Art. 178 - Modalità d'uso: obbligo di comunicazione

Art. 179 - Modalità d'uso: condizioni di esecuzione

- Art. 180 - Modalità di conservazione
- Art. 181 - Trattamenti post-raccolta
- Art. 182 - Impiego di mezzi aerei
- Art. 183 - Controllo e vigilanza

CAPO X - ATTIVITA' VARIE

- Art. 184 - Cave
- Art. 185 - Maceri

TITOLO IV - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 186 - Riferimenti legislativi
- Art. 187 - Organi di vigilanza
- Art. 188 - Autorizzazioni sanitarie
- Art. 189 - Autorizzazioni sanitarie: modalità per il conseguimento

CAPO II - IGIENE DEGLI AMBIENTI DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI DI PRODUZIONE, DEPOSITO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE

- Art. 190 - Requisiti generali
- Art. 191 - Laboratori di produzione e confezionamento
- Art. 192 - Cucine per collettività
- Art. 193 - Esercizi di deposito e vendita
- Art. 194 - Requisiti degli esercizi di somministrazione
- Art. 195 - Manutenzione e conduzione degli esercizi e dei servizi annessi
- Art. 196 - Caseifici e burrifici
- Art. 197 - Frantoi oleari
- Art. 198 - Stabilimenti vinicoli

CAPO III - TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

Art. 199 - Autorizzazione sanitaria

Art. 200 - Idoneità dei mezzi di trasporto

CAPO IV - DISCIPLINA DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE

Art. 201 - Definizione

Art. 202 - Autorizzazione

Art. 203 - Aree destinate al commercio

Art. 204 - Mezzi per la vendita

Art. 205 - Attività permesse nella vendita

Art. 206 - Disposizioni particolari per fiere, sagre, festivals e feste

Art. 207 - Requisiti dei chioschi

CAPO V - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 208 - Requisiti

Art. 209 - Autorizzazione all'installazione

Art. 210 - Misure di tutela igienica della distribuzione automatica

Art. 211 - Sostanze distribuite: requisiti

Art. 212 - Personale addetto al rifornimento: requisiti

CAPO VI - IGIENE DEGLI ALIMENTI: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 213 - Formaggio grattugiato

Art. 214 - Prodotti di pasticceria

Art. 215 - Gelati

Art. 216 - Prodotti ortofrutticoli e funghi

Art. 217 - Prodotti surgelati

- Art. 218 - Alimenti sfusi
- Art. 219 - Protezione dei generi alimentari
- Art. 220 - Vendita promiscua
- Art. 221 - Carta o altro materiale per avvolgere sostanze alimentari
- Art. 222 - Additivi, aromatizzanti, coloranti e succedanei di sostanze alimentari
- Art. 223 - Residui degli antiparassitari
- Art. 224 - Utensili e recipienti
- Art. 225 - Cariche microbiche

CAPO VII - NORME RELATIVE AGLI ADDETTI

- Art. 226 - Libretto di idoneità sanitaria
- Art. 227 - Igiene degli addetti

CAPO VIII - ACQUE MINERALI E GASSATE

- Art. 228 - Acque minerali
- Art. 229 - Acque gassate

CAPO IX - ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

- Art. 230 - Locali di produzione e lavorazione di carni fresche: requisiti
- Art. 231 - Locali di lavorazione dei prodotti ittici
- Art. 232 - Depositi all'ingrosso di prodotti di origine animale
- Art. 233 - Locali di vendita di carni fresche e congelate, e di prodotti ittici
- Art. 234 - Prodotti alimentari a base di carne
- Art. 235 - Molluschi eduli lamellibranchi
- Art. 236 - Elicicoltura
- Art. 237 - Norma di rinvio

TITOLO V - MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

CAPO I - NOTIFICHE SANITARIE

- Art. 238 - Denuncia degli animali
- Art. 239 - Notifica delle malattie
- Art. 240 - Obbligo di notifica
- Art. 241 - Zoonosi
- Art. 242 - Obblighi dei proprietari e dei detentori
- Art. 243 - Stalle di sosta e ricovero
- Art. 244 - Fiere, mercati, esposizioni
- Art. 245 - Circhi e serragli
- Art. 246 - Stazioni di monta e centri di fecondazione artificiale
- Art. 247 - Toilette per animali ed esercizi di vendita degli stessi
- Art. 248 - Maneggi, circoli ippici, ippodromi
- Art. 249 - Trasporto animali
- Art. 250 - Alpeggio e transumanza

CAPO II - MISURE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO

- Art. 251 - Divieto di abbandono
- Art. 252 - Anagrafe canina
- Art. 253 - Cattura di cani randagi
- Art. 254 - Canili comunali

TITOLO VI - SANZIONI E NORME FINALI

CAPO I - SISTEMA SANZIONATORIO

- Art. 255 - Sanzioni

CAPO II - NORME DI RINVIO E FINALI

Art. 256 - Rinvio

Art. 257 - Norma finale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

CONTENUTO E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO D'IGIENE E SANITA'

Art. 1 (Contenuto)

1. Il presente Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale adeguandole alle particolari condizioni locali e prescrive quanto non previsto dalla legislazione in vigore.

2. Esso detta norme in materia di: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e delle malattie cronico-degenerative di interesse sociale; vigilanza sulle professioni e arti sanitarie; igiene degli ambienti di vita e di lavoro; igiene dell'ambiente; igiene degli alimenti e delle bevande; misure contro le malattie infettive e diffuse degli animali.

3. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di leggi statali e regionali in materia di pareri obbligatori e facoltativi da parte di Comitati e Collegi Tecnici, nonché delle speciali disposizioni contemplanti il rilascio di autorizzazioni in materia di igiene e sanità pubblica.

4. I Servizi delle Unità Sanitarie Locali si avvalgono del supporto tecnico specialistico del competente Presidio Multizonale di Prevenzione secondo le disposizioni contenute nella L.R. 17 gennaio 1988, n. 4 e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Art. 2 (Efficacia)

1. Il presente Regolamento di igiene e sanità pubblica ed ogni eventuale, successivo emendamento, modifica ed integrazione, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al secondo comma. Tuttavia, per le strutture ed attività di carattere economico-produttivo, turistico, sociale e sanitario, ecc., già operanti all'approvazione del presente Regolamento, per consentire agli aventi titolo di

adottare gli idonei provvedimenti di adeguamento alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, il Consiglio Comunale, valutate le diverse fenomenologie territoriali, rinvia in via transitoria l'applicazione delle presenti norme a **due anni** dalla data di cui al successivo comma 2.

2. Il presente Regolamento, intervenuta la prescritta approvazione, viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi.

3. Dopo la pubblicazione di cui al secondo comma, il presente Regolamento, per quanto di competenza, per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 38 L. 8 giugno 1990, n. 142, ed all'art. 32 L. 23 dicembre 1978, n. 833, viene inviato al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto dalla Provincia.

4. Il presente Regolamento, in relazione alle disposizioni contenute nella L.R. 20 luglio 1984, n. 36, e successive modifiche, e inviato alle UU.SS.LL. competenti per territorio.

CAPO II

AUTORITA' SANITARIA LOCALE

Art. 3 (Autorità sanitaria locale)

1. Il Sindaco è l'Autorità sanitaria locale, avente competenza ad adottare i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione ed adotta, quale Ufficiale di governo, le ordinanze contingibili ed urgenti in materia d'igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4 (Esercizio delle competenze in materia di prevenzione collettiva)

1. L'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, igiene ed assistenza veterinaria è espletata dai competenti Servizi della A.U.S.L. (SISP, SPESAL, SIAN, servizi Veterinari, Area A- B- C) che si avvalgono per gli aspetti di tutela ambientale della collaborazione degli organi preposti dalle relative attività di controllo.

Art. 5 (Ripartizione delle competenze sanitarie nel sistema delle autonomie)

1. I responsabili dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione sovrintendono alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni nelle materie di propria competenza e propongono al Sindaco l'adozione dei provvedimenti di spettanza compresi quelli contigibili ed urgenti a tutela della salute pubblica.

2. I responsabili dei Servizi indicati all'art.4, nelle more dell'adozione dai relativi provvedimenti formali, sono tenuti ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica salute, che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro sette giorni, dal provvedimento formale adottato dalla competente Autorità sanitaria.

3. Gli adempimenti conseguenti a valutazione di ordine tecnico in materia di igiene e sanità pubblica e di quanto forma oggetto del presente Regolamento sono attribuiti ai responsabili dei suddetti Servizi del Dipartimento che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo.

4. Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Responsabile del S.I.S.P. dell'A.U.S.L. sono componenti di diritto di tutti gli organismi, comitati e commissioni comunali aventi competenza in materia di sanità pubblica in cui sono contemplate dalle norme in vigore la partecipazione dello stesso responsabile o dell'ex medico provinciale o dell'ex ufficiale sanitario o dell'ex veterinario provinciale.

5. Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il responsabile del S.I.S.P. possono delegare a partecipare agli organi collegiali di cui al precedente comma un funzionario medico.

Art. 6 (Attività di vigilanza igienico-sanitaria)

1. L'attività di vigilanza su quanto disciplinato dal presente Regolamento e, comunque, in materia di igiene e sanità pubblica è svolta dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione, che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo.

2. I responsabili dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione possono, in caso di necessità, d'intesa col Sindaco, avvalersi della collaborazione del personale della Polizia municipale.

3. Il personale dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione addetto a funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo, assume la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.

4. Per quanto attiene alle funzioni di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, si rimanda alle specifiche norme per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria di cui all'art. 21 L. 23 dicembre 1978, n. 833.

CAPO III

EPIDEMIOLOGICA E PROFILASSI

Art. 7 (Raccolta dati)

1. Spetta al Servizio di Igiene Pubblica, anche con riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, raccogliere in appositi registri i dati relativi all'attività di propria competenza alla situazione demografica nonché i dati derivanti da notifiche obbligatorie per Legge, promuovere ed effettuare indagini epidemiologiche, valutare lo stato sanitario della popolazione nelle materie di sua competenza, anche ai fini della determinazione delle mappe territoriali di rischio. Per la parte riguardante i rischi in ambienti di lavoro è fatta salva la competenza dello SPESAL.

Art. 8 (Movimento demografico)

1. Gli Uffici comunali dello stato civile devono trasmettere mensilmente al Servizio di Igiene Pubblica i dati relativi al movimento demografico della popolazione del Comune.

Art. 9 (Relazione semestrale)

1. Il Servizio di Igiene Pubblica, sulla base dei dati raccolti, deve compilare una relazione semestrale, riguardante l'esposizione dei dati e l'attività svolta dal Servizio

stesso e formulare eventuali proposte. Detta relazione è inviata ai Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della A.U.S.L., all'organo di gestione della A.U.S.L., nonché al competente Ufficio dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Art. 10 (Notifica delle cause di morte)

1. Per consentire l'aggiornamento delle cause di morte, gli uffici comunali dello Stato Civile devono trasmettere mensilmente al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio copia della scheda di morte, secondo il modello stabilito dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT.

2. Il Servizio di Igiene Pubblica provvede all'attuazione delle norme di competenza dell'A.U.S.L. contenute nel vigente Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 19 settembre 1990, n. 285.

Art. 11 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive)

1. Ogni medico che, nell'esercizio della sua professione, venga a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve notificarla al Servizio di Igiene Pubblica della competente A.U.S.L. secondo quanto prescritto nel D.M. 15 dicembre 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 6 dell'8 gennaio 1991.

2. Il Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. dovrà dare corso alle notifiche di cui al primo comma, secondo le modalità previste dal citato D.M.

3. L'A.U.S.L. deve predisporre un servizio per la ricezione di quelle denunce per le quali si richiede la segnalazione immediata e per quelle soggette al Regolamento sanitario internazionale.

Art. 12 (Indagine epidemiologica)

1. Ricevuta notizia, secondo le modalità previste dall'art. 11 ed adempiuto a quanto prescritto dal D.M. 15 dicembre 1990, il Servizio di igiene pubblica provvede all'espletamento dell'inchiesta epidemiologica e, ove ritenuto necessario, alla raccolta del materiale patologico da inviare al Presidio Multizonale di Prevenzione per l'accertamento diagnostico.

2. Accertate le fonti di infezione, le modalità di trasmissione, nonché l'eventuale presenza di portatori e di contatti, il Servizio di Igiene Pubblica dispone le necessarie misure di profilassi a tutela della salute individuale e collettiva.

Per le zoonosi e le tossinfezioni alimentari va data immediata comunicazione ai competenti Servizi (SIAN e Servizi Veterinari).

Art. 13 (Isolamento e contumacia)

1. Nel caso di malattia infettiva particolarmente diffusibile ad alto rischio per conviventi e contatti o normalmente assente dal nostro territorio (peste, colera, febbre ricorrente, tifo esantematico, ecc.), il Servizio di Igiene Pubblica propone l'isolamento che deve avvenire in appositi reparti ospedalieri e deve essere mantenuto per il periodo di effettiva contagiosità.

2. L'isolamento e la contumacia possono essere domiciliari, previo accertamento delle condizioni igieniche dell'abitazione e sono affidati alla famiglia, demandando la vigilanza al medico curante e, ove ritenuto opportuno, al personale di assistenza e vigilanza sanitaria del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 14 (Disinfezione)

1. Qualunque oggetto, ed in particolare, la biancheria, gli effetti lettereschi, gli oggetti personali che siano venuti in contatto con persona affetta da malattia infettiva e contagiosa, deve essere sottoposto ad idoneo trattamento di disinfezione a giudizio del Servizio di Igiene Pubblica.

2. In ugual maniera, su richiesta del Servizio di Igiene Pubblica e su disposizione dell'Autorità sanitaria locale, si provvede alla disinfezione di abitazioni, di ambienti di vita e di lavoro, nonché di locali ad uso pubblico e collettivo.

Art. 15 (Disinfestazione)

1. Su richiesta del Servizio di Igiene Pubblica e su disposizione dell'Autorità sanitaria locale, si provvede ad attuare idonee misure di lotta ai vettori di malattie infettive e contagiose.

2. La disinfestazione, attuata da personale avente idonea capacità professionale, e effettuata sotto la vigilanza del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio, dagli Enti aventi competenza ad intervenire nella maniera (A.U.S.L., Comuni e Province).
3. Per gli spazi rientranti in ambito di proprietà privata, la disinfestazione è imposta con spese a carico dei proprietari, sotto la vigilanza del competente Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 16 (Derattizzazione)

1. Quando sia segnalata la presenza di ratti o topi in edifici pubblici o privati o anche in spazi aperti frequentati da cittadini o, in strutture che, per l'uso a cui sono adibite, possono essere facile ricettacolo dei predetti roditori (discariche, fogne, impianti depurativi, ecc.), il Sindaco, su segnalazione del Servizio di Igiene Pubblica, dispone operazioni di derattizzazione da effettuare con personale professionalmente idoneo.
2. Nel provvedimento col quale si dispone la derattizzazione deve essere imposto l'obbligo di rimozione di eventuali carogne di animali morti anche in conseguenza dell'operazione di bonifica, nonché quello di provvedere alla loro distruzione con le modalità previste dal D. Lgs 14. 12. 92, n. 508.

Art 17 (Vaccinazioni e modalità di esecuzione)

1. Il Comune, tramite la competente A.U.S.L., deve assicurare l'espletamento del servizio delle vaccinazioni sia obbligatorie che facoltative secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.
2. Con ordinanza del Sindaco, su motivata richiesta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio, viene disposta l'immunizzazione attiva o passiva della popolazione o di particolari categorie a rischio, a carattere contingente, in relazione a particolari situazioni epidemiologiche locali.
3. Al momento dell'iscrizione all'asilo-nido, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, nonché prima dell'ingresso in ogni collettività anche privata ed anche prima dell'avvio a specifiche attività lavorative deve essere dimostrata l'avvenuta e

corretta esecuzione delle specifiche vaccinazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti.

Art. 18 (Servizio vaccinazione)

1. Nell'ambito della A.U.S.L. compete al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica l'organizzazione delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative eseguite dai diversi servizi (direzione sanitaria dei presidi ospedalieri, distretto, medicina scolastica, divisioni e servizi ospedalieri, servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, ecc.). Delle avvenute vaccinazioni deve essere data comunicazione scritta per l'annotazione nell'apposito registro.

2. Fermo restando quanto prescritto dai commi precedenti, il Servizio di Igiene Pubblica provvede, inoltre:

- a) all'approvvigionamento di vaccini e sieri;
- b) alla distribuzione degli stessi alle strutture che eseguono operazioni di vaccinazione;
- c) alla raccolta dei dati demografici comunicati mensilmente dagli Uffici comunali dello Stato Civile;
- d) alla tenuta della leva delle vaccinazioni e dell'elenco dei vaccinati;
- e) alle comunicazioni periodiche previste da leggi e regolamenti statali e regionali;
- f) alla registrazione delle avvenute vaccinazioni che devono pervenire a firma del medico vaccinatore con indicazione del tipo di vaccino praticato, nome della Ditta produttrice, numero di serie della fabbricazione, data di scadenza del prodotto, data del controllo di Stato, data di esecuzione, modalità di esecuzione, generalità complete del vaccinato e dell'esercente la patria potestà, eventuale comparsa di reazioni indesiderate;
- g) alla vigilanza su tutte le operazioni di vaccinazione;
- h) al rilascio della certificazione comprovante l'avvenuta vaccinazione;
- i) agli adempimenti prescritti dalla L. 27 maggio 1991, n. 165 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 20 del 4 ottobre 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991.

Art. 19 (Prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e/o ematica)

1. Il Servizio di Igiene Pubblica provvede alla raccolta dei dati sulle malattie a trasmissione sessuale e/o ematica e coordina gli interventi di prevenzione sul territorio.
2. La profilassi delle malattie veneree è disciplinata dalla L. 25 luglio 1956, n. 857 e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2035.
3. Negli istituti di pena, l'A.U.S.L. competente per territorio svolge le funzioni affidategli in materia dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

Art. 20 (Prevenzione antirabbica)

1. Nel caso di morsicatura da parte di un animale capace di trasmettere la rabbia, sia il proprietario dell'animale che il medico che ha prestato l'assistenza al soggetto morsicato hanno l'obbligo di inoltrare segnalazione scritta al Servizio di Igiene Pubblica, entro e non oltre ventiquattro ore dall'accaduto.
2. Il Servizio di Igiene Pubblica provvede con estrema urgenza a:
 - a) segnalare l'animale morsicatore al Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria, Area A, per gli accertamenti del caso e la conseguente osservazione secondo i tempi previsti dal Regolamento di Polizia veterinaria;
 - b) ad attuare tutte le Misure di profilassi individuale ritenute necessarie, compresa l'esecuzione della vaccinazione specifica. Il Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria, Area A, è tenuto a comunicare l'esito dell'osservazione praticata sull'animale morsicatore al Servizio di Igiene Pubblica.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di cani di condurre gli stessi nei luoghi aperti al pubblico con guinzaglio o idonea museruola.
4. Per quanto concerne le disposizioni riguardanti la prevenzione del randagismo, si fa rinvio alle norme contenute nella L. 14 agosto 1991, n. 281, e nel Capo II, Titolo V del presente Regolamento.

CAPO IV
VIGILANZA SULLE ATTIVITA' SANITARIE

Art. 21 (Esercizio delle professioni sanitarie)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista, sia in forma libero-professionale che in rapporto di dipendenza di diritto privato, devono far registrare il diploma di laurea e l'iscrizione all'Albo professionale previa esibizione di competente documentazione presso il Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale.
2. Ove i predetti professionisti svolgano abitualmente la propria attività professionale in Comuni compresi in ambito territoriale di A.U.S.L. diverse, dovranno comprovare, su richiesta delle competenti Autorità sanitarie, l'avvenuta registrazione con apposita certificazione rilasciata dal Servizio di Igiene Pubblica presso cui il professionista stesso ha assolto l'obbligo di cui al primo comma.
3. Il Servizio di Igiene Pubblica tiene apposito registro con le firme degli esercenti le professioni di cui al primo comma.

Art. 22 (Esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie di ostetrica, di assistente sanitario, di infermiere professionale, di vigilatrice d'infanzia e di tutte le altre professioni sanitarie ausiliarie riconosciute con appositi provvedimenti in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti, previa esibizione di competente documentazione, a far registrare il proprio diploma di Stato di abilitazione all'esercizio professionale presso il Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale.
2. Ove i predetti professionisti svolgano abitualmente la propria attività professionale in Comuni compresi in ambiti territoriali di A.U.S.L. diverse, dovranno comprovare, su richiesta delle competenti Autorità sanitarie, l'avvenuta registrazione con apposita

certificazione rilasciata dal Servizio di igiene pubblica presso cui il professionista stesso ha assolto l'obbligo di cui al primo comma.

3. Il Servizio di Igiene Pubblica tiene apposito registro con le firme degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie di cui al primo comma.

4. Gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie di infermiere abilitato o autorizzato, di odontotecnico, di ottico, di meccanico ortopedico ed ernista, di massaggiatore, di puericultrice, di bagnino di istituti idrotermali, di terapeuta della riabilitazione, di ortottista, di logopedista, di tecnico sanitario di radiologia medica, di massofisioterapista, di podologo, di tecnico ortopedico, di tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di igienista dentale e di tutte le altre professioni sanitarie ausiliarie riconosciute con appositi provvedimenti in base alle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti, previa esibizione di competente documentazione, a far registrare il proprio diploma di Stato di abilitazione all'esercizio professionale presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale.

Art. 23 (Ambulatori medico-chirurgici e veterinari)

1. Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, sia medici che veterinari, senza autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere vincolante del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

2. Per gli ambulatori veterinari deve essere, altresì, richiesto il parere vincolante del competente Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria.

3. La domanda deve essere corredata da:

a) planimetria dei locali e relativi servizi in scala non inferiore a 1/100 e copia del certificato di agibilità con specifica destinazione d'uso;

b) descrizione delle attività che devono essere svolte;

c) descrizione delle attrezzature tecnico-sanitarie e dei relativi presidi sanitari indispensabili per l'attività di cui alla precedente lett. b);

d) generalità del medico- chirurgo o veterinario che svolge le funzioni di direttore sanitario, con l'indicazione dei titoli professionali ed accademici posseduti, che

devono essere comprovanti con idonea certificazione autenticata nelle forme di legge, compresa l'iscrizione all'ordine professionale;

e) elenco nominativo, con l'indicazione dei relativi titoli abilitanti, degli altri professionisti, che eventualmente svolgono attività presso lo stesso ambulatorio anche in rapporto di consulenza;

f) elenco nominativo del personale dipendente con la rispettiva qualifica;

g) documentazione sullo smaltimento dei ROT.

4. Ogni variazione di quanto previsto al terzo comma deve essere tempestivamente comunicata sia al Sindaco che ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione (SISP e Servizi Veterinari) di Igiene Pubblica.

5. Ogni ampliamento sia strutturale che tecnologico, nonché l'attivazione di nuove specialità devono essere autorizzati nelle forme contemplate dal presente articolo.

6. Gli ambulatori sia medici che veterinari nonché gli studi medici devono essere sistemati in ambienti regolamentari di sufficiente ampiezza, composti almeno da un locale di visita ed un locale di attesa disimpegnati convenientemente e con la disponibilità di un servizio igienico. Gli ambulatori e gli studi medici, compreso il servizio igienico, devono essere completamente separati da qualsiasi abitazione.

Art. 24 (Case di cura private)

1. Per gli istituti e case di cura privati devono essere osservate tutte le prescrizioni contenute in leggi nazionali e regionali ed, in particolare, le disposizioni contenute nella L.R. 30 maggio 1985, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per tutti gli altri istituti di cura o di assistenza e di diagnosi si applicano le disposizioni degli artt. 193 e 194 del T.U. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché quelle previste dalla speciale normativa in materia.

3. Per le cliniche veterinarie private, case di cura veterinarie, ospedale veterinario privato, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 20.09.96. del Ministero della Sanità.

Art. 25 (Pubblicità sanitaria)

1. Per la pubblicità sanitaria si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 ed alla deliberazione della G. R. n. 158 del 2 febbraio 1993.

Art. 26 (Assistenza al parto)

1. Ad ogni parto deve essere fornita assistenza da parte di un'ostetrica o di un medico-chirurgo.

2. Ove, al momento del parto, per causa di forza maggiore, non sia intervenuta l'assistenza sanitaria di cui al primo comma, il genitore o altra persona che abbia assistito al parto stesso, ha l'obbligo di richiedere, comunque, l'intervento di uno dei citati sanitari nel più breve tempo possibile, non oltre le 12 ore dall'evento.

3. In ogni caso, l'ostetrica o il medico chirurgo devono redigere, a norma dell'art. 18 R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128, apposito certificato di assistenza che deve essere presentato al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio da una delle persone tenute a fare la dichiarazione di nascita.

Art. 27 (Denuncia di nato morto)

1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicandone, in questo caso, la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui al precedente articolo.

2. In entrambi i casi di cui al primo comma l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a trasmettere copia del certificato al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. per le relative annotazioni sul registro prescritto dall'art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 28 (Adempimenti obbligatori per i medici chirurghi nei casi di decesso, di aborto, di nascita di infanti deformati o di altri eventi di interesse sanitario)

1. A norma dell'art. 103 del T.U. LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, gli esercenti la professione di medico-chirurgo oltre a quanto prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

- a) a denunciare al Sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;
- b) a denunciare al Servizio di Igiene Pubblica, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto per il quale abbiano prestato la loro opera o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme del Regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 334 del Codice di procedura penale;
- c) a denunciare al Sindaco e al Servizio di Igiene Pubblica, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
- d) di denunciare al Sindaco e al Servizio di Igiene Pubblica, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesioni da essi osservati, da cui sia derivata una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
- e) di denunciare al Servizio di Igiene Pubblica i casi di intossicazione da antiparassitari, a norma della L. 2 dicembre 1975, n. 638;
- f) ad informare il Servizio di Igiene Pubblica dei fatti che possono interessare la Sanità pubblica.

Art. 29 (Adempimenti dell'ostetrica)

1. A norma delle disposizioni previste dal D.P.R. 7 marzo 1975, n. 163, l'ostetrica ha l'obbligo di:

- a) redigere e rilasciare gratuitamente il certificato di assistenza al parto;
- b) denunciare al Sindaco e al Servizio di Igiene Pubblica ogni nascita di neonato deforme, sempre che la denuncia non sia stata inoltrata dal medico, il cui intervento sia stato richiesto ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R. 7 marzo 1975, n. 163;
- c) segnalare sollecitamente al Servizio di Igiene Pubblica la nascita di immaturi o di deboli vitali o promuovere l'immediato ricovero;
- d) annotare i parti e gli aborti ai quali abbia comunque assistito.

Art. 30 (Registro dei parti e degli aborti)

1. Per quanto prescritto al punto d) dell'art. 29, l'A.U.S.L. è tenuta a fornire alle ostetriche appositi registri per l'annotazione dei parti e degli aborti.
2. Il registro dei parti e quello degli aborti devono essere presentati alla fine di ciascun mese al dirigente del Servizio di Igiene Pubblica che vi appone il proprio visto (D.P.R. 7 marzo 1975, n. 163). Il contenuto del registro degli aborti deve rimanere segreto.
3. Ogni 3 mesi, le ostetriche devono provvedere a consegnare personalmente i citati registri al dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio.

Art. 31 (Disciplina del commercio dei presidi medico-chirurgici)

1. Sono assoggettati alla disciplina dei presidi medico-chirurgici tutti gli strumenti sanitari, apparecchi, presidi di qualsiasi specie e quant'altro viene classificato tale a norma dell'art.189 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
2. La vendita ed il commercio dei presidi sanitari assoggettati alla speciale disciplina di cui al primo comma, può avvenire solo su apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere istruttorio del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio sui locali e sulle attrezzature, verificato il possesso dei requisiti e titoli professionali abilitanti prescritti dal Regolamento approvato dal D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128, e del D.M. 3 marzo 1987 n. 133.

Art. 32 (Trasporto infermi: Autorizzazione e vigilanza)

L'esercizio dell'attività di trasporto di infermi e di feriti rimane disciplinato dalla Legge Regionale 15.12.93, n. 27 e dalla delibera G.R. n. 6311 del 28.09.94.

Art. 33 (Vigilanza sulle farmacie)

1. Ferma restando l'osservanza della legislazione nazionale e regionale in materia di farmacie aperte al pubblico con gestione pubblica o privata, la vigilanza ed il controllo sulle stesse farmacie sono esercitati, secondo le rispettive attribuzioni, dal

Servizio farmaceutico e dal Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio.

2. Tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio dall'apposita Commissione di vigilanza prevista dall'art. 18 L.R. 20 luglio 1984, n. 36.

3. Per la vendita presso le farmacie aperte al pubblico di prodotti dietetici e di presidi medico-chirurgici devono essere osservate le norme che regolamentano le rispettive materie.

TITOLO II

IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA, DI LAVORO E DI USO COLLETTIVO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 34 (Strumenti di programmazione urbanistica)

1. L'uso e l'assetto del territorio, nell'ambito delle norme prescritte dalla legislazione nazionale e regionale, è disciplinato dagli strumenti urbanistici in vigore presso il Comune.

2. Per la verifica del piano regolatore generale e degli altri strumenti urbanistici sotto il profilo igienico-sanitario e della difesa della pubblica salute, il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio e il Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro devono esprimere apposito parere prima che gli strumenti stessi siano portati all'esame del Consiglio Comunale. Per gli aspetti di tutela ambientale, va altresì, preventivamente acquisito il parere del competente organo di controllo.

Art. 35 (Concessione edilizia)

1. Chi intenda intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso cui è destinato, oppure procedere ad opere di ricostruzione, di sopraelevazione, di ampliamento, di modifica di qualsiasi entità, di variazioni di uso, di manutenzione straordinaria di un edificio preesistente o di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda al Sindaco secondo le norme e nelle forme all'uopo

fissate dal Regolamento edilizio e dal presente Regolamento, allo scopo di ottenere la relativa concessione o autorizzazione edilizia.

2. Preferibilmente prima dell'esame della richiesta di concessione edilizia da parte della Commissione edilizia e, in ogni caso, comunque preventivamente al rilascio della concessione edilizia medesima, il Servizio di Igiene Pubblica deve esprimere motivato parere igienico-sanitario su opere ed attività che possono interferire o essere di pregiudizio per la salute pubblica, demandando in tutti gli altri casi la verifica della sussistenza dei requisiti igienico sanitari ai tecnici progettisti ed agli organi tecnici di controllo.

3. Per gli insediamenti produttivi ed in genere per i locali da adibire ad uso di attività lavorative, si deve acquisire anche il parere dello SPESAL e, se di competenza, del SIAN e dei Servizi Veterinari.

4. Per tutti gli aspetti di tutela ambientale va, altresì, acquisito preventivamente il parere dell'organo preposto al controllo.

5. Per gli edifici ad uso pubblico collettivo, deve essere posta particolare attenzione alla verifica dell'osservanza delle norme contenute nei precedenti commi, nonché delle norme di sicurezza vigenti sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni.

6. I pareri del Servizio di Igiene Pubblica devono tener presenti anche le norme contenute nel Regolamento edilizio.

7. Tutti i progetti devono essere accompagnati da relazioni tecniche, da disegni e da elaborati dai quali deve essere agevolmente possibile verificare i requisiti dell'opera da realizzare.

8. A norma dell'art. 45 L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinata alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.

9. Dell'inizio dei lavori deve essere fatta sollecita comunicazione, oltre che ai competenti servizi tecnici comunali, al Servizio di Igiene Pubblica e al Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

10. Le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie sono quelle stabilite dall' art. 4 del D. L. 05.10.1993 n. 398, come convertito dalla legge 04. 12. 1993, n.493.

Art. 36 (Abitabilità e agibilità)

1. Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli interessati da interventi in tutto o in parte, oppure adibiti ad uso ed attività diversi da quelli originari, non possono essere abitati o usati senza l'autorizzazione del Sindaco che viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, quando, a seguito di accertamenti effettuati dall'Ufficio tecnico comunale, circa la conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato, dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro e dell'organo preposto al controllo in materia di tutela ambientale nell'ambito delle rispettive competenze risulti:

- che i muri siano stati convenientemente prosciugati e non sussistano altre cause di insalubrità;
- che siano rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni di carattere igienico-sanitario apposte sulla concessione o autorizzazione;
- che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utenti di essa che dell'ambiente, sia interno che esterno;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso previste nel progetto approvato;
- che sia ottemperato alle norme del presente Regolamento e a quanto prescritto dalle normative vigenti in materia anche in materia di procedure (DPR 425/94).

2. Il titolare della concessione edilizia, nel richiedere al Sindaco il certificato di abitabilità o agibilità, deve allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'organo competente al controllo.

In sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità deve essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue realizzate in base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono sostituite da quelle contenute nel D.P.R. 22.04.94, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto).

Art. 37 (Vigilanza sull'igienicità ed abitabilità delle costruzioni)

1. L'alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio stesso, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti.

2. La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Servizio di Igiene Pubblica previo accertamento tecnico e rilasciata ai fini di preferenza per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, nel caso di edifici adibiti ad uso lavorativo, dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro.

3. Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio dell'A.U.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.

4. Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta dei competenti Servizi della A.U.S.L. (SIP, SISL), può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di igiene.

5. I motivi di igiene che determinano la situazione di inabitabilità sono, in particolare, i seguenti:

- le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);
- insufficienti requisiti di superfici e di altezza secondo le vigenti norme ministeriali e regolamentali;
- mancanza o deficienza di aeroilluminazione;
- mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile;
- grave stato di inquinamento per invasione da liquami o da altri agenti nocivi alla salute degli abitanti.

6. Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste dal presente Regolamento.

Art. 37-bis (Tutela della salute dei minori e degli apprendisti)

1. Per quanto attiene alla prevenzione e alla tutela della salute dei minori e degli apprendisti si applicano le norme relative al D.P.R. 977/67 e al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Gli accertamenti sanitari e periodici sono eseguiti dai Servizi di Igiene e Sicurezza del Lavoro, applicando protocolli di sorveglianza sanitaria in relazione alle categorie lavorative interessate.

CAPO II

MISURE IGIENICHE PER I CANTIERI

Art. 38 (Disciplina igienica per i cantieri edili)

1. In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 494/96.

2. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o altri accorgimenti, per evitare il sollevamento delle polveri.

3. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico possono effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

4. Durante la costruzione e demolizione di edifici o in cantieri a lunga durata (lavori stradali e simili), il proprietario o il costruttore deve assicurare ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici secondo le vigenti disposizioni in materia, nonché idonea scorta di acqua potabile.

5. Le eventuali latrine provvisorie, ad uso degli operatori nei cantieri, devono essere soppresse appena sia possibile sostituirle con altre all'interno dell'edificio.

6. Deve essere evitato, ove possibile, l'uso di macchine che provocano rumori molesti, le attività rumorose che, per i centri abitati e per le zone turistiche, non possono essere svolte prima delle ore sette antimeridiane e comunque devono essere sospese, dalle ore quattordici alle ore diciassette, dal 15 giugno al 15 settembre.

7. Idonei sistemi di difesa dall'inquinamento da rumore devono essere attuati nei cantieri posti entro un raggio di trecento metri da ospedali, luoghi di cura, asili, scuole di ogni ordine e grado conformemente alla legge n. 447/95.

Art. 39 (Demolizione di fabbricati)

1. Durante le demolizioni si devono adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento di polveri.

2. I pozzi neri e pozzetti devono essere preventivamente vuotati e disinfettati; così pure le fosse settiche, gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

3. E' vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata di terreni e materiali di rifiuto, provenienti dalla esecuzione o dalla demolizione di opere murarie per un tempo superiore a venti giorni.

4. Entro il termine di cui al terzo comma, il proprietario o l'imprenditore dei lavori deve provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.

5. Quando però detti materiali siano impregnati di elementi sudici che li rendono maleodoranti, devono essere sgomberati immediatamente.

6. Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine.

7. Per i fabbricati in cui vi sono materiali contenenti amianto, le procedure di demolizione e di smaltimento devono essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 06.09.94 e dal D. Lgs. n.114/95.

CAPO III

AREE EDIFICABILI E NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 40 (Requisiti di salubrità dei terreni edificabili)

1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito d'immondizie, di liquami o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

2. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.
3. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità risalga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.
4. Le abitazioni poste al piano terreno devono essere sollevate dal piano campagna di almeno cm. 30, se non sovrastanti piani interrati.
5. Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.
6. E' vietato, per le colmate, l'uso di materiali inquinanti.
7. Le abitazioni presso i rilievi montani o terrapieni, se non sostenuti da muri, debbono distare da essi almeno m. 3 dal punto più vicino della scarpata ed essere dotate dei mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.
8. La distanza delle finestre o porte dei locali di soggiorno non dovrà tuttavia essere minore di m. 5 dalla scarpata o dal muro di sostegno.

Art. 41 (Isolamento termico)

1. Nella costruzione, i materiali impiegati e lo spessore delle murature devono essere tali da garantire un adeguato isolamento termico in tutte le stagioni, nel rispetto delle norme di cui al comma successivo.
2. Per l'isolamento termico dei nuovi edifici e di quelli per i quali la Commissione edilizia abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione, debbono comunque essere osservate le norme previste dalla L. 10/91 e relativo Regolamento di applicazione.

Art. 42 (Difesa dai rumori)

1. I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque

installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

2. Per i limiti massimi ammissibili di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed in quelli esterni devono essere rispettate le disposizioni contenute nel D.P.C.M. dell'1-3-1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n° 57 dell' 8-3-1991, pag. 4, nella legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447/95 e nel D.P.C.M. 14/11/1997.

Art. 43 (Cortili interni)

1. L'area dei cortili deve essere superiore alla quinta parte della somma delle superfici dei muri che la recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento del piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento dei muri perimetrali o della gronda.

2. L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza tra lo stesso muro e la parete opposta.

3. La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto, deve essere di m. 8.

4. Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

5. Per i muri di fabbrica in arretrato, rispetto ad uno o più lati del cortile, è consentita una maggiore altezza pari alla profondità dell'arretramento stesso.

7. Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato ai proprietari ed ai conduttori aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che, a giudizio del servizio di igiene pubblica, previo esperimento degli accertamenti tecnici che si ritengono necessari a mezzo del competente P.M.P., possono essere causa di insalubrità o arrecare pregiudizio alla salute dei cittadini.

8. Limitatamente ad opere di risanamento di vecchi edifici è permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi e ad una sola stanza abitabile per ogni appartamento.

9. Non è ammesso l'affacciamento sui cortili secondari di monocalci.

10. I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica.

Art. 44 (Pozzi di luce e chiostrine)

1. Può essere consentita la costruzione di pozzi-luce e di chiostrine allo scopo di dare luce ed aria alle scale o ai servizi. Ogni lato del pozzo-luce e delle chiostrine deve essere facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e bonifica.

2. Nei pozzi-luce e nelle chiostrine non sono ammesse rientranze o sporgenze.

Art. 45 (Pavimento dei cortili)

1. I cortili ed i pozzi luce devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare, basta una superficie pavimentata larga almeno m.1 lungo i muri dei fabbricati, purché sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita l'infiltrazione lungo i muri.

2. E' vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche in precario, cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

Art. 46 (Igiene dei passaggi e spazi privati)

1. Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

2. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale.

3. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

Art. 47 (Umidità interna)

1. Sulle superfici interne delle pareti, sui soffitti e sui pavimenti non si devono riscontrare condensazioni o tracce di umidità.
2. Ove si dovessero verificare condizioni di umidità, si deve provvedere alla loro eliminazione a cura e spese del proprietario o di chi ne abbia l'uso ed il possesso.
3. Ad evitare qualsiasi ristagno di acqua o le conseguenti infiltrazioni, terrazze, giardini, pensili e coperture di piani devono essere adeguatamente impermeabilizzati.

Art. 48 (Verande e balconi)

1. La larghezza relativa al prospetto di verande non deve essere inferiore alla profondità delle stesse.
2. E' vietato procedere alla chiusura con vetrate o altro materiale di verande e balconi, quando sugli stessi si aprono due o più ambienti o servizi.

Art. 49 (Misure contro la penetrazione dei ratti)

1. In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione, in particolar modo in tutti gli ambienti, locali, aperture, condutture devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti o di altri animali.

Art. 50 (Marciapiede)

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di marciapiede perimetrale la cui larghezza minima dovrà essere pari a m. 1. Possono costruirsi intercapedini aerate o drenate realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino al di sotto del piano di calpestio. Nel caso sia impossibile tale esecuzione, è consentito l'uso di idonea pavimentazione.

Art. 51 (Ringhiere e parapetti)

1. I davanzali delle finestre nei nuovi fabbricati devono avere una altezza minima di m. 0,95 e, comunque, la somma dell'altezza dei davanzali e della larghezza dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m. 1,20.

2. Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza non inferiore a m. 1,20.
3. Le ringhiere delle scale devono avere una altezza minima, misurata al centro della pedata, di m. 1,00; gli interspazi fra gli elementi costituenti devono avere almeno una delle due dimensioni, inferiore a cm. 10,00.
4. I parapetti dei balconi devono essere non scalabili ed avere una altezza minima di m. 1,00.
5. Nel caso di parapetti non pieni, valgono per gli interspazi fra gli elementi costituenti, le stesse norme delle ringhiere e delle scale.

Art. 52 (Canali di gronda)

1. Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.
2. Le condotte di cui al primo comma non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.
3. Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.
4. E' vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

Art. 53 (Coperture)

1. La copertura, sia essa realizzata con tetto piano o con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 10/91 e relativi regolamenti attuativi.

Art. 54 (Condutture di scarico)

1. Le condutture di scarico delle latrine devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e debbono essere costruite con materiali

impermeabili, di diametro adeguato al numero delle latrine servite; i pezzi o segmenti delle canne di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

2. Le coperture di scarico devono essere di regola verticali e prolungate sopra al tetto, coronate da mitria ventilatrice e disposte in modo da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato e sifonate al piede. Non possono mai attraversare allo scoperto locali abitati o adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi tipo.

3. I materiali luridi derivanti dalle latrine non possono essere immessi nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passati, all'uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica.

4. Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto, per rendere facili le riparazioni.

5. Le condutture dei bagni, acquai ecc. devono essere di materiale impermeabile, termoresistente e possono convogliare i liquidi nel tubo di latrine e mai viceversa.

Art. 55 (Approvvigionamento idrico)

1. Ogni tipo di alloggio o di locale, in cui sia previsto il soggiorno, anche momentaneo, di persone deve essere dotato di approvvigionamento idrico con acqua potabile mediante allaccio alla rete pubblica.

2. La condotta di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno.

3. Per le abitazioni ricadenti in zone non servite dalla rete pubblica, deve essere comunque garantita la fornitura di acqua potabile con sistemi che abbiano avuto l'approvazione da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. e del SIAN competenti per territorio, previo parere del competente P.M.P.

Valgono, comunque, le disposizioni contenute nel Titolo III, Capo I del presente Regolamento relative all'approvvigionamento idrico.

4. E' vietato ai proprietari dei locali adibiti ad abitazione, o a chi per essi, privare i locali stessi della dotazione di acqua potabile.

Art. 56 (Smaltimento liquami)

1. Nei nuclei abitati dotati di fognatura dinamica, tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura, salvo quelle che il competente organo di controllo in materia di tutela ambientale giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune e nel rispetto della normativa dell'Ente gestore.

2. Nei quartieri o borgate ove l'Amministrazione Comunale provvede alla costruzione della fognatura dinamica, tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari.

3. Per le zone non servite da fognatura dinamica, lo smaltimento provvisorio dei liquami provenienti da nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. deve essere realizzato in conformità a quanto stabilito dall'allegato 5 della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 04.02.77, del Regolamento Regionale n. 1 del 28.02.88, del Regolamento Regionale n. 4 del 03.11.89, del D.Lgs. n. 22 del 05.02.97, del D. Lgs. n. 152 del 29.05.99.

4. Per i nuovi insediamenti di civile abitazione di consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 mc., lo smaltimento provvisorio dei liquami deve essere realizzato mediante impianti di raccolta, di trattamento e smaltimento analoghi ai sistemi previsti per le pubbliche fognature.

5. Si richiamano, comunque, le disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II del presente Regolamento relative allo smaltimento ed alla tutela dall'inquinamento.

Art. 57 (Barriere architettoniche)

1. Ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, della L. 9 gennaio 1989, n. 13 e del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, nei fabbricati pubblici, con particolare riguardo a quelli di carattere collettivo-sociale devono essere attuate le norme intese a facilitare l'accessibilità e la fruizione anche agli handicappati con difficoltà di deambulazione, qualora ne sia previsto l'uso per gli handicappati stessi.

2. Al fine di ridurre al massimo le barriere architettoniche, tali norme vanno applicate negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione e, nei limiti del possibile, anche in quelli preesistenti, nel caso di interventi edilizi soggetti a concessione del Sindaco allorché ne sia espressamente previsto l'uso per gli handicappati motori.
3. In particolare devono essere attuate le norme relative agli accessi (parcheggi, percorsi pedonali, scale, rampe, porte, pavimenti, ascensori e locali di servizio).
4. Deve, inoltre, essere favorita l'abolizione dei dislivelli esistenti al medesimo piano.

CAPO IV

ABITAZIONI: REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Art. 58 (Efficacia della normativa)

1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di destinazione d'uso.
2. Sono fatte salve le norme tecniche previste negli strumenti urbanistici vigenti, sempre che le stesse non siano in contrasto con disposizioni di legge aventi maggiore efficacia formale.

Art. 59 (Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata)

1. Sono locali adibiti ad abitazione privata quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini.
2. Sono classificati come locali accessori quelli nei quali la permanenza delle persone è limitata nel tempo per operazioni definite:
 - a) ingresso;
 - b) servizi igienici e bagni;
 - c) scale;
 - d) corridoi e disimpegni;
 - e) magazzini e depositi, ripostigli e cantine;
 - f) garages di solo posteggio di automezzi privati;
 - g) salette di macchinari ad uso esclusivo delle abitazioni;
 - h) lavanderie private, stenditoi e legnaie.

Art. 60 (Caratteristiche dei locali di abitazione privata)

Nel rispetto del D.M. 5 luglio 1975 (pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 luglio 1975) valgono le seguenti disposizioni:

1. L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazioni è fissata in m. 2,70 riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni, in genere i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
2. Per i locali sottotetto a copertura inclinata l'altezza media deve essere di m. 2,70 con minimo di gronda di m. 2,00.
3. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, di mq. 10 per ciascuno dei successivi.
4. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di almeno mq. 14, se per due persone.
5. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile all'esterno.
6. Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2,70, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38 se per due persone. Oltre alla porta d'ingresso, l'appartamento monostanza deve essere sempre provvisto di una finestra apribile all'esterno.
7. I servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di cui al comma 1 dell'art. 59 se non attraverso disimpegno, fatta eccezione per i servizi in diretta comunicazione con le camere da letto quando l'alloggio sia dotato di più servizi di cui uno con accesso tramite disimpegno o corridoio.
8. Ogni appartamento o monolocale ad uso abitazione deve comprendere un locale di almeno 9 mq. di superficie o uno spazio adibito a cucina.
In alloggi di superficie netta inferiore a mq. 100, sono consentite cucine di dimensioni inferiori, purché abbiano accesso diretto da locali di soggiorno di superficie di almeno mq. 14.
9. La superficie di tali cucine non deve essere inferiore a mq. 5,40 con finestratura non inferiore a mq 1.

10. Sono consentite, inoltre, cucine in nicchia; prive di finestra, se aperte su altro locale regolamentare del volume di almeno mc. 14, purché la superficie non sia inferiore a mq. 5,40 e la nicchia sia dotata di canna di aspirazione di almeno 200 cmq di sezione libera.

11. Nel caso di cucina in nicchia, l'illuminazione e la ventilazione naturali devono essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.

12. Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento ed almeno le pareti ove sono le apparecchiature per un'altezza minima di m. 2,00 rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

13. Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o monostanza, deve essere fornita di almeno un servizio igienico completo di: W.C., lavabo, bidet.

14. La stanza da bagno deve avere superficie del pavimento non inferiore a mq. 4,50 e una finestra che misuri almeno mq. 0,60 di luce libera. Eventuale secondo bagno può anche non avere luce diretta, ma deve essere fornito da aerazione forzata.

15. Sono ammesse dimensioni inferiori purché con:

-superficie del pavimento non inferiore a mq. 1,20 e lato minore non inferiore a m. 1,10;

-finestra di dimensioni non inferiori a mq. 0,60 o idoneo sistema di ventilazione forzata;

-esistenza nell'alloggio di almeno un altro locale di uguale categoria con dimensioni della superficie del pavimento e della finestra regolamentari.

16. Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali igienici dotati solo di bidet, W.C. e lavabo, debbono avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino all'altezza minima di m. 2, di materiale impermeabile di facile lavatura.

17. Le pareti divisorie delle stanze da bagno e dei locali igienici da altri locali debbono avere spessore non inferiore a m. 0,10.

18. Le aperture di illuminazione e ventilazione debbono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni.

19. E' permesso il ricorso alla ventilazione artificiale nei casi e nelle condizioni previste dal presente Regolamento alla voce condizionamento dell'aria.

20. I vasi di latrina debbono essere forniti di chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata di portata adeguata.

21. Quando si faccia ricorso ai flussometri, questi devono essere muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano il risucchio.

22. I vasi di latrina debbono disporre di apparecchio ventilatore del sifone sfociante in apposita condotta sino al tetto della casa e indipendente dal tubo di caduta delle acque nere.

Art. 60 bis.

I locali con destinazione ad uso professionale siti a piano terra o piani superiori (uffici, studi, ecc.), possono avere altezza utile e non inferiore a m. 2,70.

Art. 60 ter.

I seminterrati da destinare ad uso commerciale, studi professionali, possono avere un'altezza non inferiore a m. 2,40, di cui almeno m. 1,00 fuori terra, muniti di aperture di superficie non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Art. 61 (Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione)

1. I locali di abitazione debbono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie liscia e piana facilmente lavabili e disinfettabili.

2. I locali di cui al primo comma debbono costantemente essere conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia.

3. Le pareti non devono essere interamente rivestite di materiale impermeabile.

Art. 62 (Illuminazione naturale diretta)

1. Tutti i locali di abitazione privata debbono avere un'adeguata superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, idonea ad assicurare l'illuminazione.

2. Deve essere garantita la possibilità di schermare in modo idoneo l'effetto provocato, soprattutto nei mesi estivi, dall'eccesso di calore per l'esposizione diretta ai raggi solari.

Art. 63 (Illuminazione artificiale)

1. Ogni locale di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

2. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

3. I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

Art. 64 (Aerazione dell'abitazione)

1. I locali degli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione, siano compatibili con il benessere e la salute delle persone ovvero con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

2. Per gli ambienti indicati al comma 1 del precedente art. 59 deve esserci una finestra di superficie uguale a quella indicata al comma 1 del precedente art. 62, completamente apribile, tale da garantire, oltre all'illuminazione ed all'aerazione, anche l'affaccio all'esterno.

Art. 65 (Aerazione locali accessori)

1. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a mq. 0,60, per il ricambio dell'aria.

2. Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

3. Nei corridoi e nei disimpegni che abbiano lunghezza non inferiore a m. 10 o superfici non inferiori a mq. 20, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte o altro), deve essere assicurata una aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni pari a 1/8 della superficie o, alternativamente, una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria.

Art. 66 (Impianti di condizionamento)

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona, nei locali di uso privato e a 30 mc/persona nei locali di uso pubblico. I predetti valori possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria.

b) temperatura di $20+1^{\circ}\text{C}$ con umidità relativa di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa comprensiva tra $25-27^{\circ}\text{C}$ con umidità relativa di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7°C ;

c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei sistemi di filtrazione e disinfezione atti ad assicurare che non vi sia possibilità di trasmissione di malattie attraverso l'impianto di condizionamento;

d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2,00.

2. Le prese d'aria esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici.

3. La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

4. L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento.

Art. 67 (Impianti di riscaldamento)

1. Gli alloggi debbono essere dotati di impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18° C e i 20° C.

2. La temperatura prescritta deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

3. Gli impianti termici devono essere installati osservando le prescrizioni di cui alla L. 10/91 e relativi regolamenti attuativi, alla L. 46/90 e relativi regolamenti attuativi e alle norme di prevenzione incendi in relazione alle potenzialità della centrale termica.

4. E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.

5. Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del rifiuto, ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.

Art. 68 (Divieto di uso di apparecchi a combustione)

1. All'interno dell'abitazione è vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti.

Art. 69 (Smaltimento dei fumi e dei vapori)

1. Per i sistemi di smaltimento dei fumi e dei vapori si richiamano le disposizioni contenute nei successivi artt. 164 e 165 del presente Regolamento.

2. Tutti gli apparecchi a combustione e le cappe di aspirazione degli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura devono essere collegati a canne fumarie o a canne di esalazione sfocianti oltre il tetto per un'altezza di sbocco più alta di metri 2 rispetto agli edifici circostanti.

3. Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti ecc.) che non prevedono l'allontanamento all'esterno di tali prodotti.

Art. 70 (Impianto elettrico)

1. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica, cui si è fatto riferimento nel rispetto della L. 46/90. In Italia le norme C.E.I. (Commissione Elettronica Italiana) sono norme di buona tecnica.

2. Negli edifici sociali soggetti alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, L. 13/89 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico debbono essere posti ad una altezza massima di m. 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dalla citata normativa, relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Per le nuove costruzioni, all'atto della richiesta di concessione edilizia, deve essere allegato, unitamente alla documentazione prescritta, lo schema, con relazione tecnica, dell'impianto elettrico firmato da un tecnico abilitato secondo le vigenti disposizioni.

4. Al momento della richiesta di agibilità deve essere presentata la dichiarazione di conformità di cui al precedente comma.

5. Devono essere comunque rispettate le norme contenute nella L. 46/90.

Art. 71 (Utilizzo di bombole e serbatoi di gas)

1. Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto, debbono essere previste all'esterno dell'edificio nicchie per la installazione di bombole di gas. Tali nicchie devono essere ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno con sportello aerato in alto e in basso.

2. La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi di utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale, posto in posizione facilmente accessibile, e protetta, nell'attraversamento delle murale, da apposita guaina.

3. Per le installazioni di serbatoi e/o di impianti centralizzati di gas valgono le disposizioni contenute nella L. 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 72 (Ascensori)

1. Gli impianti di ascensore e di montacarichi devono essere progettati nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.

2. Le dimensioni del vano ascensore, in tutti i tipi di edifici, devono comunque essere tali da assicurare sia il rispetto delle suddette norme di prevenzione infortuni sia anche il rispetto della speciale legislazione sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 73 (Scale)

1. Le scale che collegano più di due piani (compreso il piano terreno) debbono essere arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre a ciascun piano e di superficie libera non inferiore a mq. 1,5.

2. Eccezionalmente potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto con lucernaio, la cui apertura di ventilazione sia pari a mq. 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno.

3. Gli infissi delle aperture di ventilazione debbono essere agevolmente apribili.

4. I vetri che costituiscono parete debbono essere tali da non costituire pericoli per l'incolumità delle persone; qualora siano installati ad altezza inferiore ad un metro dal pavimento devono essere infrangibili, oppure protetti da una ringhiera di altezza almeno di m. 1,10.

5. All'interno della tromba delle scale deve essere lasciata completamente e permanentemente libera a ciascun piano una superficie di mq 0,60 per ogni piano servito, compreso quello terreno.

6. Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui; può essere tollerata l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi.
7. L'illuminazione artificiale dei vani scale deve assicurare ad ogni pianerottolo livelli di luce non inferiori a 20 Lux.
8. Le pareti dei vani scale debbono essere rivestite con materiale non infiammabile.
9. Le scale debbono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano di altezza non inferiore a m 0,90 e 1,00 conservate in buono stato di manutenzione e pulizia.
10. La larghezza di rampa deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti.
11. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli al servizio di due piani non deve essere inferiore a m 1,10.
12. Se il fabbricato non è servito da ascensore, la larghezza di rampa deve essere aumentata di cm 10 ogni due piani serviti oltre i primi due.
13. Nei casi di scale interne che collegano vani abitativi con cantine, trapiani e sottotetti e negli alloggi tipo "duplex", è ammessa una larghezza di rampa non inferiore a m 1.00.

Art. 74 (Soppalchi)

1. I soppalchi nei locali abitabili che non interessano pareti finestrate sono ammessi quando:
 - la proiezione orizzontale del soppalco non eccede del 50% della superficie del locale;
 - l'altezza minima ottenuta non scenda sotto i m. 2,20 sia superiormente che inferiormente al soppalco stesso;
 - i soppalchi siano aperti e la parte superiore sia munita di balaustra;
 - la superficie aeroilluminata del locale sia almeno pari alla somma delle superfici spettanti alla parte di locale libero e alla superficie superiore e inferiore del soppalco medesimo, nel rapporto di 1/8 con la superficie finestrata.

Art. 75 (Locali seminterrati)

1. I locali dei piani interrati o seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma solo a servizi facenti parte dell'abitazione.
2. Sia i locali seminterrati che quelli interrati debbono avere aperture per assicurare una costante naturale aerazione direttamente dall'esterno.
3. E' vietata l'emissione di esalazioni, gas, vapori, polveri attraverso le aperture che danno aria a tali locali.

CAPO V

INSEDIAMENTI AGRICOLI

Art. 76 (Caratteristiche delle case coloniche)

1. Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione e al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti.
2. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.
3. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati.
4. Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare la parte residenziale da quella funzionale aziendale, con le modalità previste dal comma successivo.
5. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione se si tratta di case rurali bi-funzionali a corpo unico e, ove insistono le finestre delle abitazioni, a distanza inferiore a m. 10 in linea orizzontale.
6. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni non è consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare un'adeguata impermeabilità alle esalazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

7. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori stagionali devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti dal presente Regolamento per le abitazioni collettive.

8. Vanno prese tutte le precauzioni per impedire l'ingresso degli animali nelle abitazioni.

Art. 77 (Aree libere)

1. I cortili, le aie, gli orli ed i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle abitazioni.

2. In ogni casa rurale, anche già esistente, deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Art. 78 (Pertinenze per l'attività agricola)

1. I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o attività connesse con l'agricoltura devono essere diversi e separati da quelli di abitazione.

2. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento impermeabile alla pioggia.

3. Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori, insetti e rettili.

4. Ove nei locali di cui ai commi precedenti vengano svolte attività lavorative, vi devono essere servizi igienici, spogliatoi e docce in numero proporzionale agli addetti secondo la normativa vigente per l'igiene del lavoro.

5. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, olii minerali e carburanti che devono essere sempre custoditi secondo le prescrizioni di cui ai riferimenti legislativi richiamati ai successivi artt. 175, 176 e 179 del presente Regolamento

Art. 79 (Approvvigionamento idrico)

1. Ogni abitazione ed insediamento rurale deve essere dotato di sistema di approvvigionamento di acqua potabile.

2. ove non sia possibile assicurare il predetto approvvigionamento mediante rete di distribuzione pubblica, si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 137, 140, 141, 142, 145 e 146 del presente Regolamento.

Art. 80 (Smaltimento liquami domestici)

1. Nelle abitazioni e negli edifici rurali si provvede allo smaltimento dei liquami domestici nel rispetto del D.Lgs. 152/99, e successive modifiche ed integrazioni delle istruzioni ministeriali e del Reg. R. n. 1/88

2. Gli impianti per lo smaltimento dei liquami devono essere posti a valle ed a distanza di almeno m. 10 dai pozzi per l'emungimento di acqua dalla falda freatica, anche ad uso irriguo nonché dalle cisterne, dai depositi di acqua e dagli abbeveratoi. Al riguardo, si applicano, comunque, le norme di cui agli artt. 150, comma 7 e 155 del presente Regolamento.

Art. 81 (Ricoveri per animali)

1. La costruzione dei ricoveri per animali è soggetta a concessione edilizia da parte del Sindaco che la rilascia in conformità degli strumenti urbanistici e sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica per quanto di competenza, sotto il profilo igienico-sanitario, e del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, nel rispetto delle norme del Vigente Regolamento di Polizia Veterinaria; l'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia previo accertamento favorevole del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria e del Servizio di Igiene Pubblica per le rispettive competenze. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere del competente organo di controllo che andrà richiesto sia nella fase di rilascio della concessione edilizia che nella fase di attivazione dell'impianto.

2. L'autorizzazione alla gestione deve indicare la o le specie di animali nonché il numero dei capi che possono essere ricoverati.

3. I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo o da vespaio ventilato almeno a ciottolame e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta smaltite secondo le norme di legge.
4. Devono avere una cubatura interna di almeno mc. 25 per ogni capo di grossa taglia o capi equivalenti.
5. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie finestrata apribile.
6. Per le porcilaie e per le stalle, la superficie finestrata deve essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a "vasistas" e, comunque, devono garantire un adeguato ricambio di aria.
7. La ventilazione dell'ambiente va intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro di almeno cm. 30 prevedendone una ogni 120 mc. di stalla.
8. L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno m. 3,20. Le pareti devono presentare uno zoccolo lavabile alto almeno m. 2. I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
9. Le porcilaie devono essere collocate ad almeno m. 10 dalle abitazioni e dalle pubbliche strade.

Art. 82 (Locali per la mungitura)

1. La raccolta, la conservazione, il conferimento, il trasporto, la vendita, l'utilizzo ed il consumo del latte deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni della L. 3 maggio 1989, n. 169, del Decreto Ministeriale n. 184 e 185 del 9 maggio 1991, nonché le istruzioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 3 dicembre 1991 (Gazz. Uff - Serie Speciale - n. 291 del 12 dicembre 1991) e D.P.R. 14.01.97, n. 54.
2. In ogni allevamento deve essere previsto un locale per la mungitura, separato dalla stalla e dai locali di ricovero degli animali, costruito in materiale impermeabile e

lavabile sia sul pavimento che per un'altezza di m. 2 alle pareti, aerato, con protezione contro gli insetti, munito di impianto di acqua potabile e di lavello per il lavaggio delle mani degli addetti, nonché dotato di sistemi idonei per la conservazione del latte qualora questo non venga immediatamente conferito.

Art. 83 (Concimaie)

1. Ogni allevamento di animali deve essere munito di concimaia, di dimensione proporzionata al numero dei capi allevati.
2. La costruzione e la gestione della concimaia devono essere autorizzate dal Sindaco, previo parere obbligatorio e vincolante del Servizio di Igiene Pubblica e degli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale, ai sensi delle norme vigenti e in particolare di quanto contenuto nel T.U. delle leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), nel D. Lgs. 152/99, n. 319, nel D. Lgs. n. 22 del 5.2.97, e successive variazioni e integrazioni, e regolamenti attuativi.
3. La concimaia deve essere collocata ad almeno m. 20 dalle abitazioni e realizzata in modo da evitare qualsiasi forma di inquinamento del suolo, del sottosuolo e dell'ambiente esterno.

Art. 84 (Animali nel centro abitato)

1. Non è consentita la presenza di allevamenti di animali nell'abitato. E' consentito detenere presso la propria abitazione esclusivamente animali da compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc.) compatibilmente con i regolamenti condominiali. In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato, né rischi per la pubblica salute.
2. Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.
3. Nelle civili abitazioni con giardino o cortile di almeno 100 mq. può essere consentita la presenza di non più di 10 avicoli o 10 conigli, previa autorizzazione del Sindaco su conforme parere del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria, nonché del competente organo di controllo in materia di tutela ambientale, che verificheranno quanto segue:
 - a) distanza dalle abitazioni confinanti di almeno m. 10;

- b) idoneo sistema di allontanamento delle deiezioni organiche;
- c) pulizia e lavaggio del cortile o del giardino e del relativo ricovero degli animali;
- d) mancanza di rischi per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 85 (Abbeveratoi e vasche di lavaggio)

1. Le acque degli abbeveratoi e quelle usate per il lavaggio e rinfrescaggio dei foraggi verdi devono essere convogliate a sufficiente distanza a valle dei pozzi e possono essere disperse nel sottosuolo tramite pozzi perdenti.
2. Le suddette attrezzature devono essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di recupero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 25 dal pozzo.
3. Le acque usate non devono essere inquinate da microrganismi di origine fecale, né da residui di sostanze chimiche, tossiche e nocive.

CAPO VI

CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ LAVORATIVA

Art. 86 (Norme di carattere generale)

1. E' sottoposto alla vigilanza sanitaria l'esercizio di stabilimenti, officine, laboratori artigianali, attività commerciali, cantieri, ecc., considerando come tali ogni luogo dove si compiano attività di produzione, lavorazione, trasformazione, ed immagazzinamento di materiali organici ed inorganici e/o uso di sostanze di qualunque specie indipendentemente dal numero dei lavoratori addetti.
2. Sono, altresì, oggetto di vigilanza sanitaria:
 - gli Istituti di istruzione e formazione professionale che includano nei loro programmi attività a carattere industriale, artigianale, sanitario e commerciale;
 - le attività che implicano l'uso continuo e sub-continuo e la esposizione ad agenti fisici non tutelati da leggi dello Stato;
 - le attività a domicilio come definite dall'art. 1 L. 18 dicembre 1973, n. 877;
 - le attività agricole e zootecniche come definite all'art. 49 D.P.R. 19 marzo 1956, n.303.

- tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni.

Art. 87 (Procedure autorizzative: pareri preventivi)

1. Chi intenda avviare nuovi insediamenti produttivi o ristrutturare e/o ampliare quelli esistenti deve, all'atto della domanda di concessione edilizia, allegare oltre a quella richiesta dall'Ufficio tecnico comunale, la seguente ulteriore documentazione:

a) planimetria in scala 1:100 specificando le destinazioni d'uso dei locali, la disposizione dei macchinari e degli impianti, i posti di lavoro, le attrezzature, i locali, l'illuminazione, l'eventuale presenza di fonti di surriscaldamento o raffreddamento, ecc.;

b) relazione sui parametri incidenti sul microclima (superficie aeroventilante o refrigerazione ecc.);

c) relazione tecnica sul ciclo produttivo specificante le materie prime lavorate, le sostanze od i prodotti ausiliari, i prodotti finiti, i passaggi di lavorazione, le temperature di utilizzo ed ogni altra notizia necessaria alla comprensione dei cicli lavorativi;

d) relazione sui prevedibili fattori di nocività e sui relativi interventi di prevenzione che si intendono attuare per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro;

e) dichiarazione sull'eventuale inserimento dell'insediamento produttivo nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. e successive modificazioni;

f) relazione sulle emissioni in atmosfera;

g) relazione sugli scarichi e sui sistemi di smaltimento;

h) relazione sulla produzione di rifiuti, sulla loro classificazione e sulle modalità di stoccaggio e conferimento;

i) per gli insediamenti produttivi ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 48 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, la ditta deve presentare la "scheda informativa" per la notifica (di nuovi insediamenti produttivi o di ristrutturazione di quelli esistenti) al S.S.N. della Regione Puglia (allegato 9) debitamente compilato in ogni sua parte.

l) planimetria e relazioni sugli impianti se previste dalla normativa vigente.

2. La documentazione di cui al primo comma è indispensabile per una corretta valutazione dell'istanza.

3. Il progetto corredato della documentazione innanzi elencata sarà sottoposto all'esame del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. territorialmente competente, al Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro, per il rilascio dei pareri di rispettiva spettanza. Per quanto attiene agli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere del competente organo di controllo.

4. Il parere conclusivo, corredato da eventuali prescrizioni deve essere allegato alla pratica che, così completata, è inviata al vaglio della Commissione Edilizia per i successivi provvedimenti del Sindaco.

Art. 88 (Procedure autorizzative)

1. Ad ultimazione dei lavori deve essere richiesta dal legale rappresentante dell'Azienda la concessione del permesso di abitabilità/agibilità ed autorizzazione all'uso. A tal fine gli organi tecnici comunali, il Servizio di Igiene Pubblica e il Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro e SIAN, in collaborazione con gli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale, effettuano, per le rispettive competenze, i necessari sopralluoghi atti alla verifica:

- della conformità progettuale dei locali;
- del rispetto di tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte alla concessione, siano esse di carattere urbanistico-edilizio, igienico sanitario o di altro genere, ivi comprese quelle di sicurezza ed antinfortunistiche;
- del rispetto delle destinazioni d'uso previste nel progetto approvato;
- dell'eventuale presenza di cause o fattori di insalubrità nei confronti dell'ambiente interno ed esterno non emersi in sede di analisi progettuale.

2. Sulla base delle risultanze di detti sopralluoghi possono essere dettate ulteriori prescrizioni al cui rispetto sarà condizionato il rilascio dell'abitabilità/agibilità e destinazione d'uso.

3. Le lavorazioni non possono iniziare prima della concessione dell'abitabilità/agibilità e di destinazione d'uso.

4. Le Unità Produttive, come definite nell'art.86, che ristrutturano la propria attività, che si trasferiscano o si insedino in nuovi locali, devono richiedere al Sindaco

l'agibilità e autorizzazione all'uso dell'insediamento, presentando la documentazione di cui all'art.87.

5. E' facoltà del Sindaco, analogamente a quanto descritto nell'articolo precedente, concedere l'agibilità e l'autorizzazione all'uso di detti locali, previo parere degli organi tecnici comunali, dei Servizi di Igiene Pubblica e del Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'A.U.S.L. competente territorialmente, nonché degli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale.

Art. 89 (Superficie)

1. Per i locali destinati ad attività lavorative la superficie deve essere quella prescritta dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 90 (Altezza)

L'altezza minima prevista per i locali destinati ad attività lavorative di cui all'art. 86 è fissata in metri 3,00, fatte salve eventuali diverse disposizioni imposte da leggi speciali.

Per i locali commerciali è consentita un'altezza minima di 2,70 mt purché dotati di impianto di aria forzata e condizionata adeguato.

Art. 91 (Illuminazione)

1. I locali di lavoro devono essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta, salvo deroghe per locali nei quali, per necessità tecniche dell'attività svolta, e necessario un diverso tipo di illuminazione.

2. La superficie illuminante diretta di luce naturale deve essere di almeno un ottavo (1/8) della superficie del pavimento del locale.

3. L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonei allo svolgimento dello specifico compito visivo. Nelle postazioni di lavoro, ove sia necessaria una illuminazione localizzata, il rapporto tra illuminazione generale e localizzata non deve essere inferiore a 1/6.

4. Devono essere assicurati, anche con adeguati mezzi di regolazione, i valori minimi di illuminazione sul posto di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
5. L'impianto elettrico di illuminazione deve essere alimentato dal quadro elettrico di distribuzione separatamente da quello di forza motrice.
6. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che ostacolino il compito visivo.
7. Negli stabilimenti e negli ambienti in genere, devono essere installati mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità (art. 31 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 16.03.96 n. 242, nonché alle linee guida del Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 92 (Microclima)

1. Nei locali nei quali si svolgono attività lavorative di qualsiasi genere deve essere garantito un ricambio d'aria con mezzi naturali o artificiali secondo le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
2. Le aperture per l'aerazione naturale devono essere equivalenti a 1/8 della superficie del pavimento, riducibile fino a 1/16 se vi è idoneo sistema di condizionamento o di ventilazione.
3. Nell'ipotesi di emissione di inquinanti all'interno, deve essere installato un idoneo sistema di aspirazione separato dall'eventuale impianto di aerazione artificiale o condizionamento dell'aria.
4. Deve essere garantita, in rapporto all'attività lavorativa svolta, temperatura ed umidità dell'aria compatibili con il benessere igrotermico degli addetti.
5. Il numero dei ricambi d'aria/ora consigliato varia da un minimo 6-10 per fabbriche in genere e per officine ad un massimo di 20-30 per fonderie, fornaci, forni da pane, lavanderie, sale macchina e caldaie, tintorie e 30-60 per i locali di verniciatura.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 19.03.96 n. 242, nonché alle linee guida del Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 93 (Locali sotterranei o seminterrati)

1. Per i locali sotterranei o seminterrati, si applicano le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in particolare l'art. 8 del D.P.R. n. 303/56.

Art. 94 (Servizi igienici)

1. Le attività lavorative devono disporre di una dotazione di servizi, collegati in modo da evitare percorsi esterni al fabbricato, calcolata secondo le seguenti indicazioni ed aventi le caratteristiche riportate agli articoli successivi.

2. I locali di servizio devono essere previsti in numero e disposizione adeguata sia alle esigenze di riservatezza e confort, sia alle necessità di una facile e rapida pulizia e devono essere distinti tra i due sessi ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

3. – a) La dotazione minima effettiva prevista è la seguente:

-n.1 WC fino a 5 addetti;

-n.2 WC fino a 15 addetti;

-n.3 WC da 15 a 30 addetti;

-n.1 WC ulteriore ogni 20 addetti o frazione.

- b) I locali WC devono essere dotati di antibagno, che può essere comune per più WC.

- c) Sia il locale WC che l'antibagno devono avere rispettivamente una superficie minima di mq. 1, con lato di accesso non inferiore a m. 1, devono garantire i normali movimenti delle persone e devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti.

- d) Resta fatto salvo il rispetto della normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per i casi applicabili.

- e) L'antibagno dovrà essere munito di lavabi o punti di erogazione d'acqua pari al numero dei WC serviti.
- f) Devono essere previsti lavandini o punti per l'erogazione di acqua potabile in numero non inferiore ad uno ogni 5 potenziali utilizzatori contemporanei.
- g) I pavimenti e le pareti perimetrali sino ad un'altezza di 2 metri, devono di regola essere piastrellati, o, comunque, rivestiti con materiale impermeabile, liscio lavabile e resistente e dotati di piletta sifonata.
- h) L'altezza di tali locali non può essere inferiore a m. 2,40.
- i) I servizi igienici, locale WC e antibagno devono avere aero-illuminazione naturale diretta non inferiore ad 1/8 del complesso della superficie in pianta; in ogni caso la superficie finestrata apribile non può essere inferiore a 0,5 mq.
- l) Sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere idonea aero-illuminazione naturale.

In tal caso devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per aspirazione) che assicuri un ricambio minimo di 10 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero 20 volumi/ora se in espulsione intermittente, a comando automatico adeguatamente temporizzato. L'area di espulsione non può essere riciclata in nessun caso e deve essere allontanata oltre il tetto.

4 – SPOGLIATOI

- a) La dotazione minima di spogliatoi per ambienti di lavoro, che presumibilmente avranno oltre 10 addetti contemporaneamente presenti, dovrà essere di almeno 1 locale spogliatoio distinto per sesso.
- b) Quando non ricorrono le condizioni previste da normative specifiche (DPR 303/56 e successive modifiche ed integrazioni) e quando non si verificano le condizioni di cui sopra, potrà essere utilizzato come spogliatoio l'antibagno, purché abbia le caratteristiche previste dal punto successivo.
- c) Gli spogliatoi devono avere una superficie di mq 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo, con un minimo comunque non inferiore a 5 mq.
- d) I locali spogliatoi devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti, inclusi i servizi igienici.

- e) Per ogni lavoratore dovrà essere messo a disposizione apposito armadietto, a doppio scomparto nei casi previsti da normative specifiche.
- f) Qualora l'antibagno venga utilizzato come spogliatoio, la superficie minima dello stesso, dovrà essere pari a 1 mq. per ogni utilizzatore contemporaneo e comunque non potrà essere inferiore a 3 mq.; dovrà inoltre essere separato fisicamente (a tutta altezza) dal locale WC.
- g) Gli spogliatoi devono avere anche le seguenti caratteristiche:
 - aero-illuminazione naturale diretta non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta, con una superficie minima pari a 0,5 mq.; sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere una idonea aero-illuminazione naturale. In tal caso dovrà essere realizzato quanto previsto per i servizi igienici.
 - altezza minima non inferiore a m. 2,40;
 - pavimenti serviti da piletta di scarico sifonata.

5. – DOCCE

- a) Docce, pari almeno ad 1 per sesso in relazione ad ogni 10 potenziali utilizzatori, sufficienti e appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
- b) Le docce devono essere dotate di una zona antidoccia, essere in comunicazione diretta con gli spogliatoi o con l'antibagno, qualora lo stesso abbia funzione di spogliatoio, ed essere dotate di acqua corrente calda e fredda.
- c) I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un'altezza di 2 m., devono essere rivestiti con materiali impermeabili, lisci, lavabili e resistenti
- d) I locali dove sono collocate le docce devono avere le medesime caratteristiche previste per i locali spogliatoio.

Art. 94/bis

1 - LOCALI DI RIPOSO.

Il locale di riposo, di cui al DPR 303/56 come modificato dal D. Lgs. 626/94, dovrà garantire le seguenti caratteristiche:

- superficie pari a 1,5 mq. per utilizzatore presente contemporaneamente e comunque con un minimo di 9 mq.;
- altezza minima 2,40 m.;
- regolamentare aero-illuminazione ovvero dotazione di impianto di condizionamento ambientale.

2 - REFETTORIO.

- a) E' vietato consumare pasti negli ambienti di lavoro. Pertanto, anche nei casi non previsti dal comma 1 dell'art. 41 del DPR 303/56, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo, deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale mensa o refettorio, non coincidente con l'antibagno.
- b) Fermo restando quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per gli ambienti dove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande, i locali refettorio devono avere altezza non inferiore a 2,70 m. ed essere provvisti di aero-illuminazione naturale diretta non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta ovvero di impianto di condizionamento.
- c) In tali locali dovrà comunque essere assicurato uno spazio non inferiore a 1 mq. per persona, con un minimo di 9 mq.

I refettori devono avere zone adeguatamente attrezzate con ausili per conservare le vivande, per riscaldarle e per lavare le stoviglie. Tali zone devono essere provviste di idonei sistemi per l'allontanamento dei prodotti della combustione e/o di odori e vapori.

Art. 95 (Soppalchi)

1. Nei locali adibiti ad attività lavorativa o produttiva i soppalchi sono ammessi se realizzati a regola d'arte con idonei materiali resistenti, osservata, comunque, la vigente normativa in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni.

2. I soppalchi non devono occupare una superficie maggiore della metà della superficie del locale in cui vengono costruiti.

3. L'altezza, sia nella parte superiore che in quella inferiore del soppalco, non può essere inferiore a m. 2,20.

Art. 96 (Barriere architettoniche)

1. Per le barriere architettoniche, ove ed in quanto necessario, devono essere applicate le disposizioni contenute nella L. 9 gennaio 1989, n. 13, nella L. 104/92, nel D.P.R. 503/96, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nei decreti ministeriali contenenti norme tecniche di applicazione.

Art. 97 (Difesa dagli inquinanti)

1. Fermo restando quanto prescritto al terzo comma dell'art. 92 del presente Regolamento e quanto prescritto dagli artt. 64 e 79 del D.Lgs. n. 626/94, gli inquinanti aerei (polveri, fumi, nebbie, gas, vapori) devono essere efficacemente captati nelle immediate vicinanze del punto in cui si originano ed in modo tale da evitare l'esposizione degli addetti e la diffusione nell'ambiente circostante.

2. Le lavorazioni rumorose soggiacciono alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche ed integrazioni, nella L. 447/95 e relativi decreti applicativi, nonché a quelle previste nel presente Regolamento.

3. In presenza di sorgenti di calore radiante devono essere adottati accorgimenti tali da evitare l'irraggiamento diretto del posto di lavoro.

Art. 98 (Autorimesse)

1. I locali adibiti ad autorimesse pubbliche devono essere conformi alle norme vigenti in materia d'igiene del lavoro, alla L. 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche ed integrazioni ed a quanto prescritto dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 99 (Locali accessori delle autorimesse)

1. I locali accessori sotterranei o a livello inferiore comunicanti con l'autorimessa (buche di ispezione, ripostigli) devono essere areati abbondantemente mediante collegamento con l'impianto di aspirazione forzata o con impianto analogo indipendente.
2. In ogni autorimessa devono essere installati almeno una latrina con antilatrina realizzate secondo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 100 (Lavanderie)

1. Per l'attivazione di lavanderie ad umido od a secco dove essere richiesta preventiva autorizzazione al Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro che si avvarranno, per gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo. L'istanza deve essere corredata di planimetria del laboratorio con tutte le indicazioni concernenti l'idoneità dei locali e delle attrezzature.
2. I locali delle lavanderie devono possedere i requisiti fissati dalle norme vigenti in materia di igiene del lavoro.
3. Le lavanderie ad umido devono disporre di ambienti ampi, ben visibili ed illuminati, tenuti sempre con la massima nettezza, dotati di pavimento impermeabile e di pareti rivestite con materiale liscio e lavabile fino all'altezza di m. 2. I pavimenti devono essere forniti di scarico a chiusura idraulica.
4. I raccordi delle pareti e di queste col pavimento devono essere arrotondati, per facilitare la pulizia e la disinfezione.
5. Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di distribuzione di quella pulita deve farsi con mezzi distinti e con recipienti chiusi.
6. Un settore apposito e separato deve essere destinato a deposito della biancheria sudicia. Deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio e risciacquo a compartimenti separati, delle lisciviatrici, degli idroestrattori, degli essiccatori e del reparto di stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavorazione procedano in senso unico.
7. Le lavanderie ad umido devono essere fornite esclusivamente e abbondantemente di acqua potabile.

8. Anche tutti i lavatoi privati e quelli in servizio di collettività come convitti ecc. devono corrispondere alle suddette norme e sono sottoposti alla sorveglianza del Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente.
9. Gli ospedali e le case di cura ed istituti debbono in ogni caso provvedere con propri mezzi ad una corretta disinfezione della biancheria infetta. Di norma queste istituzioni provvedono al lavaggio della biancheria con propria lavanderia; nel caso in cui si ricorra a lavanderie esterne, è compito del Direttore Sanitario adottare idonee precauzioni ad evitare contagi infettivi e/o contaminazioni da materiali ionizzanti.
10. Le lavanderie a secco classificate industrie insalubri di seconda classe devono disporre di locali che, oltre alle caratteristiche di struttura suddetta, abbiano, in particolare, sufficiente cubatura ed adeguato ricambio d'aria, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art.101. I locali di queste lavanderie non debbono essere comunicanti con vani interrati o seminterrati.
11. La ventilazione naturale è assicurata da aperture di adeguate dimensioni a riscontro del vano d'ingresso, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
12. Nei locali provvisti di due porte contigue, sulla stessa parete, anche quella non riservata all'ingresso deve essere apribile in senso verticale.
13. Quando è impossibile fare aperture di riscontro bisogna provvedere, con opportuni impianti, ad immettere aria dall'alto e dal lato opposto al vano d'ingresso, in quantità tale da garantire nel locale una pressione positiva rispetto all'esterno.
14. In ogni caso, i locali devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa d'aria all'esterno e bocca di aspirazione sita in basso, in prossimità della macchina lavatrice, mediante idonei elettroaspiratori capaci di espellere in 2 minuti un volume d'aria pari alla cubatura del locale evitando che l'aria allontanata possa penetrare in ambienti vicini; la canna di ventilazione pertanto dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.
15. Ove le caratteristiche ambientali lo esigano, la macchina lavatrice deve essere collocata, in apposito idoneo vano, con adeguato ricambio d'aria.
16. Durante il funzionamento della macchina il periodo di asciugamento deve essere protratto fino al recupero totale dell'ultima goccia di solvente contenuta nell'aria di

ricircolo interno di condensazione, si che nella successiva fase di deodorazione degli indumenti si abbia ad espellere aria priva di vapori o di altro solvente usato.

17. Per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchi a fuoco diretto o comunque mezzi irradianti calore ad alta temperatura (braceri, stufe, resistenze elettriche scoperte e simili).

18. E' fatto, inoltre, divieto di tenere e usare solvente in recipienti scoperti, di compiere qualsiasi operazione tecnica all'aperto e sotto tettoie, di fumarie nei laboratori.

19. Il personale addetto alle lavanderie a secco deve essere sottoposto a cura del proprietario alle visite preventive e periodiche in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

20. Il personale addetto alle lavanderie deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria e deve essere sottoposto alla vaccinazione antitifica.

21. Nelle lavanderie in cui si usano solventi organici di qualunque natura vi devono essere idonei sistemi di captazione e di abbattimento delle emissioni in modo da non arrecare molestie o danno al vicinato.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depurazione idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm.

Per impedimenti di natura tecnica, per vincoli urbanistici possono essere adottate soluzioni diverse e alternative (fognatura).

Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

a) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;

b) la pulizia dei filtri deve essere effettuata da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);

c) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate: la ditta dovrà, comunque,

documentare con idonee specificazioni i quantitativi di solventi usati e il conferimento dei rifiuti a ditte esterne;

d) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio di ogni ciclo.

22. Nelle lavanderie in cui vi sia produzione di rifiuti classificabili tra gli speciali o tra i tossici e nocivi, gli stessi devono essere stoccati e conferiti a ditte autorizzate e secondo le modalità prescritte dalle leggi vigenti in materia.

23. I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti di materiale impermeabile e lavabile. Essi devono essere ritenuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica e all'uopo certificati a mezzo di visite periodiche.

24. E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o lettereschi di ammalati di malattie trasmissibili, che dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderie autorizzate dal Servizio di Igiene Pubblica sul cui territorio si svolge l'attività a prescindere dalla provenienza della clientela.

Art. 101 (Industrie insalubri)

1. Per la classificazione e la tenuta del registro delle industrie insalubri devono essere osservate le disposizioni contenute negli artt. 216 e 217 del T.U. approvato dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché nel Regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901, n. 45.

2. Per la classificazione delle industrie insalubri si seguono le disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al citato art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie.

3. Non è consentito, in ogni caso, l'insediamento produttivo delle aziende insalubri 1^a classe, nell'ambito delle zone residenziali, se il Comune è dotato di zone industriali ed artigianali.

Art. 101 bis (Incentivi per la qualificazione delle attività economiche nel centro Storico)

Così come previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 11, pubblicata sul B.U.R.P. del 01.08.2003, il Comune, in presenza di un Piano di sviluppo e promozione dei

centri storici, autorizza l'apertura di esercizi di vicinato e di somministrazione pubblica di alimenti e bevande, anche su una superficie inferiore ai 25 m. e con la presenza di un solo WC adatto anche ai portatori di handicap.

CAPO VII

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

Art. 102 (Presidi ospedalieri)

1. Per la costruzione e l'ampliamento dei presidi ospedalieri pubblici e privati vanno osservate le norme contenute nel D.C.G. 20 luglio 1939 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per lo smaltimento dei rifiuti rivenienti dalle strutture ospedaliere di cui al primo comma deve essere osservata la normativa contenuta nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e D.L.vo 22/97 successivamente modificato ed integrato, nonché quella contenuta nelle relative disposizioni regolamentari di carattere attuativo.
3. Deve essere rispettata la speciale normativa sulle radiazioni ionizzanti e sulla tutela della popolazione riveniente dall'uso delle radiazioni stesse di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, D. Lgs. n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Dovranno essere, altresì, osservate le speciali disposizioni di Legge sull'uso e sullo smaltimento di sostanze radioattive.
5. Deve essere anche rispettata la normativa sull'impiego dei gas tossici prescritta dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
6. Per quanto riguarda lo smaltimento dei liquami devono essere osservate le norme contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 319, e relativi regolamenti attuativi.
7. Per quanto attiene gli ambienti di lavoro devono essere osservate le norme di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, D. Lgs. n.626/94 e n. 242/96.
8. Per le attività implicanti la conservazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande devono essere osservate le disposizioni contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nel D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e nelle direttive e regolamenti comunitari.

9. Devono essere osservate tutte le norme all'uopo previste negli strumenti urbanistici locali e relativi regolamenti nonché tutte le disposizioni attinenti le strutture e le attività ospedaliere contenute nelle leggi statali e regionali.

Art. 103 (Case di cura private)

1. Per le case di cura private devono essere osservate le disposizioni contenute nel D.M. 5 febbraio 1977 e nella L.R. 30 maggio 1985, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Devono essere osservate tutte le disposizioni attinenti le materie contenute nel precedente articolo.

Art. 104 (Ambulatori e poliambulatori)

1. Per gli ambulatori ed i poliambulatori devono essere osservate tutte le prescrizioni di ordine igienico-sanitario contenute nella Circolare dell'Assessorato Regionale alla Sanità n. 24/17624/412/4 del 25 luglio 1989, nel D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, nel D. P. R. 14.01.97 (atto di indirizzo alle Regioni) e nel presente Regolamento.

Art. 105 (Servizi di assistenza per le persone anziane)

1. I requisiti igienico-funzionali per gli immobili in cui si svolgono attività di assistenza alle persone anziane, si applicano, osservate le prescrizioni di carattere generale previste dal presente Regolamento, le norme contenute nella L.R. 31 agosto 1981, n. 49, e nel Reg.R. 9 maggio 1983, n. 1, contenente standard strutturali e organizzativi dei relativi servizi. Si applicano inoltre gli standard previsti dal D.P.C.M. 22. dicembre 1989 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di strutture sanitarie e residenziali per anziani non autosufficienti.

2. Sono anche applicabili, per la classificazione, le istruzioni contenute nella Circolare n. 1667 dell'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali pubblicata sul B.U.R. n. 169 del 6 novembre 1986 e successive modificazioni.

Art. 106 (Strutture socio-sanitarie)

1. Le strutture di assistenza sociale e socio-sanitaria ad utilizzazione diurna, presso le quali non è previsto il pernottamento degli ospiti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) locali ampi, aerati, illuminati e con condizioni micro-climatiche che rispettino le norme igieniche già previste in materia di igiene edilizia dal presente Regolamento e tali da rendere gradevole il soggiorno per gli assistiti ed il personale addetto;

b) dotazione di arredi e suppellettili funzionali in rapporto alle caratteristiche fisiche e psico-fisiche degli assistiti;

c) locali per l'attesa, il soggiorno, le attività specifiche svolte dagli operatori;

d) servizi igienici in numero di uno ogni otto frequentatori, distinti per sesso e con un numero minimo di due, oltre a servizi igienici, distinti per sesso, per il personale in numero proporzionale di uno ogni dieci addetti simultaneamente presenti;

e) nell'ipotesi di somministrazione di pasti, le cucine, le mense ed i servizi annessi devono essere conformi alle norme del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, alle norme del presente Regolamento in materia, nonché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2 L. 30 aprile 1962, n. 283.

2. Tutte le strutture immobiliari di cui al precedente comma, nonché gli accessi ai locali devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di barriere architettoniche e con le norme in materia di sicurezza.

3. Per le strutture presso le quali è ammesso il pernottamento degli assistiti, oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, in mancanza di specifica normativa di settore, devono essere osservate le disposizioni contenute nella normativa regionale richiamata nel precedente art. 105.

4. Le strutture socio-sanitarie di cui ai commi uno e tre devono essere munite di specifica autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. territorialmente competente.

5. Per i servizi residenziali e non residenziali per minori si applicano le norme e gli standard di cui al Regolamento Regionale 6 giugno 1990, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 107 (Ambulatori veterinari)

1. Gli ambulatori veterinari che devono, comunque, rispettare le norme igieniche di carattere generale previste dal precedente art. 104, devono essere in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:

- a) essere preferibilmente allocati in immobili di tipo unifamiliare;
- b) nell'ipotesi in cui siano allocati in immobili condominiali devono essere situati al piano terra ed avere accesso diretto dalla pubblica strada ed essere riservati esclusivamente all'assistenza di animali di piccola taglia;
- c) deve essere previsto un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni prodotte dagli animali assistiti e dei ROT;
- d) in ogni caso devono essere adottate idonee misure per garantire la quiete degli abitati circostanti.

2. Non può essere autorizzato l'esercizio di cliniche veterinarie con degenza degli animali assistiti in centri abitati.

Art. 108 (Farmacie)

1. I locali destinati a farmacia debbono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti sempre in ottime condizioni di ordine e pulizia.

2. Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici.

3. L'altezza degli ambienti di lavoro e di vendita deve essere di almeno m. 3 ed è vietato destinare a tale uso locali sotterranei o seminterrati.

4. Nei locali di vendita, lo spazio riservato al pubblico deve avere una superficie non inferiore ad un terzo della intera superficie.

5. I soppalchi sono ammessi alle condizioni prescritte dal precedente art. 95.

6. La farmacia deve disporre di adeguati locali di servizio ed avere costante, naturale controaerazione ed una buona illuminazione naturale.

7. Il tavolo di preparazione deve essere dotato di cappa di raccolta dei vapori, collegata con condotto autonomo di esalazione sfociante all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molestia al vicinato.

8. Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei nei quali siano, con mezzi naturali o con sistemi artificiali, assicurate condizioni microclimatiche favorevoli alla buona conservazione dei farmaci.

9. Allo stesso fine la farmacia deve esser dotata di frigoriferi ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente Farmacopea Ufficiale.

Art. 109 (Depositi di prodotti farmaceutici)

1. I depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico-chirurgici debbono essere ubicati in locali aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da spazio pubblico, in modo da assicurare la sorveglianza da parte degli organi di vigilanza.

2. Detti depositi debbono essere mantenuti in buone condizioni di ordine e di pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere termostatiche per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme della F.U..

3. Gli ambienti destinati al personale debbono corrispondere ai requisiti del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, ed alle norme igieniche di ordine generale stabilite dal presente Regolamento.

Art. 110 (Esercizi di vendita di presidi medico-chirurgici)

1. Per i requisiti igienici dei locali per l'esercizio di vendita dei presidi medico-chirurgici si applica la disciplina prevista ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del precedente art. 108 del presente Regolamento.

Art. 111 (Strutture di terapia fisica e di riabilitazione)

1. Per le strutture di terapia fisica e di riabilitazione devono essere osservate le prescrizioni di ordine igienico-sanitario contenute nella Circolare dell'Assessorato Regionale alla Sanità n. 24/17624/412/4 del 25 luglio 1989 e nel D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.R. 14.01.97.

Art. 112 (Stabilimenti termali)

1. Per l'esercizio di stabilimenti termali e per cure idropiniche, osservate le vigenti disposizioni di Legge in materia mineraria per la ricerca delle acque e la determinazione del relativo bacino, si rinvia all'art. 194 del T.U. delle leggi sanitarie

ed alle norme contenute nel Titolo II del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VIII

STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

Art. 113 (Alberghi e pensioni)

1. Le caratteristiche igienico-edilizie degli alberghi, pensioni, locande, dormitori e simili e le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme, di cui al R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, (Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi) modificato con D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437.

2. Per l'apertura di tali esercizi, è necessaria l'autorizzazione del Sindaco a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene Pubblica, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

3. L'autorizzazione sanitaria ha validità biennale per quegli esercizi di ospitalità le cui caratteristiche siano tali da consentirne l'uso in qualsiasi stagione dell'anno, in particolare per quanto concerne la dotazione di mezzi idonei di riscaldamento.

Il parere del Servizio di Igiene Pubblica per il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma deve essere reso nel termine di 60 giorni. Qualora nel predetto termine non intervenga un parere negativo l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata, previa presentazione di autocertificazione attestante la sussistenza di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e fatto salvo, comunque, l'obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria competente.

(1)

4. Quando gli alberghi e gli altri esercizi restino chiusi per oltre 3 mesi, i titolari hanno l'obbligo di comunicare la data di riapertura degli esercizi stessi almeno 60 giorni prima al Servizio di Igiene Pubblica, il quale dovrà effettuare i prescritti controlli. La riapertura è subordinata al parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica, da comunicare al Sindaco. Il parere del Servizio di Igiene Pubblica deve essere reso nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della data di riapertura, ove nel termine

suindicato non intervenga un parere negativo, l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata semprechè venga contestualmente autocertificata dal richiedente la sussistenza di tutti i requisiti di legge in materia di Igiene e Sanità Pubblica.

Qualora la chiusura si protragga per oltre un anno, sarà richiesto il rilascio di nuova autorizzazione. (1)

5. Qualora gli esercizi di cui innanzi siano muniti di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, quali ristoranti, bar e simili, i locali medesimi. le attrezzature e il personale addetto, anche temporaneamente, sono soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, e dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. Il restante personale che presta servizio negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande non può essere assunto in servizio se non munito di certificato medico di data recente o comunque, non anteriore a 3 mesi dalla data di assunzione, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica, attestante la sana costituzione e l'esenzione da malattie contagiose. (1)

6. E' fatto, in conseguenza, divieto ai proprietari o conduttori degli esercizi sopra menzionati di assumere a tempo determinato o indeterminato personale sprovvisto del dovuto certificato. Tale certificato è obbligatorio anche per i proprietari o conduttori, nonché per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio sistematicamente negli esercizi stessi. (1)

7. Il personale in servizio presso le strutture previste dal presente articolo, qualora contragga una malattia infettiva o diffusiva deve informare il proprio datore di lavoro. Tale personale deve essere immediatamente allontanato dal lavoro. Il personale stesso, per poter tornare in servizio, dovrà sottoporsi al controllo del Servizio di Igiene Pubblica. (1)

8. Nel caso di interruzione del Servizio per malattia o per altre ragioni, per un periodo superiore a tre mesi, il personale, prima di riprendere il Servizio, dovrà sottoporsi a controllo.

9. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modifiche.

10. [Qualora gli esercizi di cui innanzi siano muniti di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, quali ristoranti, bar e simili, i locali

medesimi, le attrezzature e il personale addetto sono soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, e dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.]

(2)

11. Gli alberghi, le pensioni e locande debbono avere accesso diretto e esclusivo dalla pubblica via e comunque da spazi di uso pubblico e non possono essere ubicati all'interno di fabbricati addetti ad abitazioni private. Restano salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Le autorizzazioni già rilasciate a strutture non in possesso dei requisiti possono essere rinnovate su motivata e documentata richiesta degli interessati soltanto per un ulteriore periodo non superiore a 3 anni. (1)

12. Devono essere osservate le disposizioni di legge in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

13. Per i servizi igienici si applicano le norme previste dal presente Regolamento e, per l'Igiene del lavoro, le norme contenute nel D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 114 (Affittacamere)

1. L'attività di affittacamere deve essere autorizzata dal Sindaco previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene Pubblica.

2. Le camere di affitto in ogni caso debbono corrispondere alle prescrizioni in vigore per l'edilizia residenziale privata.

3. L'accesso ai servizi igienici dovrà in ogni caso essere disposto in modo da evitare il passaggio attraverso altre camere da letto o la cucina dell'appartamento.

4. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

Art. 115 (Abitazioni collettive)

1. I collegi, convitti ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità a qualsiasi titolo costituite, con esclusione di quelle dei servizi sociali a carattere assistenziale sottoposte a specifica normativa regionale, devono disporre di:

- a) dormitori, distinti per sesso, con una superficie non inferiore a mq. 6 e mc. 18 per ogni posto letto, riducibili a mq. 5 e mc. 15 per strutture destinate a minori di anni 12;
- b) refettori con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente, riducibili a mq. 0,80 per strutture destinate a minori di anni 12;
- c) cucina di superficie non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq. 16, dotata di celle frigorifere e dispense;
- d) gruppi di servizi, distinti per sesso, composti di una latrina ogni 6 persone, un lavabo ogni 3 ed una doccia per ogni 6. Le latrine devono essere aerale ed illuminate direttamente dall'esterno, disimpegnate da un'ampia antilatrina;
- e) locale e guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali, convenientemente aerato;
- f) lavanderia, o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
- g) locali per l'assistenza sanitaria, costituiti da un ambulatorio ed una infermeria con un letto ogni 25 utenti, sistemati in camere da non più di 4 letti è dotata di servizi propri e distinti per sesso;
- h) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione per biancheria e suppellettili.

2. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale e, nel caso di istituti che esercitano servizi sociali a carattere assistenziale, dovranno essere rispettati gli standard di cui al R.R. 1/93 così come modificato ed integrato.

3. In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi le disposizioni di cui al D.C.G. 20 maggio 1928 ed art. 28 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 per la lotta contro le mosche ed altri artropodi vettori.

4. L'apertura è autorizzata dal Sindaco su parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 116 (Dormitori pubblici)

1. I locali destinati a dormitori pubblici notturni devono essere separati per i due sessi e devono avere:

- a) le pareti rivestite, sino a m. 2 dal suolo, di materiale di facile pulitura;
 - b) i letti distribuiti in modo che corrisponda almeno mq. 6 di superficie e mc. 18 per posto letto;
 - c) un servizio igienico almeno per ogni 6 letti;
 - d) un servizio per la disinfezione e disinfestazione degli individui, dei panni, delle biancherie e dei letti, nonché un servizio per la bonifica individuale;
 - e) allacciamento alla rete idrica urbana ed avere un numero di rubinetti con lavandini necessari alla pulizia del corpo, in ragione di un lavandino per ogni 6 ospiti.
2. Tutti i locali debbono essere tenuti con la massima pulizia, illuminati con luci notturne ed uniformati a tutte le regole dell'igiene.
 3. Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a richiedere l'intervento medico per i primi e più urgenti soccorsi.
 4. L'apertura è autorizzata dal Sindaco su parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 117 (Villaggi turistici)

1. Si definisce villaggio turistico una struttura fissa ove sia possibile il soggiorno ed il pernottamento degli ospiti, l'erogazione e la somministrazione di pasti e bevande, l'esercizio di attività ludiche, sportive e quant'altro possa essere considerato utile a fini ricreativi, d'impiego del tempo libero o per lo svolgimento di attività di interesse sociale.

Si applicano, in materia, le disposizioni contenute nella L.R. 3 ottobre 1986, n. 29, (Suppl. al B.U.R. n. 156 del 18 ottobre 1986).

Per la classificazione si applica la tabella allegata all'art. unico della L.R. 24 ottobre 1986, n. 33 o della successiva normativa in materia.

2. L'apertura e la gestione dei villaggi turistici è subordinata, tra l'altro, anche alla richiesta ed al rilascio di apposita autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco su parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'A.U.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo. Detta

richiesta deve essere corredata da elaboratori tecnici comprendenti le planimetrie dell'insediamento, i disegni relativi agli impianti e le relazioni tecniche su tutte le attività da svolgersi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è soggetta a rinnovo annuale.

Decorsi 60 giorni dalla data della richiesta, sempre che sia intervenuto il provvedimento di rinnovo, l'autorizzazione sanitaria si intende tacitamente rinnovata a seguito di presentazione al competente servizio della Azienda USL di autocertificazione attestante il permanere di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione.

E' comunque fatto obbligo alle Aziende USL di procedere sollecitamente ai necessari controlli. (1)

4. L'autorizzazione sanitaria di cui al precedente comma 2 deve essere successiva e condizionata al rilascio di eventuali altre autorizzazioni sanitarie con particolare riferimento:

- a) alla normativa sull'approvvigionamento idrico;
- b) alla normativa in materia di smaltimento di liquami di fogna ed autorizzazione agli scarichi;
- c) alla normativa sulla ricettività alberghiera;
- d) alla normativa sugli alimenti e bevande;
- e) alla normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- f) alla normativa antinfortunistica;
- g) alla normativa sui pubblici spettacoli;
- h) alla normativa in materia di barriere architettoniche;
- i) alla normativa sulla balneazione, ove necessario;
- l) all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento nel caso vengano svolte attività equestri o, comunque, attività che prevedano il soggiorno e la presenza di animali;
- m) all'osservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento in materia di smaltimento di rifiuti solidi.

5. E fatta, comunque, salva la vigente normativa statale, regionale e locale in materia di altre eventuali attività soggette a rilascio di autorizzazioni specifiche.

6. I villaggi turistici, in ogni caso, devono essere dotati di:

- a) approvvigionamento idrico di almeno 300 litri per persona e per giorno, di cui almeno un terzo con caratteristiche conformi al consumo umano; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;
- b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma del D. Lgs.152/99, e di quant'altro previsto al riguardo dal presente Regolamento e dal Regolamento Regionale n. 1/88;
- c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore a temperatura mediamente di 15 gradi degli stessi, nel rispetto delle normativa vigente (SD.Lvo 22/97 e successive modificazioni) (4) e di quant'altro previsto al riguardo dal presente Regolamento, e comunque nel rispetto del regolamento comunale sui rifiuti.

La prescrizione relativa ai locali per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti è da intendersi valida sempreché compatibile con le norme urbanistiche vigenti; (3)

- d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza su tutta la superficie del villaggio, con particolare riguardo agli impianti tecnologici;
- e) di infermeria di superficie non inferiore a mq. 16 con medico responsabile e un infermiere professionale, quest'ultimo presente nel villaggio 24 ore su 24 nell'ipotesi in cui il complesso turistico sia in grado di ospitare un numero di persone superiore a 500 unità e nel caso la struttura stessa disti più di Km. 10 dal più vicino centro abitato provvisto di regolare servizio di guardia medica. Per le strutture con capacità ricettiva superiore a 1000 unità, compresi i lavoratori residenti, è obbligatoria la presenza anche di un medico 24 ore su 24. Per le strutture con capacità ricettiva al di sotto delle 500 unità o con distanze inferiori Km. 10 da un centro abitato provvisto di guardia medica è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di Igiene Pubblica della USL competente per territorio.

Resta in facoltà dei titolari di più villaggi contigui con distanza, comunque, non superiore a 2000 metri di consorzarsi per la gestione delle modalità di erogazione

dell'assistenza sanitaria conforme alle prescrizioni del presente articolo, fermo restando che per la determinazione dell'assetto organizzativo si fa riferimento alla somma delle singole capacità ricettive; (3)

f) di servizi igienici a servizio delle camere di soggiorno nel rispetto delle norme previste per la ricettività turistica all'aperto, nonché di gruppi di servizi per le aree destinate ad attività comuni e sportive secondo le norme, al riguardo, previste dal presente Regolamento (3).

Art. 118 (Campeggi)

1. Per l'apertura e la gestione dei campeggi si osservano le disposizioni contenute nella L.R. 20 giugno 1979, n. 35, come modificata ed integrata dalla L.R. 3 ottobre 1986, n. 29 e nel relativo Reg.R. 21 luglio 1980, n. 1. Si applicano, per la classificazione, le disposizioni contenute nella citata L.R. 3 ottobre 1986, n. 29, come modificata dall'art. unico della L.R. 24 ottobre 1986, n. 33.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni indicate nel primo comma, si applica la normativa statale, regionale e locale, nonché quanto contenuto nel presente Regolamento.

3. L'apertura e la gestione dei campeggi e delle strutture agli stessi assimilabili e subordinata, tra l'altro, alla richiesta ed al rilascio di specifica autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

4. L'autorizzazione di cui al presente comma ha carattere generale (1).

Art. 119 (Soggiorni di vacanza per minori)

1. I locali e gli immobili da adibire a soggiorno di vacanza per minori sono soggetti ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco su conforme parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio, al quale compete anche la vigilanza igienico-sanitaria.

2. Per i predetti soggiorni di vacanza per minori, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 115.

3. Tutte le attività, comprese quelle di ristorazione, sono soggette alla specifica normativa statale, regionale e locale in materia, ivi compresa quella prevista dal presente Regolamento.

4. Nelle ipotesi di integrazione di soggetti portatori di handicap devono essere osservate tutte le disposizioni contenute nella speciale normativa, ivi compresa quella relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Le attività di integrazione socio-sanitaria dei soggetti portatori di handicap devono essere svolte da personale specializzato d'intesa con i servizi riabilitativi della A.A.U.S.L. competente per territorio.

6. Deve essere, in ogni caso, assicurata l'assistenza medica, infermieristica e sociale.

Art. 119 bis

Disciplina generale delle strutture ricettive non alberghiere: l'attività delle strutture ricettive extralberghiere rimane comunque soggetta alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 2. 8. 93, n. 12.

CAPO IX

STRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Art. 120 (Locali di pubblico spettacolo)

1. I teatri, i cinema e in genere tutti gli edifici o locali adibiti a pubblici spettacoli, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero dei posti, ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici o con impianti di condizionamento di aria. La cubatura non deve essere in ogni caso inferiore a mc. 4 per persona. (1)

2. Ogni locale di cui al precedente comma deve essere provvisto di almeno 2 servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca con regolare antilatrina divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di 100 pubblici utenti.

3. Ogni latrina, distinta per i due sessi, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da una antilatrina, munita di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica, corredato di erogatore di sapone liquido o in polvere e di asciugatura elettrica o monouso.

4. Tanto la latrina che l'antilatrina devono essere ventilate direttamente dall'esterno. Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso sistemi di aerazione artificiale. Ogni locale deve, in ogni caso, disporre di almeno un servizio igienico accessibile a portatori di handicap secondo le vigenti disposizioni in materia di barriere architettoniche.

5. Ogni locale di ritrovo, o esercizio, o stabilimento, deve essere dotato di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione dei frequentatori ed in numero adeguato alla ricettività del locale.

6. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere tali da garantire una immissione di aria esterna non inferiore a mc. 30 per persona per ora.

7. La velocità di immissione e di estrazione dell'aria nelle zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di mt. 2 non deve superare in ogni caso mt. 0,7 al secondo.

Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere le seguenti condizioni ambientali di benessere:

-d'estate: temperatura interna non inferiore di oltre 7° C rispetto all'esterno - umidità relativa compresa tra il 40-50%

-d'inverno: temperatura interna tra 18-20° C - umidità relativa compresa tra il 40-60%.

Termometri ed igrometri di controllo devono essere installati in almeno due punti del locale, opportunamente stabiliti.

8. Nei locali di cui al presente articolo è fatto divieto di fumare e devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta "vietato fumare", in numero non inferiore a tre, disposti almeno due all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso, salvo il disposto dell'art. 4 L. 11 novembre 1975, n. 584.

9. Per quant'altro non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni generali del presente Regolamento e della Circolare 16/51 del Ministero degli Interni, e successive Modifiche, nonché tutte le norme di sicurezza, anche costruttive e di arredamento, prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di protezione civile.

Sono fatte salve le prescrizioni in materia impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la competenza in materia dei Vigili del Fuoco.

10. I posti a sedere debbono distare dallo schermo almeno la metà della diagonale trasversale dello schermo e, comunque, mai meno di m. 6, se disposti sul fronte dello schermo; quelli disposti lateralmente al fronte dello schermo debbono distare almeno i 3/4 della diagonale trasversale dello schermo.

11. I sedili debbono essere dotati di schienali e di braccioli di separazione da un posto all'altro, debbono essere puliti, facilmente pulibili e senza asperità (chiodi, scheggiature, ecc.) pericolose. Sono proibite le panche ed i posti in piedi.

12. L'impianto acustico deve essere disposto in modo da assicurare una buona udibilità in ogni punto della sala senza produrre fenomeno di eco e distorsione tale che la intensità dell'energia sonora al di fuori della sala stessa non rechi incomodo o molestia al vicinato. Devono porsi in atto opportune schermature alla diffusione sonora dall'interno all'esterno e viceversa.

13. Tutti i locali devono essere convenientemente illuminati. L'impianto di illuminazione normale deve essere predisposto in modo da dare accensione e spegnimento graduale. Deve, inoltre, essere installato un efficiente impianto di illuminazione sussidiario (di sicurezza). Le iscrizioni sulle porte delle uscite e delle latrine, le frecce indicatrici, quelle incorporate nei corridoi e gradini debbono risultare permanentemente accese e devono essere alimentate da entrambi gli impianti di illuminazione (quello normale e quello di sicurezza).

14. L'esercizio deve essere mantenuto in buone condizioni di pulizia; le latrine devono essere inoltre periodicamente disinfettate e protette dalle penetrazioni di insetti mediante installazione di reticelle alle finestre. All'inizio della stagione

cinematografica, deve essere eseguito un adeguato trattamento disinfettante contro gli insetti all'interno della sala, nei locali accessori e nelle pertinenze.

15. Nelle sale cinematografiche è vietata la vendita e la consumazione di generi e sostanze da cui possa derivare imbrattamento della pavimentazione con pregiudizio dell'igiene e del decoro.

Art. 121 (Impianti sportivi all'aperto e chiusi)

1. Per la costruzione di impianti sportivi all'aperto e chiusi si applicano le disposizioni previste in materia dalle vigenti leggi statali, regionali e regolamenti sugli impianti stessi, fatte salve le norme sulla sicurezza, nonché la normativa vigente in materia di Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli è quella sulla protezione civile.

2. Sono fatte salve tutte le norme previste dal presente Regolamento per tutte le attività collaterali all'esercizio degli impianti.

3. Ogni impianto deve essere dotato di almeno due servizi igienici con regolare antilatrina, divisi per sesso, fino a duecento possibili spettatori con l'aggiunta di un ulteriore servizio per un incremento di duecento altri utenti.

4. Gli impianti sportivi devono essere muniti di spogliatoi di sufficiente ampiezza in rapporto agli sport praticati in numero di almeno uno per ogni squadra con dimensioni di mq. 3 per ogni unità, nonché piastrellati per un'altezza di mt. 2, muniti di docce e servizi igienici, realizzati secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e dall'art. 120, si applicano, in quanto compatibili con le particolarità costruttive dei singoli impianti, le disposizioni contenute nel D.M. 10 settembre 1986 (G.U. n. 215 del 16 settembre 1986).

Art. 122 (Circoli ricreativi e culturali)

1. I circoli ricreativi e culturali devono essere allocati in ambienti che rispettino le norme previste dal presente Regolamento in materia di igiene abitativa.

2. Detti circoli devono essere ubicati in locali posti al piano terra o sopraelevato, con accesso diretto dall'esterno. Possono trovare collocazione anche nei piani superiori a condizione che non siano confinanti con appartamenti ad uso abitativo e, nel caso

confinino con locali ad uso uffici o a studi professionali, non debbono essere frequentati durante i normali orari di uso degli stessi.

3. I circoli ricreativi e culturali non possono essere tenuti in esercizio in locali interrati e seminterrati.

4. E' obbligatoria una dotazione di servizi igienici adeguata e proporzionata al numero dei frequentatori.

5. L'apertura di circoli culturali e ricreativi anche privati, in relazione alla loro destinazione d'uso, è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità comunale previo parere del Servizio di Igiene Pubblica della competente A.U.S.L..

Art. 123 (Arene estive)

1. L'apertura e la gestione delle arene estive devono soggiacere alla normativa sui pubblici spettacoli.

2. Il piano di calpestio delle arene estive deve essere pianeggiante, eventualmente in lieve pendenza, non superiore mai al rapporto 1/20, senza asperità e senza avvallamenti che possano costituire causa di inciampo, senza polvere sollevabile o fango;

3. Sono proibiti i gradini nelle corsie. Scale o gradini di accesso al locale, ed ai palchi devono corrispondere alle norme di P.S. In particolare i gradini devono essere segnalati con dispositivo illuminante, in modo da renderli visibili tanto a chi sale che a chi scende. I gradini debbono essere a pianta rettangolare con pedata di almeno 30 cm. ed alzata non superiore a cm. 17.

4. Dette norme non si applicano alle arene appositamente costruite secondo le norme vigenti per le sale cinematografiche.

5. Entro il recinto in prossimità dei confini dell'arena, non debbono trovarsi scoli di acqua, depositi di rifiuti, sorgenti di esalazioni moleste o nocive o altre fonti di insalubrità ambientale.

6. Entro l'arena non possono essere depositati materiali o attrezzature non strettamente attinenti alla attività propria del locale.

7. Per quanto concerne i servizi igienici si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 120, commi 2, 3, 4 del presente Regolamento.

8. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 10, 11, 12, 13, 14, 15 dell'art. 120 del presente Regolamento.

Art. 124 (Palestre e istituti di ginnastica)

1. L'apertura di palestre e di istituti di ginnastica ad uso diverso da quello scolastico è autorizzata dal Sindaco, acquisito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio.

2. Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono essere dotati di ventilazione diretta assicurata da apertura di superficie non inferiore a 1/8 di quella del pavimento; nel caso in cui non fosse possibile disporre di adeguata ventilazione naturale può, su parere del Servizio di Igiene Pubblica, essere ammessa la ventilazione artificiale dei locali nella misura di almeno 30 mc/aria/persona/ora.

Il parere di cui sopra deve tenere conto in ogni caso delle caratteristiche strutturali dei locali rispetto al tipo di attività svolta, alle condizioni microclimatiche (illuminazione, umidità, rumore, ionizzazione dell'aria, ecc.) e di sicurezza. Si deve, comunque, rispettare un'altezza minima di m. 3,50 e deve essere prevista un'uscita di sicurezza oltre l'ingresso principale. Dette strutture non possono essere allocate in ambienti interrati e seminterrati.

3. Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono disporre di spogliatoi distinti per sesso, di superficie non inferiore a mq. 20. Per ciascun utente presente devono essere disponibili non meno di mq. 1 di superficie all'interno dello spogliatoio. Devono, in ogni caso, essere provvisti complessivamente di almeno 2 WC; 2 lavabi; 6 docce. Tale dotazione deve essere integrata nella misura di 1 doccia per ulteriori 10 frequentatori oltre i primi 20, 1 WC ogni ulteriori 10 frequentatori ed 1 lavabo per ulteriori 20 frequentatori.

4. Tutte le palestre e gli Istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso a cui sono destinati devono assicurare la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma di professore di educazione fisica rilasciato dall'ISEF. (1)

5. Qualunque altro intervento effettuato di tipo curativo deve prevedere la presenza di un Direttore medico, nonché di personale professionalmente abilitato all'esercizio

delle professioni sanitarie ausiliarie e delle corrispondenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie (terapisti delle diverse specialità, massofisiochinesiterapisti, massaggiatori, ecc.).

6. Tutti gli impianti previsti dal presente articolo devono osservare le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche, nonché quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Ove vengono praticati interventi di tipo curativo, gli impianti devono adeguarsi altresì ai requisiti e agli standard previsti per gli impianti destinati ad attività sanitarie e assistenziali (1).

Art. 125 (Parchi giochi)

1. I parchi giochi, sia pubblici che privati con accesso al pubblico o usati da associazioni di qualsiasi natura, devono essere realizzati in zone lontane da fonti di inquinamento.

2. Devono essere recintati o, comunque, con accorgimenti tali da evitare l'ingresso di autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi a motore.

3. Deve essere evitata anche la possibilità che i minori possano facilmente raggiungere all'esterno le vie di traffico.

4. Tutti gli impianti in esercizio nei parchi giochi devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

5. Devono essere previsti e posti in opera servizi igienici in numero proporzionato al bacino di utenza di riferimento secondo le prescrizioni all'uso impartite dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio.

6. L'eventuale gestione di chioschi o locali per la ristorazione e la vendita di alimenti e bevande è subordinata all'osservanza delle prescrizioni in materia del presente Regolamento e della relativa normativa statale e regionale.

7. Sono, comunque, fatte salve, ove ed in quanto necessarie, le prescrizioni della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.

Art. 126 (Piscine)

1. Per quanto attiene la disciplina delle caratteristiche costruttive, di manutenzione e di gestione delle piscine di uso pubblico si applicano le norme emanate dal Ministero

della Sanità: atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sulla G.U. del 17 febbraio 1992 S.O. n. 32 in conformità ai provvedimenti e alle direttive nazionali e regionali. (1)

Art. 127 (Stabilimenti balneari)

1. L'apertura di stabilimenti balneari, sia aperti al pubblico che facenti parte di complessi turistici dove essere autorizzata dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

2. Stabilito che, per ogni persona, in uno stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq. 3, si considera come numero massimo di utenze ammissibili, il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni utenza. (1)

3. Il numero massimo delle cabine non può essere superiore ad 1/6 del numero delle utenze massime ammissibili, fermo restando che il numero di utenze ammissibili per ogni cabina non può essere superiore a 8 unità.

Le cabine, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,10 e una superficie minima di mq. 2,50. Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione: un sedile, un appendiabiti, uno specchio, un cestino portarifiuti.

La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una perfetta pulizia. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate con periodicità giornaliera.

Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo e di larghezza minima di m. 1. (1)

4. Il numero minimo dei WC, complessivamente, non può essere inferiore a 1/30 del numero delle cabine-spogliatoio.

I servizi devono essere separati per i due sessi; per gli uomini deve essere previsto anche un adeguato numero di orinatoi. Tutti i W.C., siano essi destinati agli uomini

che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove devono essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazioni e caratteristiche previste nel presente Regolamento.

5. Ogni stabilimento balneare deve possedere i seguenti requisiti: approvvigionamento con acqua potabile; smaltimento liquami conforme alla legislazione statale e regionale vigente; raccoglitori per rifiuti in numero e capacità sufficienti, lavabili, tali da evitare il gocciolamento nonché la presenza di insetti.

6. Gli stabilimenti balneari devono essere accuratamente mantenuti. Pertanto, si deve provvedere alla pulizia quotidiana degli arenili, con cernitura, manuale o meccanica, della sabbia. Si deve, inoltre, provvedere alla disinfezione e disinfestazione quotidiana dei servizi igienici, nonché alla disinfestazione settimanale degli arenili con rimescolamento profondo della sabbia.

7. Ogni stabilimento balneare deve essere provvisto di idonei sistemi di soccorso e di primo intervento sanitario, secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente per le piscine.

8. Per la gestione di locali o chioschi per la somministrazione o vendita di sostanze alimentari e bevande, si devono osservare le disposizioni contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283, e nella L. 26 febbraio 1963, n. 441, nonché nel Regolamento D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e quanto contenuto nel presente Regolamento.

9. Si devono, comunque, osservare le norme in materia di igiene e sanità pubblica prescritte dalla Capitaneria di Porto competente per territorio.

10. Tutte le spiagge e le zone costiere non date in concessione devono costantemente essere tenute pulite a cura dei competenti servizi comunali.

11. I requisiti prescritti nel presente articolo si applicano anche agli stabilimenti balneari già in esercizio.

Il termine per l'eventuale adeguamento a norma è fissato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art 257 comma 2, avuto riguardo alle particolari situazioni locali (5).

Art. 128 (Parco archeologico)

Nella zona individuata dall'Amministrazione Comunale come parco archeologico:

1) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207.

2) Tutte le altre attività effettuate nel parco archeologico devono essere effettuate nel rispetto quanto previsto dal vigente regolamento.

CAPO X

STRUTTURE EDUCATIVE E CULTURALI

Art. 129 (Asili nido)

1. Per la costruzione e la gestione degli asili-nido si applicano le disposizioni contenute nella L. 6 dicembre 1971, n. 1044, e nella L.R. 3 marzo 1973, n. 6.

2. Gli asili nido devono essere ispezionati da un medico del Servizio di Igiene Pubblica e/o da un assistente sanitario dello stesso servizio con frequenza bimestrale.

3. Tutto il personale deve essere in possesso del libretto di idoneità previsto dall'art. 14 L. 30 aprile 1962, n. 283.

4. E' fatto obbligo al responsabile sanitario e/o alla coordinatrice di comunicare con immediatezza al Servizio di Igiene Pubblica ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva e contagiosa che si verifichi nei bambini ospitati.

Art. 130 (Nurseries)

1. L'apertura e l'esercizio di nurseries e simili, locali nei quali si accolgono temporaneamente e nelle sole ore diurne fanciulli in età prescolastica, affidati all'assistenza privata, sono sottoposte ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. Per i requisiti igienico-edilizi, di attrezzature, di articolazione e di esercizio di tali istituzioni, si fa riferimento alla normativa sugli asili nido e sulle scuole materne, tenendo conto dell'età e del numero dei bambini accolti, della durata del loro soggiorno, del numero e della qualificazione delle persone addette.

2. I locali nei quali i bambini vengono ospitati non possono essere adibiti ad altro uso, non debbono contenere altri mobili od arredi all'infuori di quelli necessari ai bambini. Debbono, inoltre, essere mantenuti in condizioni di ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati.

Art. 131 (Scuole pubbliche)

1. La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari secondarie di primo (medie) e secondo grado sono fissati dal D.M. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate e relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) modificato con D.M. 13 settembre 1977 (G.U. n. 338 del 13 dicembre 1977) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla normativa riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi della L. 5 agosto 1975, n. 412, (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento) si applicano le norme fissate dall'art. 7 della stessa legge.

3. Per quanto attiene al servizio di medicina scolastica si applicano le norme in materia previste dal D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, e dal D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518. Compete al Servizio di Igiene Pubblica la vigilanza igienico-sanitaria sulle scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado sia direttamente, sia tramite i servizi di medicina scolastica.

4. Le aule a piano terreno devono essere cantinate o provviste di vespaio ed avere il pavimento sopraelevato rispetto al terreno circostante.

5. E' obbligatorio provvedere alla disinfezione continua dei servizi igienici, alla periodica pulizia dei serbatoi di accumulo H₂O potabile ove esistenti, alla disinfestazione periodica almeno ogni trimestre ed ogni qualvolta le scuole siano usate per usi diversi da quelli istituzionali.

6. Le operazioni di disinfezione e disinfestazione devono essere effettuate esclusivamente con materiali, sostanze e metodi indicati dal competente Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 132 (Istituti privati di istruzione)

1. Per gli istituti privati di istruzione di ogni ordine e grado, comprese le autoscuole, i corsi di formazione professionale si applicano i parametri previsti dal presente Regolamento per le scuole pubbliche, facendo, comunque, salve le prescrizioni di cui alla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 377 del 9 dicembre 1987 (G.U. n. 297 del 21 dicembre 1987), le quali prevedono un rapporto spazio/allievo non inferiore a m. 1,20/alunno con riferimento alla superficie netta dell'aula.
2. L'apertura deve essere autorizzata dal Sindaco previo parere favorevole del competente Servizio di Igiene Pubblica, al quale compete anche la vigilanza igienico-sanitaria.
3. I locali devono essere muniti di agibilità specifica all'uso e devono avere ingressi separati ove allocati in edifici condominiali.
4. E' fatto divieto di adibire all'uso di cui al presente articolo locali interrati o seminterrati.

Art. 133 (Biblioteche e Musei)

1. Le biblioteche ed i musei, sia pubblici che privati, aperti al pubblico o di uso pubblico devono essere allocati in ambienti idonei, con altezza non inferiore a m. 3,00, con sufficiente aerazione, sia naturale che integrata con impianti di ventilazione e condizionamento secondo i parametri previsti nel Capo IV del Titolo II del presente Regolamento relativo alla disciplina dell'igiene abitativa.
2. I locali adibiti a biblioteca e/o museo devono essere, inoltre, illuminati in modo idoneo rispetto alle finalità perseguite e, comunque, non inferiore a 500 lux sul piano di lettura.
3. I citati locali devono disporre di idonei servizi igienici per il pubblico, divisi per sesso, dislocati almeno una coppia per piano e muniti di antibagno.
4. Devono essere previsti idonei servizi igienici e spogliatoi, distinti per sesso, per il personale addetto e nel rispetto delle disposizioni, in merito, previste nel presente Regolamento.

5. Gli uffici di gestione dei relativi servizi devono possedere i requisiti propri dell'igiene abitativa con altezza di almeno m. 3,00.
6. Gli ambienti di esposizione e di studio devono essere costantemente tenuti in idonee condizioni igieniche per il rispetto del decoro ed in modo da evitare la dispersione di polveri.
7. Sono fatte salve le norme di sicurezza e di prevenzione incendi, la normativa statale in materia, nonché quanto prescritto al comma 9 del precedente art 120.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pinacoteche e, comunque, a tutti gli immobili adibiti a fini espositivi e culturali.
9. Devono essere rispettate le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

CAPO XI

ALTRE STRUTTURE

Art. 134 (Istituti di pena)

1. I requisiti igienico-costruttivi, di abitabilità e di gestione degli edifici penitenziari e l'ordinamento del servizio sanitario in queste istituzioni sono stabiliti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.
2. L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei Servizi della A.U.S.L. d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.
3. Per le nascite e per i decessi avvenuti nell'istituto il sanitario ed il direttore provvedono nelle forme previste dall'art. 44 della suddetta Legge e dall'art. 87 del relativo Regolamento.
4. La profilassi delle malattie veneree negli istituti penitenziari è disciplinata dall'art. 7 L. 25 luglio 1956, n. 837 (Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree) e del relativo Regolamento, approvato con D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056.

5. Per la prevenzione delle malattie infettive e contagiose si applicano le norme in materia contenute nel presente Regolamento integrate dalle disposizioni nazionali e regionali riferite alla prevenzione stessa negli istituti di pena.

CAPO XII

ESERCIZI PER L'IGIENE DELLA PERSONA

Art. 135 (Barbieri e parrucchieri)

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e per donna sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale con le modalità e procedure prescritte dalla L. 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con L. 23 dicembre 1970, n. 1142.

2. Le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma itinerante.

3. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle attività previste dal presente articolo su parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio, il quale ha l'obbligo di accertare l'idoneità dei locali e delle relative attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario (privilegiando quelle monouso).

4. Il locale deve essere munito di idonei servizi igienici.

Art. 136 (Estetisti)

1. L'attività di estetista è disciplinata dalle disposizioni contenute nella L. 4 gennaio 1990, n. 1 (G.U. Serie Generale n. 4 del 5 gennaio 1990), nonché dalle norme emanate dalla Regione e dal Comune di cui all'art. 5 della Legge stessa.

2. Le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma itinerante.

3. L'apertura di un esercizio di estetista è subordinata all'autorizzazione da parte del Sindaco previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio sui requisiti igienici dei locali, sull'idoneità delle attrezzature e suppellettili (preferibilmente monouso) e sull'osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l'uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico. I locali devono essere muniti di idonei servizi igienici. Sono, comunque, fatte salve le norme regionali.

4. E' vietato l'uso di apparecchi elettromedicali di qualsiasi specie non ricompresi nell'allegato alla L. 4 gennaio 1990, n. 1.

5. Deve essere rispettata la normativa sulla preparazione ed impiego dei cosmetici.

TITOLO III

IGIENE DELL'AMBIENTE

CAPO I

ACQUA: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Art. 137 (Requisiti delle acque destinate al consumo umano)

1. L'approvvigionamento e l'uso di acque destinate al consumo umano debbono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, nell'art. 2 L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, nel D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, e nel D.M. 26 marzo 1991 (G.U.S.G. n. 84 del 10 aprile 1991), nella L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, e secondo le caratteristiche tecniche stabilite con D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché con riferimento ad altra normativa statale, regionale ed ai regolamenti sia comunali che degli Enti preposti all'erogazione dell'acqua potabile nella Regione Puglia (E.A.A.P.).

Art. 138 (Schedario delle fonti di approvvigionamento)

1. Presso il SIAN è costituito un apposito schedario contenente tutti i dati relativi al censimento e al relativo aggiornamento delle fonti di approvvigionamento pubbliche e private esistenti nel territorio dell'A.U.S.L. sulla base dei dati forniti dall'E.A.A.P. a norma dell'art. 2 D.M. 26 marzo 1991.

2. Lo schedario di cui al precedente comma deve contenere:

a) la documentazione in merito al processo autorizzativo e/o di concessione allo sfruttamento della risorsa idrica dalla Regione;

b) l'identificazione tramite un numero di codice in accordo tra SIAN dell'A.U.S.L. - P.M.P. e l'Ente gestore dell'acquedotto;

- c) la stratigrafia e la planimetria in scala 1:200 con l'ubicazione della fonte e la delimitazione della fascia di rispetto;
- d) mappatura degli impianti di acquedotto così come prescritto dall'art. 2 D.M. 26 marzo 1991;
- e) una relazione tecnica in merito alle caratteristiche costruttive ed alla cronologia della realizzazione dell'impianto di acquedotto, alla portata, alla sua manutenzione ed al numero di utenti serviti;
- f) una relazione ambientale che individui le possibili fonti di inquinamento nelle più immediate vicinanze;
- g) i risultati degli accertamenti di laboratorio.

Art. 139 (Protezione delle sorgenti e delle opere di presa)

1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in zone di rispetto e zone di protezione.
2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.
3. Si applicano, in materia, le disposizioni contenute nella legge regionale 19.12.1983 n. 24 e negli art. 5, 6 e 7 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché quanto previsto negli Allegati I, II, III, IV, V e VI del D.M. 26 marzo 1991.

Art. 140 (Dotazione idrica)

1. La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità o dell'agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.
2. Nelle zone servite da pubblico acquedotto, è imposto l'obbligo dell'allacciamento allo stesso, qualora non sia disponibile una idonea fonte alternativa (pozzo, cisterna, ecc.).

3. Ove non sia possibile, a breve termine, l'approvvigionamento dal pubblico servizio, il Sindaco, su parere del SIAN, ordina tutte quelle misure atte ad evitare l'insorgere di problemi igienico- sanitari legati all'erogazione di acqua non potabile.

4. In tutti i casi nei quali la dotazione idrica è assicurata mediante fonte autonoma di approvvigionamento è fatto obbligo al titolare, prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce di origine sotterranea (sorgenti, pozzi trivellati o a scavo, cisterne, serbatoi, ecc.), di praticare una serie di analisi complete così come indicato, per il controllo di qualità, dal D.M. 26 marzo 1991, Allegato III.

5. Qualora, invece, a scopo potabile, si utilizza acqua dolce di origine superficiale, valgono, per il titolare, ai fini del controllo di qualità, le disposizioni di cui al D.P.R. 515/83, nonché quelle di cui al D.M. 26 marzo 1991 - Allegato III, lett. a), punto 2 del sottoparagrafo A).

6. Le apparecchiature di trattamento domestico di acque potabili devono possedere le caratteristiche tecniche D. M. 21.12.1990, n. 443.

Art. 141 (Escavazione di pozzi)

1. Nelle zone non servite da acquedotto è consentita la costruzione e l'uso di pozzi a scopo potabile e domestico, previa autorizzazione del Genio Civile, autorizzazione all'uso rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica.

2. Le caratteristiche dei pozzi ad uso potabile devono essere quelle indicate nell'Allegato II al D.M. 26 marzo 1991.

3. L'utilizzo a scopo potabile dell'acqua dei pozzi è soggetto al risultato favorevole delle analisi chimiche e microbiologiche da richiedersi, a cura e a spese del proprietario, sia prima dell'inizio dell'uso dell'acqua, sia successivamente al rilascio dell'autorizzazione prevista, secondo quanto indicato ai comma 4 e 5 del precedente art. 140.

Art. 142 (Serbatoi)

1. La costruzione e la installazione di serbatoi di accumulo dell'acqua potabile negli edifici deve essere attuata in modo da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno, a protezione di eventuali inquinamenti, secondo le indicazioni

tecniche impartite dal SIAN dell'A.U.S.L., nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 26 marzo 1991 e norme successive.

2. Sono, comunque, vietati tali stoccaggi dell'acqua quando la stessa proviene dall'acquedotto pubblico, ad esclusione dei casi nei quali è previsto l'uso di autoclavi.

3. I serbatoi devono essere opportunamente sottoposti a Manutenzione e disinfezione periodiche.

4. Di norma le cisterne di accumulo private non possono essere interrato, fatto salvo i casi in cui non vi sia altra soluzione tecnica adottabile; in tal caso dette cisterne devono essere approvate dal Sindaco, su parere del SIAN dell'A.U.S.L. territorialmente competente.

Art. 143 (Rete idrica)

1. La rete idrica esterna deve essere costruita nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalla legislazione in materia sull'istituzione dell'E.A.A.P., nonché di quelle indicate dal D.M. 26 marzo 1991.

2. Le reti di distribuzione interna devono essere costruite con materiali idonei, in modo da evitare inquinamento dell'acqua potabile, nonché fuoriuscita dell'acqua stessa con infiltrazione nelle costruzioni.

3. La rete idrica interna deve essere anche dotata di valvole di non ritorno nel punto di allacciamento alla rete pubblica.

4. Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere che possano miscelare l'acqua della rete pubblica con acque di qualsiasi altra provenienza.

Art. 144 (Rete idrica e fognante)

1. La rete idrica degli acquedotti pubblici, nonché le derivazioni interne negli edifici e nelle aree private devono essere poste in rapporto alle canalizzazioni fognarie a distanza di sicurezza non inferiore a m. 1, sovrastanti nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4 Reg.R. 3 novembre 1989, n. 3.

2. I parametri di cui al comma 1 non si applicano alle canalizzazioni dei singoli appartamenti e alle singole abitazioni dove, comunque, vanno rispettati i criteri di sicurezza.

Art. 145 (Giudizio di qualità e di idoneità d'uso)

1. Il giudizio di qualità e di idoneità d'uso è di competenza del SIAN, sulla base delle risultanze analitiche del P.M.P. che ha eseguito i controlli analitici.

2. Il giudizio di potabilità è fondato sull'insieme dei dati forniti dagli esami dei caratteri organolettici e dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici in rispondenza ai limiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, e del successivo D.M. 26 marzo 1991, nonché dai dati forniti dall'esame ispettivo alla sorgente o al pozzo riguardante profondità, stratigrafia e natura del terreno, struttura e caratteristiche dell'impianto, potenziali fonti di inquinamento, ecc. Il giudizio di potabilità deve essere trasmesso a cura del SIAN al Sindaco del Comune interessato.

Art. 146 (Inquinamento delle acque di uso potabile)

1. In caso di accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate ad uso potabile, il Sindaco, su indicazione del Servizio di Igiene Pubblica SIAN dell'A.U.S.L. e/o del P.M.P., adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica, anche quelli, ove indispensabili, contingibili ed urgenti, a norma dell'art. 38 L. 8 giugno 1990, n. 142 modificata ed integrata, così come previsto all'art. 5 D.M. 26 marzo 1991.

CAPO II

ACQUE: SMALTIMENTO E TUTELA DALL'INQUINAMENTO

Art. 147 (Richiami normativi)

1. Lo smaltimento delle acque di qualunque origine e dei fanghi rivenienti da processi depurativi di liquami deve avvenire nel rispetto delle norme contenute nelle leggi statali e regionali al fine di tutelare tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/99, e successive modifiche ed integrazioni, alla L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, alla legge 17. 5. 95, n. 172 e alla legge regionale 2. 5. 1995, n. 31 ed ai Regolamenti regionali Reg.R. 20 febbraio 1988, n. 1, e nn. 1, 2, 3,

4, 5 del 3 novembre 1989, nonché delle delibere del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e del 30 dicembre 1980 e norme successive.

Gli scarichi delle Autocaravan sono altresì soggetti alle disposizioni di cui alla legge 14.10.91, n. 336.

Art. 148 (Acque meteoriche)

1. Le strade, le piazze e tutte le aree di uso pubblico debbono essere provviste di idonee opere per il facile scolo delle acque meteoriche.
2. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dai cortili e dai suoli di zona edificata debbono essere idoneamente allontanate a cura dei proprietari, in modo da evitare inconvenienti ai confinanti e lagunaggi lungo le pubbliche strade.
3. E' vietato evacuare acque reflue di qualsiasi tipo mediante i pluviali ed i condotti destinati alle acque piovane.
4. E' parimenti vietato usare i pluviali come canne di esalazione dei fumi, gas e vapori.
5. E' vietato immettere le acque meteoriche nella fognatura pubblica ove questa non sia stata opportunamente costruita come tipo e funzione mista. Le stesse devono essere convogliate in canalizzazione separata.
6. I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la destinazione futura, debbono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti ed erbacce qualora siano fonte di inconveniente igienico.

Art. 149 (Deflusso delle acque)

1. E' vietato far defluire sul suolo acque provenienti dalle case di abitazione, spazi e locali di laboratori, stabilimenti, esercizi commerciali e simili, fatti salvi i casi espressamente regolamentati. Le cunette stradali restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali.
2. E' vietata l'esecuzione di lavori nel sottosuolo, che ostacolino in qualunque modo il normale deflusso delle acque sotterranee.

3. E' pure vietato sbarrare od altrimenti intercettare corsi di acque superficiali anche a scopo industriali, senza le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge anche in materia di protezione civile. Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello stato preesistente e disporre i lavori necessari per lo scopo permanente delle acque. In caso di inadempienza o di ritardo il Sindaco provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente.

4. I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo, oltre a quanto disposto negli articoli che seguono per i casi specificatamente previsti, debbono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti, adottando opportuni accorgimenti, in applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza.

5. Da parte dei proprietari deve essere posta in atto ogni precauzione atta a prevenire incidenti e devono essere usati idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la proliferazione di insetti.

6. Le acque stagnanti nel territorio del Comune debbono essere prosciugate a cura della proprietà dei terreni interessati.

Art. 150 (Smaltimento dei liquami di fogna da insediamenti civili)

1. Lo smaltimento dei liquami di fogna rivenienti da insediamenti civili deve avvenire mediante sistema di raccolta, trattamento delle acque con affluente avente le caratteristiche della tabella A) allegata al D. Lgs. 152/99, nel rispetto della medesima legge e di quanto previsto nelle delibere del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e del 30 dicembre 1980.

2. E' fatto obbligo ai Comuni di dotare di pubbliche fognature i centri urbani del proprio ambito territoriale.

3. Le pubbliche fognature devono essere realizzate e disciplinate, oltre che nel rispetto della normativa richiamata al precedente comma 1, anche con riferimento alle disposizioni contenute nei Regolamenti regionali nn. 3 e 5 del 3 novembre 1989.

4. Gli insediamenti civili, anche a destinazione turistica, situati lontano dai centri urbani, di consistenza superiore ai 50 vani o ai 5.000 mc., devono essere dotati di

impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei liquami analoghi ai sistemi previsti per le pubbliche fognature.

5. Nei centri urbani e negli insediamenti civili indicati al precedente comma, dotati di impianto fognario, è fatto obbligo di allaccio allo stesso di tutti gli scarichi civili.

6. Lo smaltimento dei fanghi riveniente dagli impianti di trattamento dei liquami deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 27.1.92, n. 99 e, per quanto non in contrasto con tale normativa, con l'osservanza delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 2 del 3.11.1989.

7. Nei centri urbani sprovvisti di fognatura pubblica e nel caso di insediamenti civili posti a distanza dai centri abitati, di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc., devono essere osservate, rispettivamente, le norme dei regolamenti regionali n. 4. del 3.11.1989 e n. 1 del 20.2.1988.

8. Gli scarichi di insediamenti civili in pubbliche fognature sono soggetti alle prescrizioni regolamentari emanate dall'Ente gestore della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione terminale.

Art. 151 (Autorizzazione allo smaltimento dei liquami)

1. Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs 152/99, dai regolamenti regionali compreso il n. 131 del 2.5.95, tutti gli scarichi devono essere autorizzati.

2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità competente (Amministrazione comunale o Amministrazione provinciale) in relazione al sistema prescelto di recapito finale dell'effluente nel rispetto della normativa statale vigente, nonché delle norme regionali e delle deleghe all'uopo conferite dall'Amministrazione regionale.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata, a richiesta del gestore dell'impianto, con l'osservanza delle modalità previste dalla vigente normativa.

4. Fatte salve successive variazioni, le autorizzazioni agli scarichi delle pubbliche fognature, comprese quelle di insediamenti civili di cui al quarto comma del precedente art. 150, devono essere rilasciate con l'osservanza delle modalità prescritte dagli artt. 14 e 14-bis Reg.R. 3 novembre 1989, n. 5.

5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, da parte della competente autorità è subordinato alla acquisizione del vincolante ed obbligatorio parere

favorevole degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale così come previsto dalla L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 152 (Smaltimento dei liquami da insediamenti produttivi)

1. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti produttivi, come definiti nell'art. 1-quater L. 8 ottobre 1976, n. 690, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/99, e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque e secondo i limiti di accettabilità all'uso contemplati dalla normativa vigente.

2. Sono considerate anche insediamenti produttivi le imprese agricole che non rientrano tra gli insediamenti civili come definiti nelle deliberazioni del 4 febbraio 1977 e dell'8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento.

3. Ove gli insediamenti produttivi recapitino i propri scarichi nella pubblica fognatura, si devono osservare le prescrizioni regolamentari dell'Ente gestore della fognatura stessa.

Art. 153 (Smaltimento delle acque di vegetazione)

Le acque di vegetazione possono essere smaltite mediante spandimento controllato sul suolo secondo le norme stabilite dalla legge 11. 11. 96, n. 574 che, tra le altre prescrizioni, prevede: 1) presentazione da parte dell'interessato al Sindaco del Comune dove sono ubicati i terreni di una relazione tecnica sulle caratteristiche dell'ambiente ricevitore; 2) comunicazione della quantità massima di acqua di vegetazione che può essere smaltita per ettaro e modalità di smaltimento.

Art. 154 (Trasporto dei liquami)

1. I reflui rivenienti da insediamenti civili e produttivi, raccolti in vasche tipo Imhoff, anche nel rispetto di quanto previsto dal Reg.R. 3 novembre 1989, n. 4, devono essere trasportati da appositi automezzi muniti di idoneo sistema di aspirazione e svuotamento.

2. L'autorizzazione alla raccolta e trasporto dei liquami di cui al precedente comma è rilasciata dall'Amministrazione Provinciale ove ha sede la ditta che effettua il trasporto, sempreché iscritta nell'apposito Albo nazionale secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento approvato con D.M. 21 giugno 1991, n. 324.
3. Il liquame trasportato deve essere smaltito obbligatoriamente in impianti di depurazione e trattamento dei reflui stessi, allo scopo autorizzati.
4. I veicoli autorizzati per il trasporto di liquami devono essere in possesso di attestato di idoneità rilasciato dal competente organo di controllo nel cui territorio ha sede la ditta che effettua il trasporto, previo accertamento dei requisiti tecnici del veicolo stesso ed, in particolare, della perfetta tenuta delle cisterne.
5. Tutte le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami devono avvenire in modo da evitare qualunque inquinamento, fuoriuscita di liquame ed emanazione di cattivi odori.
6. Le operazioni di raccolta devono essere effettuate esclusivamente nelle ore indicate dal Sindaco.
7. Fatte salve le prescrizioni dell'Autorità provinciale, la ditta deve rilasciare al proprietario dell'insediamento civile ricevuta in cui sia indicata la data e l'ora dell'avvenuto svuotamento, la quantità caricata, la sede finale di smaltimento.

Art. 155 (Vigilanza e controllo)

1. L'attività di vigilanza e controllo sugli scarichi di qualsiasi tipo pubblici e privati compete alle Autorità indicate nel D. Lgs. 152/99, nella legge regionale 2. 5. 1995, n. 31 nonché nell'articolo 14, lettera e) della legge 86 1990, n. 142.
2. A tal fine le Autorità richiamate nel precedente comma si avvalgono del supporto e della collaborazione degli organi preposti alle attività di controllo in maniera di tutela ambientale.

CAPO III

ACQUE SUPERFICIALI: TUTELA

Art. 156 (Corsi d'acqua superficiali)

1. E' severamente vietato qualunque smaltimento di liquame riveniente da insediamenti civili e/o da insediamenti produttivi nei torrenti, nei ruscelli, nei fiumi, nei laghi (naturali o artificiali).
2. Fatti salvi i casi previsti dalle leggi statali e regionali è, altresì, vietato ogni scarico in mare.
3. Gli eventuali scarichi in mare devono essere autorizzati dall'Autorità preposta al controllo secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.
4. E' vietato abbandonare qualunque rifiuto o qualunque oggetto che possa essere di nocumento all'ambiente o alla salute pubblica nei corsi d'acqua superficiali e in mare, ivi compresi gli oggetti in plastica, in metallo, in vetro.

Art. 157 (Canali di bonifica e di drenaggio)

1. I canali di bonifica e di drenaggio devono essere costantemente tenuti in perfetto stato di efficienza, liberi da accumuli di materiali di qualunque natura che possano ostacolare o rallentare il normale deflusso delle acque, con i margini sgombri da rovi, nonché con idonee barriere di altezza non inferiore a m. 0,90 lungo i margini stessi al fine di evitare il rischio di precipitazione di persone, animali e mezzi.
2. A quanto prescritto nel primo comma deve provvedere l'Ente o la persona fisica gestore dei canali di bonifica e di drenaggio.
3. E' severamente vietato smaltire nei canali di bonifica e di drenaggio liquami rivenienti da insediamenti civili e/o produttivi.
4. Non può essere rilasciata autorizzazione allo smaltimento di acque rivenienti da impianti di depurazione civili, anche se conformi ai parametri previsti dal D.Lgs 152/99, se non sia acquisito da parte dell'Autorità comunale il parere favorevole dell'Ente o persona fisica gestore, nonché degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.
5. Ove i canali di bonifica e di drenaggio abbiano il loro recapito terminale in mare, l'autorizzazione prevista al precedente comma deve essere rilasciata anche dalla competente Autorità addetta al controllo (Amministrazione Provinciale).

Art. 158 (Tutela delle acque di balneazione)

1. Per quanto attiene alla tutela delle acque di balneazione si rinvia a quanto stabilito dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, come modificato con L. 15 luglio 1988, n. 271 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'attività di vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario è svolta dal Servizio di Igiene Pubblica territorialmente interessato in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

CAPO IV

IGIENE DEL SUOLO

Art. 159 (Riferimenti legislativi)

1. In materia di igiene del suolo valgono tutte le disposizioni nazionali e regionali aventi finalità di tutela ed, in particolar modo, le leggi che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti (D.L.vo 22/97, n. 915, L.R. 3 ottobre 1986, n. 30, Reg.R. 3 novembre 1989, n. 2 , leggi, decreti ministeriali, circolari e regolamenti successivi sulla materia di specie, Delibera C.I.T.A.I. 27 luglio 1984).

Lo smaltimento dei rifiuti di origine animale è subordinato all'osservanza del D. Lgs. 14.12.92, n. 508 e relative norme di applicazione.

2. Sono fatte salve tutte le norme legislative e regolamentari in ordine all'uso delle sostanze diserbanti.

Art. 160 (Pulizia del suolo)

1. Chiunque a qualunque titolo fa uso di aree, spazi, viali, cortili, giardini, passaggi, corridoi di transito, è tenuto a provvedere alla loro pulizia.

2. Per gli spazi pubblici urbani l'adempimento di cui al primo comma compete al Comune.

3. Nel caso di pinete, boschi, giardini ed altri luoghi ameni di uso pubblico o privato, il predetto obbligo fa carico ai proprietari, agli aventi titolo di diritti reali di godimento sui beni immobili stessi.

4. Ove il proprietario o l'Ente pubblico o la persona giuridica di diritto civile non sia in grado di provvedere a quanto prescritto dal precedente comma 3, salvi i

provvedimenti sostitutivi per la tutela della salute pubblica, e imposto ai proprietari l'obbligo di procedere alla recinzione del suolo ed alla relativa custodia.

5. I concessionari, anche per tempi limitati, di suolo pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree avute in concessione.

Art. 161 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. L'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresa l'attività di raccolta e trasporto, è esplicata dai Comuni anche a mezzo di ditte abilitate in concessione con le modalità previste al comma uno dello stesso art. 8, osservando la disciplina per la raccolta differenziata come contemplata dal D.M. 29 maggio 1991 e dal D.L.vo 22/97.

2. La disciplina dei servizi dei rifiuti urbani è stabilita dall'apposito Regolamento adottato con separati provvedimenti nelle forme di legge.

Art. 162 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi)

1. L'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti classificati speciali, pericolosi a norma delle disposizioni vigenti, deve avvenire secondo le modalità disciplinate con l'osservanza delle disposizioni contenute nella delibera 27 luglio 1984 del C.I.T.A.I. ex art. 5 del citato D.P.R., nonché secondo quanto previsto nella successiva normativa statale.

2. Sono, altresì, fatte salve le norme contenute nella L.R. 3 ottobre 1986, n. 30.

Art. 163 (Divieto di smaltimento di rifiuti in zone non consentite)

1. E' fatto divieto di adibire a discarica di rifiuti di qualunque origine e specie zone non munite di autorizzazione rilasciata secondo le prescrizioni delle vigenti disposizioni in materia.

2. Le discariche autorizzate di prima categoria e di seconda categoria di tipo A) come individuate dalla deliberazione del C.I.T.A.I. del 27 luglio 1984, oltre ad osservare tutte le norme ivi previste, devono essere ubicate alle seguenti distanze:

- Km. 1 dalle ultime abitazioni del più vicino centro urbano;

- a distanza di sicurezza dal più vicino insediamento rurale regolarmente abitato o adibito a lavorazioni agricole e/o ad allevamenti; da strade statali e da strade provinciali;

- Km. 1 da insediamenti produttivi, da impianti adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi turistici ed alberghi.

3. Le discariche di seconda categoria di tipo B) e di tipo C), nonché di terza categoria come individuate dalla deliberazione del C.I.T.A.I. del 27 luglio 1984 devono essere ubicate alle seguenti distanze:

- Km. 2 dalle ultime abitazioni del più vicino centro urbano;

- a distanza di sicurezza dal più vicino insediamento rurale regolarmente abitato o adibito a lavorazioni agricole e/o ad allevamenti; da strade statali e da strade provinciali;

- Km. 2 da insediamenti produttivi, da impianti adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi turistici ed alberghi.

4. E' vietato bruciare all'aperto pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari, altri materiali e, comunque, qualunque rifiuto al fine di evitare l'origine di fumi, esalazioni tossiche o moleste.

5. In tutte le discariche va garantito il rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, non solo in riferimento ai dipendenti degli impianti, ma agli stessi utenti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni.

CAPO V

ARIA

Art. 164 (Riferimenti legislativi)

1. In materia di qualità dell'aria valgono tutte le disposizioni nazionali e regionali aventi finalità di tutela ed, in particolare, l'art. 104 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la L. 13 luglio 1966, n. 615, e successive modifiche ed integrazioni, i regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, e D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323, la L. 3 giugno 1971, n. 437, la L.R. 16 maggio 1985, n. 31, il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, il D.P.C.M. 4 giugno 1988, n.

240, il D.M. 8 maggio 1989, il D.P.C.M. 21 luglio 1989, il D.P.C.M. 12 luglio 1990, i DD.MM. 20 maggio 1991 ed il D.P.R. 25 luglio 1991, il D.P.R. 10 maggio 1982, n. 485, la L. 7 dicembre 1984, n. 818, ed il D.P.R. 28 maggio 1988, n. 214, e norme successive.

Art. 165 (Impianti termici ed industriali)

1. Per la disciplina autorizzativa e di controllo di tutti gli impianti che possano dar luogo ad emissioni nell'atmosfera, nonché, per quanto attiene alle caratteristiche merceologiche dei combustibili ed al loro impiego, per il riferimento ai valori limite ed ai valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno e dei relativi metodi di analisi, campionamento e valutazione ed, infine, per i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 164.

2. Le canne dei camini, dei caloriferi e simili devono essere costruite con tubature incombustibili, inalterabili, a perfetta tenuta con pareti non trasudanti ed in modo che riesca facile provvedere alla loro pulitura. Per evitare che le esalazioni e il fumo diano molestia o creino pericolo per gli edifici vicini, in particolare, l'emissione del fumo deve avvenire in atmosfera libera e, comunque, le bocche delle canne devono risultare più alte di almeno 2 metri rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 20 metri. Le bocche delle canne situate a distanza compresa tra 20 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Art. 166 (Inquinamento da autoveicoli)

1. Fatte salve le disposizioni statali e regionali in materia, è severamente vietato, durante la sosta, sia pure temporanea, tenere in moto autoveicoli, motoveicoli, autocarri e qualsiasi altro veicolo a motore azionati con qualunque tipo di carburante.

2. Uguale divieto è fatto per la sosta dei veicoli di cui al primo comma presso i distributori di carburante ovunque essi siano ubicati.

3. E' fatto, altresì, divieto di effettuare presso officine meccaniche prove di motore all'aperto, dovendosi, per queste, comunque, rispettare le norme citate contenute nell'art. 98 del presente Regolamento.

4. Gli autobus delle reti di trasporto urbano devono essere forniti di tubi di scappamento che emettono gas di scarico nella zona posteriore dell'autoveicolo e al di sopra del tetto della cabina.

Art. 167 (Depositi di materiale)

1. E' fatto divieto di tenere all'aperto qualsiasi deposito di materiale che possa provocare cattivi odori tali da arrecare molestia agli abitanti delle zone circostanti e, comunque, all'ambiente di vita e di lavoro.

2. Su proposta del Servizio di Igiene Pubblica e/o degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale il Sindaco può ordinare l'adozione di misure idonee a rimuovere l'inconveniente.

Art. 168 (Protezione di materiali trasportati da autocarri)

1. Gli autocarri che trasportano sabbia, argilla, terrame, ghiaia, granaglie e materiale di rifiuti putrescibili e maleodoranti devono essere dotati di adeguati mezzi di protezione e copertura onde evitare la diffusione di polveri, odori e materiali costituenti rischio e nocimento alla salute ed alla sicurezza dei cittadini e all'ambiente.

CAPO VI

RUMORI E VIBRAZIONI

Art. 169 (Campo di applicazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione in vigore in tema di protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione al rumore durante il lavoro ed, in particolar modo, dagli artt. 38 e segg. del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, per quanto attiene ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e

nell'ambiente esterno si rinvia alla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e successivi decreti attuativi, alla L.447/95 e al D.P.C.M. 14/11/97.

Art. 170 (Definizione e modalità di rilevamento)

1. Per quanto attiene alle definizioni ed alle modalità di rilevamento del rumore, si rinvia integralmente alla legge n. 447/95 e successivi decreti attuativi e/o del DM 16/03/98.

Art. 171 (Individuazione delle aree)

1. Il Comune individua le aree in cui deve essere suddiviso il proprio territorio in base alle indicazioni della tabella a) allegata al D.P.C.M. n. 412 del 14. 10. 1997 e della L.447/95 con i decreti applicativi successivi.

2. L'individuazione delle aree di cui al primo comma è deliberata dal Consiglio Comunale, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente territorialmente, nonché degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

Art. 172 (Limiti massimi ammissibili)

1. Dopo le operazioni di individuazione delle aree di cui al precedente art. 171, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti sono fissati secondo le indicazioni previste dalle tabelle b) e c) allegate al D.P.C.M. n. 412 del 14.10.1997.

2. E' data facoltà al Sindaco, nel periodo 15 giugno - 15 settembre, di disporre, su parere del Servizio di Igiene Pubblica della competente A.U.S.L., che i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente, per le classi 1, 2, 3, 4 della Tabella A) del D.P.C.M. n. 412 del 14.10.97, nelle ore pomeridiane dalle 13,30 alle 15,30, siano quelli individuati nelle tabelle d) e c) dello stesso D.P.C.M. nella colonna dei tempi di riferimento "notturno".

3. Per i veicoli a motore si applicano le norme contenute nei DD.MM. di attuazione delle direttive C.E.E

CAPO VII
RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Art. 173 (Inquinamento)

1. Le norme del presente capo valgono per gli apparati in grado di creare campi elettromagnetici in spazi aperti o confinati compresi gli apparati connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra i 100 Khz e i 300 Ghz.

I limiti indicati hanno lo scopo di impedire l'insorgere di effetti nocivi nella popolazione a causa della esposizione ai campi elettromagnetici che tali apparati generano. Sono escluse dal campo di applicazione le persone esposte per motivi diagnostici o terapeutici o professionali.

2. Definizioni:

- a) Sono definite Radiofrequenze le onde elettromagnetiche con frequenza compresa tra: 100 KHz a 300 MHz.
- b) Sono definite Microonde le onde elettromagnetiche con frequenza compresa tra: 300 MHz e 300 GHz.
- c) La sorveglianza fisica e l'insieme dei dispositivi, degli esami, delle valutazioni, delle misure che realizzano la protezione sanitaria della popolazione.

Art. 174 (Limiti a protezione della popolazione)

1. I valori massimi di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e della densità di potenza connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 Khz e 300 Ghz, nonché degli altri apparati in grado di creare campi elettromagnetici in spazi aperti o confinati sono fissati nella tabella di seguito riportata e non dovranno essere superati per ogni singola voce.

I valori limite di riferimento si intendono mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti di tempo così come riportato nell'art.3 D.M. 10.09.1998 nr. 381.

Sono in ogni caso applicabili le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23.4.1992 che prevede limiti di esposizione a campi elettrici ed elettromagnetici negli ambiti abitativi ed esterni.

Limiti di frequenza (MHz)	Valore efficace di intensità di Campo Elettrico E (V/m)	Valore efficace di intensità di Campo Magnetico H (A/m)	Densità di potenza dell'onda piana equivalente (Wmq)
Da 0,1 a 3	60	0,2	--
Da > 3 a 3000	20	0,05	1
Da > 3000 a 300.000	4	40	0,1

Queste misurazioni devono considerare tutti i campi elettromagnetici generati da più sorgenti.

2. Per la tutela dai possibili effetti dell'inquinamento elettromagnetico, in corrispondenza di **edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore**, non devono essere superati i valori di 6 V/m per il campo elettrico, 0.016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, di 0.10 W/mq per la densità dell'onda piana equivalente.

Le misurazioni devono tener conto di tutti i campi elettromagnetici generati da più sorgenti.

3. Il Comune, in attesa che la Regione emani delle norme regolamentari in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. 10.09.1998, nr. 381, ed in attesa che entri in vigore la nuova "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ed i nuovi limiti dalla stessa stabiliti, può concedere l'autorizzazione alla installazione di ripetitori per la telefonia mobile o altro similare alle seguenti condizioni:

- a) La distanza minima dal centro abitato deve essere superiore ad 500 metri e, comunque, da ogni abitazione, deve distare almeno 200 mt;
- b) La localizzazione di detti impianti non può comunque avvenire a meno di cinquecento metri da aree adibite ad attività scolastiche e sanitarie, da case di riposo e da strutture ricreative di uso pubblico;

c) Il richiedente, per ogni installazione, deve allegare alla pratica: -tutte le caratteristiche degli impianti; -tutti i calcoli effettuati e i relativi risultati per valutare il rispetto dei valori di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 10.09.1998, nr.381; -la dichiarazione che gli impianti progettati e successivamente installati rispondano ai requisiti di cui all'art.4 comma 1 del suddetto decreto; -l'analisi quantitativa e qualitativa del contributo elettromagnetico dell'impianto sul fondo preesistente;

4. Il rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento è soggetto a controllo periodico, in ogni caso con frequenza non superiore al biennio, da parte delle autorità comunali e del Sindaco con conseguente possibilità degli stessi di intervenire con ogni strumento di legge, al fine di garantire le condizioni di salubrità previste dal presente articolo. Il Comune al tal fine può utilizzare, a proprie spese, laboratori privati per misurare, nell'arco delle ventiquattrore, le intensità dei campi elettromagnetici generati da sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi onde accertare la rispondenza dei rilievi ai limiti imposti.

Il Comune, di fronte alla richiesta di nuova installazione di sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, a compendio della fase istruttoria del Responsabile del Servizio, può nominare, anche in deroga alla normativa in materia, con funzioni di "Organo Consultivo" una Commissione mista per la verifica dell'impatto ambientale dovuto all'installazione di apparati che generano campi elettromagnetici. Agli adempimenti amministrativi e alla formazione della Commissione mista si procederà con apposita deliberazione di Giunta Comunale. In termini generali la Commissione mista sarà composta:

- Sindaco con funzioni di Presidente;
- Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale con funzioni di Segretario senza diritto di voto;
- Soggetto proponente l'intervento;
- Componente della C.E.C. in qualità di Esperto Paesaggista;
- Difensore Civico in rappresentanza dei cittadini;
- Soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati (associazioni di Consumatori, ambientali, ecc.);

-Soggetto portatore di interessi privati, individuali o collettivi, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto;

-Rappresentanti degli Enti preposti (A.U.S.L., ecc.).

Qualora in fase istruttoria il Sindaco richieda formalmente il contributo della Commissione mista, le determinazioni dell'Organo consultivo, previa ratifica con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sono vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi.

5. Rimane salva l'attività di vigilanza, sotto il profilo della tutela della pubblica salute, esercitata dal Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

6. Ai fini e per gli obiettivi di cui all'art.173 e del presente articolo, il Comune redigerà una mappa degli impianti esistenti sul territorio in cui siano evidenziate eventuali aree urbane particolarmente critiche, sulle quali effettuare interventi di bonifica dall'inquinamento elettromagnetico e di razionalizzazione degli impianti per limitare l'esposizione dei cittadini. Per gli apparati già esistenti sul territorio i soggetti titolari degli impianti dovranno presentare, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, un'attestazione di salubrità degli impianti che dimostri l'attuale conformità delle emissioni ed immissioni ai parametri di cui al D.M. 10.09.1998, nr.381. Ovvero, nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati di cui al punto un 1 e 2 del presente articolo, deve essere presentato apposito progetto di risanamento a carico del titolare degli impianti per il conseguimento di tali parametri. I tempi stabiliti per il conseguimento del risanamento, qualora non siano prescritti dalla Regione secondo le disposizioni dell'art.5 del D.M. 381/98, si intendono fissati nei sei mesi successivi all'approvazione del presente regolamento.

CAPO VIII

RADIAZIONI IONIZZANTI

Art. 175 (Riferimenti legislativi)

1. Per quanto attiene alla protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi da radiazioni ionizzanti si applica la normativa statale e regionale vigente in materia (L. 31 dicembre 1962 n. 1860, D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, D. Lgs. n. 230/95, D.M. 26 ottobre 1966, D.M. 27 luglio 1966, D.M. 6 giugno 1968, D.P.R. 24 settembre 1968 n. 1428, L. 19 dicembre 1969 n. 1008, D.M. 14 luglio 1970, D.P.R. 30 dicembre 1970 n. 1450, D.M. 2 febbraio 1971, D.P.R. 12 dicembre 1972 n. 1150, D.M. 1 marzo 1974, D.M. 15 febbraio 1974, L. 2 agosto 1975 n. 393, D.M. 4 agosto 1977, D.M. 4 gennaio 1977, D.M. 13 maggio 1978, D.M. 4 novembre 1982) e norme successive.

2. La attività di vigilanza sotto il profilo della tutela della pubblica salute è esercitata dal Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

CAPO IX

USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 176 (Riferimenti legislativi)

1. Per l'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 5, lett. h) e 6 L. 30 aprile 1962, n. 283, nel D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 e successive modifiche ed integrazioni, nell'O.M. 18 luglio 1990 e nella Circ. 16 dicembre 1991 n. 25 (G.U. n. 298 del 20 dicembre 1991), D. Lgs. 194/95; Circolare Min. Sanità del 16.6.95; D.P.R. 24.5.88, n. 223; Circolare Ministero della Sanità del 30.04.93, n. 15, nonché nella delibera della G.R. n. 1490 del 24.5.93

Art. 177 (Locali di deposito e vendita Mezzi di trasporto)

1. Fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione in materia, i locali da adibire a deposito dei prodotti fitosanitari devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere separati e non comunicanti con case di abitazione, locali di deposito e vendita di sostanze alimentari;

- b) essere dotati di aperture esterne protette che consentano un continuo ricambio dell'aria;
- c) avere pavimento lavabile e pareti intonacate;
- d) disporre di un vano o di armadi per tenere chiusi a chiave i presidi di I e II classe.
- e) Tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa di cui al precedente art. 176.

2. Su carri, vagoni ed ogni altro mezzo non possono essere contemporaneamente trasportati prodotti fitosanitari ed alimenti, bevande o loro imballaggi. I prodotti fitosanitari debbono essere tenuti separati dai prodotti specificati al comma precedente anche durante le soste tecniche nei magazzini delle agenzie di trasporto o viaggio.

1. bis L'Autorizzazione Sanitaria per l'esercizio di deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari è rilasciata dal Dirigente del S.I.A.N. competente per territorio (Delibera Giunta Regionale n. 1490/93).

Art. 178 (Modalità d'uso: obbligo di comunicazione)

1. I conduttori delle agenzie agricole sono tenuti a dare comunicazione preventiva, sia agli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale che al S.I.A.N. competente per territorio, dei programmi dei trattamenti con presidi sanitari per l'agricoltura all'inizio di ogni anno solare.

2. L'obbligo della comunicazione preventiva riguarda tutti i trattamenti che utilizzano prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi ad esclusione di quelli svolti su colture destinate ad esclusivo consumo del nucleo familiare.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve contenere:

- a) il nominativo del committente;
- b) il nominativo del responsabile del trattamento e gli estremi del patentino per l'uso di prodotti di prima e seconda classe;
- c) una destinazione del territorio con la segnalazione di zone sensibili (corsi d'acqua, abitazioni, allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc.);
- d) le colture da trattare;
- e) l'indicazione del presidio sanitario per singola coltura, gli estremi di registrazione e le quantità previste;

- f) il diario e l'orario dei trattamenti previsti;
 - g) l'indicazione del luogo di preparazione e travaso delle miscele e di attingimento dell'acqua;
 - h) l'indicazione del/dei mezzo/i con cui sono effettuati i trattamenti;
 - i) il sistema previsto per lo smaltimento dei contenitori vuoti.
4. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni relative alla legislazione sull'obbligo del “quaderno di campagna”, al D. Min. San. 21 gennaio 1991 n. 217, al D. Min. San. 2 luglio 1992 n. 436 e seguenti e per quanto applicabile, il D. Lgs. n. 626/94.
5. E' vietato il trattamento con prodotti diserbanti delle banchine stradali e dei fondi ubicati nel perimetro urbano. Eventuali deroghe devono essere concesse di volta in volta dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio di Igiene degli Alimenti e della nutrizione.

Art. 179 (Modalità d'uso: condizioni di esecuzione)

1. Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare.
2. Devono essere apposte, durante il trattamento e durante l'intervallo di agibilità, la segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati e la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, se previsto, per il presidio sanitario utilizzato.
3. Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.
4. Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.
5. Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette di prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuati per gli addetti.
6. Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.
7. I contenitori devono essere raccolti e smaltiti, ai sensi del D Lgs. n. 22/97 e successiva normativa tecnica.

Art. 180 (Modalità di conservazione)

1. L'acquirente deve curare che i prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi siano conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave.
2. Gli altri prodotti devono essere conservati separati dai primi, in luogo chiuso, ben aerato e riparato, inaccessibile ai bambini ed agli estranei.
3. E' vietato conservare i presidi in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e/o mangimi.

Art. 181 (Trattamenti post-raccolta)

1. Chiunque, in forma singola o associata, intenda procedere all'impiego di sostanze chimiche su prodotti destinati all'alimentazione, durante il periodo di stoccaggio e conservazione, e tenuto a darne preventiva segnalazione al S.I.A.N. Detta comunicazione deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante dell'azienda;
 - b) l'indicazione della sostanza chimica che si intende utilizzare ed il numero di registrazione ministeriale;
 - c) il quantitativo previsto ed il tipo di derrate alimentari in causa;
 - d) le modalità del trattamento e le misure cautelative che si intendono adottare per evitare ogni possibile danno agli addetti ed alla salute pubblica.
2. Prima dell'immissione sul mercato di derrate alimentari trattate deve essere preventivamente avvisato il S.I.A.N. affinché disponga gli opportuni accertamenti.
3. Lo stesso Servizio può disporre il divieto di commercializzazione dei prodotti in questione fino all'espletamento dei controlli ispettivi e delle eventuali analisi di laboratorio, da parte del competente P.M.P.

Art. 182 (Impiego di mezzi aerei)

1. L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari, in deroga al generale divieto espresso come parere dal Consiglio Superiore di Sanità il 6 luglio 1973 e successivamente ribadito il 29 luglio 1974 e l'1 aprile 1976 dalla Commissione Consultiva presso il Ministero della Sanità, e dalla Circ. Min. Sanità n. 53/Prot.

705/44.66/2/4207 del 28 agosto 1982, può essere eccezionalmente autorizzato (ove non esistano altre possibilità di intervento) in base a specifiche esigenze, previo parere del S.I.A.N. dell'A.U.S.L..

Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

2. La richiesta di autorizzazione deve, essere inoltrata al Sindaco da parte del committente del trattamento, entro i termini fissati dal S.I.A.N.

3. Completata la procedura istruttoria il Servizio di Igiene Pubblica inoltra gli atti alla Regione per il completamento dell'iter autorizzativo.

4. La richiesta di autorizzazione deve contenere un programma per il trattamento aereo da cui risultino:

a) il nominativo del o dei committenti agricoli;

b) il nominativo dell'operatore (a terra) responsabile di tutte le operazioni a terra;

c) il nominativo dell'operatore aereo-agricolo, autorizzato come pilota da CIVILAVIA, che si assume la responsabilità dell'esecuzione di tutte le operazioni, connesse al volo, di distribuzione dell'antiparassitario;

d) il territorio: estensione territoriale, descrizione accompagnata dalla relativa topografia quotata, aggiornata ai fini specifici e documentata sull'esistenza di zone sensibili;

e) la monocoltura;

f) il presidio sanitario (o i prodotti fitosanitari) registrato (i) per l'impiego aereo e per la nomenclatura e le quantità previste;

g) il diario ed orario del trattamento;

h) l'indicazione della base operativa;

i) la dichiarazione dell'operatore aereo-agricolo di avere effettuato una accurata ricognizione del territorio da trattare da cui emerga:

l) la sicurezza delle persone, degli animali d'azienda e dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua delle zone sensibili in generale;

ll) presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);

III) presenza di piante isolate o limitate colture diverse all'interno del territorio o monocoltura da trattare;

h) una copia della comunicazione formale al committente, da questi controfirmata, se l'area non è completamente a monocoltura, che i presidi sanitari ammessi al trattamento aereo sono di massima compatibilità con altre coltivazioni secondarie e che, pertanto, i prodotti di queste ultime possono essere destinati alla alimentazione ed alla commercializzazione.

5. I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere effettuati secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità (contenute nella nota del 10 novembre 1979 n. 705/44, 6ii /2/136 e secondo il parere emesso dalla Commissione Consultiva il 4 marzo 1980) che ammettono l'uso di tali mezzi per trattamenti con formula a base di principi attivi di III classe di cui al D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, autorizzati ed indicati nella nota del Ministero della Sanità n. 795/44.78/3/82-10/2847 del 18 maggio 1982 contenenti o con aggiunta di coadiuvanti ad azione antideriva ed antievaporante.

6. I trattamenti con mezzi aerei sono consentiti esclusivamente sulle colture indicate nella nota su citata del 18 maggio 1982 (vite, olivo, pioppo e cereali) su estensioni coltivate a monocoltura.

7. Le superfici di terreno a monocoltura devono essere sufficientemente estese (parcelle contigue dell'ordine di grandezza di 7-8 ettari per trattamenti con elicotteri e di 20 ettari per trattamenti con aerei) che topograficamente ed orograficamente siano idonee a consentire il trattamento, evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti.

8. Qualora in tali aree siano presenti piante isolate o limitate colture diverse, è necessario che il coltivatore sia formalmente avvertito da parte dell'operatore che i presidi sanitari ammessi al trattamento aereo sono di massima incompatibili con tali coltivazioni secondarie e pertanto i prodotti di queste ultime non possono essere destinate all'alimentazione ed alla commercializzazione.

9. La suddetta comunicazione formale controfirmata dal coltivatore, deve essere acquisita all'atto della autorizzazione al trattamento.

10. Nell'interno dell'area da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti e zone di rispetto così come definite dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico, ecc.) devono essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo prevista ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.

11. Il S.I.A.N. d'intesa con gli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale, può prevedere deroghe a quanto sopra, con valutazioni caso per caso.

12. Il trattamento deve essere effettuato in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegno di confine e di zone di rispetto, maniche a vento, fumi traccianti e simili) che gli consentano di regolare la sua condotta di volo nel modo migliore, al fine di contenere la deriva e di ottenere un trattamento valido ed efficace, nonché di disporre di un collegamento radio con la base.

13. La base deve essere fornita di un anemometro, di un termometro e di un igrometro, nonché di idonee apparecchiature per la preparazione dei prodotti da irrorare.

14. Per modalità di preparazione e di smaltimento dei contenitori si applicano le disposizioni previste dal settimo comma del precedente art. 179.

15. Devono essere usati dispositivi di erogazione che producano nebbie costituite per almeno il 95% da gocce delle dimensioni di non meno di 100 micron, con esclusione di nebbie di ultrabasso volume.

16. L'intervallo in inagibilità di un appezzamento trattato è di 48 ore.

Art. 183 (Controllo e vigilanza)

1. Le attività di vigilanza, perché vengano adottate, durante i trattamenti, tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali, dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, spetta ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione e agli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Qualora nel corso delle attività di vigilanza e controllo, di cui al precedente comma, si riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate, deve essere disposto il sequestro cautelativo delle sostanze suddette.
3. Nei casi invece si riscontrino delle irregolarità nell'esecuzione delle operazioni, si può disporre la sospensione.
4. Nei casi di cui al 3° e 4° comma deve essere data comunicazione immediata al Sindaco del Comune interessato per la conferma dei provvedimenti urgenti adottati.
5. Qualora si verificano incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento, devono essere avvisati tempestivamente i Servizi del Dipartimento di Prevenzione interessati per competenza territoriale.
6. Il SIAN. e SPESAL dell'A.U.S.L. competente, in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale, svolge controlli sulle modalità di conservazione degli antiparassitari, preparazione e travaso delle miscele.

CAPO X

ATTIVITA' VARIE

Art. 184 (Cave)

1. L'apertura, la riattivazione, l'esercizio dei cave e torbiere e il successivo ripristino sono disciplinate dalla legislazione regionale in materia e dall'art. 327 T.U. LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dal D. Lgs. n. 22/97.
2. Le attività estrattive devono essere operate nel rispetto delle prescrizioni emanate all'atto della concessione di escavazione e comunque in modo tale da non determinare disagio alla popolazione e alterazioni quali-quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
3. E' fatto divieto di utilizzare cave, per discariche di qualunque tipo, se non autorizzato.
4. Salvo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia e dai regolamenti edilizi comunali, è fatto obbligo a chi di competenza di prendere tutti i

provvedimenti onde impedire l'utilizzo delle cave per i fini di cui al comma 3, nonché per evitare rischi di precipitazione di persone, animali e cose.

Art. 185 (Maceri)

1. Nei corsi d'acqua e nei bacini d'uso pubblico è vietata la macerazione delle piante tessili.

2. La macerazione può svolgersi solo in appositi bacini di macerazione costruiti e tenuti in modo da non nuocere alla pubblica salute. Chi intende impiantare tali bacini deve farne domanda al Sindaco, il quale rilascia il relativo permesso, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente territorialmente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica, acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

3. I bacini di macerazione devono essere distanti almeno 200 m. da ogni centro o nucleo abitato, ad almeno 50 metri da ogni abitazione isolata, da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile; devono essere, inoltre, provvisti di condotti di scarico sboccanti in luoghi distanti dall'abitato.

4. E' vietato immettere le acque derivanti dalla svuotatura dei maceri nei corsi d'acqua e nei fossi stradali correnti nel territorio del Comune senza avere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dell'Autorità competente, ai sensi della vigente legislazione sulla tutela delle acque dall'inquinamento (L. 10 maggio 1976, n. 319). ove non intervenga la predetta autorizzazione, si applicano le disposizioni al riguardo previste dal presente Regolamento.

TITOLO IV

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 186 (Riferimenti legislativi)

1. Per la tutela igienico-sanitaria sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, vendita, distribuzione e consumo degli alimenti e bevande, nonché sulle attività collegate si applicano le disposizioni contenute nelle leggi statali di carattere generale e di carattere speciale, nei relativi regolamenti e nelle connesse ordinanze ministeriali.

2. Dal punto di vista generale la disciplina di cui al primo comma soggiace alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel T.U. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nella L. 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla L. 26 febbraio 1963, n. 441 e nel relativo Regolamento approvato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e, per quanto occorra, nella L. 25 agosto 1991, n. 287, (G.U. S.G. n. 206 del 3 settembre 1991) e nelle L.R. 20 luglio 1984, n. 36, e L.R. 22 agosto 1989, n. 13, nonché nel D. Lgs. 3.3.1993, n. 123; nel D. Lgs. n. 156/97; nel D. Lgs. n. 155/97; nel D.P.R. 14.7.95. (suppl. alla G. U. n. 260 del 7.11.95); nel D. M. 16.12.93 e norme successive.

Art. 187 (Organi di vigilanza)

1. Alla tutela della salute ed alla osservanza delle leggi e dei Regolamenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande nel territorio comunale provvede il Sindaco avvalendosi del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario –Area B della A.U.S.L., per quanto di rispettiva competenza.

2. La vigilanza sanitaria ha lo scopo di assicurare la tempestiva ed integrale osservanza delle leggi e dei Regolamenti, nonché delle disposizioni e dei provvedimenti adottati dall'Autorità competente in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenire le cause che possono minacciare o compromettere la salute pubblica, di favorire la educazione sanitaria della popolazione.

3. Tutti i cibi e le bevande, le materie prime, gli additivi chimici e i coloranti ammessi sono considerati “sostanze alimentari e bevande” e, come tali, sono soggetti a vigilanza sanitaria.

4. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e servizio Veterinario –Area B, per le rispettive competenze, esercitano la vigilanza sulle sostanze alimentari e

bevande, sui luoghi di loro produzione, preparazione, confezionamento, deposito, vendita, distribuzione e consumo sugli impianti, sui macchinari, sugli utensili, sui recipienti, sui contenitori, sugli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti sui mezzi di trasporto, nel rispetto anche dell'art. 5 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

5. Sono, inoltre, soggetti a vigilanza la produzione, il commercio e la vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, nonché l'impiego in zootecnia degli estrogeni e di altre sostanze ad azione ormonale, di sostanze ad azione antiormonale e di mangimi.

6. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione vigila, inoltre, sotto il profilo sanitario, sulle persone comunque addette alla produzione, preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di sostanze alimentari e bevande.

7. Gli organi di vigilanza, in qualunque momento, possono procedere ad ispezioni e prelievi di campioni di sostanze alimentari e bevande in tutti i luoghi ove si svolgono le operazioni indicate al 4° comma del presente articolo, negli scali e sui mezzi di trasporto.

8. Il personale che compie le ispezioni, gli accertamenti, i controlli è munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Rappresentante legale dell'A.U.S.L. d'appartenenza ed ha diritto di libero accesso in tutti i luoghi e su tutti i mezzi sottoposti a vigilanza sanitaria nell'ambito dell'A.U.S.L. di riferimento; il personale di vigilanza svolge le proprie funzioni con abiti civili.

9. Sono fatte salve le competenze degli uffici di porto, aeroporto, di frontiera terrestre e di dogana interna del Ministero della Sanità, sia in materia medica che veterinaria.

10. I controlli sugli alimenti previsti nei commi 4 e 8 sono effettuati con le modalità di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 ed ai successivi decreti di attuazione riferiti a singoli tipi di alimenti.

11. Gli esami e le analisi di laboratorio si eseguono su di un campione prelevato nei modi di cui agli artt. 6 e seguenti del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

Art. 188 (Autorizzazioni sanitarie)

1. Fatte salve le attività per le quali leggi o regolamenti speciali prevedono il rilascio del riconoscimento CEE da parte del Ministero della Sanità e della Regione, sono

soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell' art. 2 della legge n. 283/62 e dell'art. 25 del D.P.R. n. 327/80:

- a) l'esercizio di stabilimenti e/o laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di sostanze alimentari e bevande;
- b) i depositi all'ingrosso di sostanze alimentari e bevande;
- c) i piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande;
- d) i piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di sola vendita al dettaglio (panifici, gastronomie, pasticcerie, gelaterie, paninoteche, ecc.);
- e) i locali di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, trattorie, tavole calde, bar, locali mescita e degustazione bevande alcoliche ed analcoliche, locali per la ristorazione collettiva);
- f) i locali di vendita di sostanze alimentari non confezionate (supermercati, macellerie, pescherie, latterie, ecc.);
- g) i mezzi di trasporto terrestre a norma dell'art. 44 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
- h) gli spazi aperti annessi ai locali di cui alla precedente lett. e), sia ricadenti su suolo privato, che pubblico in concessione.

2. Sono considerati annessi agli esercizi quei laboratori artigianali che, quand'anche non direttamente comunicanti, destinano la loro produzione alla vendita diretta nel solo esercizio gestito dallo stesso titolare del laboratorio.

3. Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria anche i magazzini della grande distribuzione al dettaglio non fisicamente annessi agli esercizi di vendita e i magazzini degli esercenti il commercio ambulante.

4. E', inoltre, soggetta ad autorizzazione sanitaria anche l'attività di preparazione di sostanze alimentari negli esercizi alberghieri e affini comprese le mense delle scuole, i complessi turistici, le case di cura, di riposo, ecc.

5. L'autorizzazione sanitaria è prevista anche nei casi di ampliamento e trasferimento delle attività di cui al presente articolo.

6. Per tutti i locali in cui viene effettuata la vendita di sostanze alimentari non prevista dai commi precedenti, l'autorizzazione amministrativa è, comunque, soggetta al rilascio di un certificato di idoneità dei locali stessi ed attrezzature da

parte del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della competente A.U.S.L. e/o del Servizio Veterinario –Area B per la rispettiva competenza.

7. L'autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco conformemente a quanto disposto dalla L.R. 20 luglio 1984, n. 36, e L.R. 22 agosto 1989, n. 13, in relazione al parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e/o del Servizio Veterinario Area - B della A.U.S.L. competente per territorio. In particolare per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario – Area B acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

7. bis. Le cucine, i laboratori ed i locali in genere, ove si effettuino attività di manipolazione, preparazione, confezionamento, produzione, ecc. di sostanze alimentari, devono disporre di servizi igienici ad essi dedicati, idonei ed ubicati nelle immediate vicinanze dei suddetti luoghi di lavoro, in modo da evitare percorsi misti e/o contaminati.

8. Le autorizzazioni sanitarie di esercizi che svolgono attività a carattere stagionale o che rimangono inattivi per un periodo superiore a giorni 90 devono essere annualmente rinnovate con le modalità previste dai precedenti commi e negli articoli seguenti.

9. Le autorizzazioni sanitarie devono essere richieste e rilasciate secondo le modalità previste dall' art. 27 del D.P.R. n. 327/80.

10. I requisiti prescritti nel presente articolo si applicano anche agli stabilimenti balneari già in esercizio. Il termine per l'eventuale adeguamento a norma è fissato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 257 comma 2, avuto riguardo alle particolari situazioni locali.

Art. 189 (Autorizzazioni sanitarie: modalità per il conseguimento)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione sanitaria prevista dagli articoli precedenti devono essere indirizzate al Sindaco su competente carta legale, con le indicazioni sottoelencate:

A) per qualsiasi tipo di esercizio:

- a) nome, ragione sociale e sede dell'impresa;
- b) ubicazione;
- c) indicazione dei generi merceologici;
- d) sistema smaltimento liquami;
- e) tipo di approvvigionamento idrico;
- f) sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- g) sistemi di protezione e conservazione degli alimenti;
- h) descrizione sommaria degli impianti ed attrezzature.

B) per i laboratori di produzione:

- a) indicazioni di cui al punto A);
- b) tipo di lavorazione;
- c) descrizione ed estremi di deposito di eventuali marchi depositati;
- d) eventuale carattere stagionale della lavorazione;
- e) descrizione sommaria degli impianti ed attrezzature.

2. Le domande devono, inoltre, essere corredate dei seguenti allegati:

A) per qualsiasi tipo di esercizio:

a) pianta planimetrica dei locali in duplice copia firmata da un tecnico iscritto all'Albo professionale, in scala 1/100. Le piante devono essere completate dei dati relativi alle dimensioni dei singoli vani, nonché di legenda per la specificazione dell'uso e destinazione dei singoli vani e dei singoli settori, nel caso di vani in cui siano previsti settori con diverse utilizzazioni;

b) relazione in duplice copia sullo stato dei locali, sul tipo e funzione dell'attrezzatura, redatta da un tecnico.

c) in caso di approvvigionamento idrico autonomo: certificato di potabilità dell'acqua rilasciato da non oltre 30 giorni da un laboratorio autorizzato (controlli di potabilità devono essere effettuati periodicamente secondo quanto prescritto al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione); (3)

d) certificato di agibilità con destinazione d'uso dei locali o altro documento sostitutivo previsto dall'Autorità sanitaria competente.

B) per i laboratori di produzione in aggiunta ai documenti sopraddetti:

- a) relazione tecnica in duplice copia sulle modalità di lavorazione, dalla materia prima al prodotto finito, redatta da un tecnico o dall'interessato;
 - b) copia dell'eventuale marchio depositato e delle etichette impresse sulle eventuali confezioni, ovvero una copia della confezione od un suo disegno illustrativo, quando le dichiarazioni sono impresse direttamente sulla confezione.
3. Per gli esercizi in cui sia stato installato un impianto di aereazione artificiale od un impianto di condizionamento dell'aria, sia esso relativo a tutto l'esercizio o solo ad una parte di esso, occorre presentare una relazione tecnica dell'impianto installato.
4. Le eventuali spese per sopralluoghi, controlli ed analisi sono a carico degli interessati.
5. Le autorizzazioni sanitarie sono rilasciate secondo quanto prescritto dall'art. 27 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, previa attività istruttoria, obbligatoria e vincolate, come disciplinata dal comma 7 dell'art. 188 del presente Regolamento.
6. Le autorizzazioni sanitarie rilasciate devono essere tenute presso gli esercizi cui si riferiscono e devono essere esibite a richiesta del personale incaricato della vigilanza ed ispezione.

CAPO II

IGIENE DEGLI AMBIENTI, DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI DI PRODUZIONE, DEPOSITO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE

Art. 190 (Requisiti generali)

1. Fatte salve le indicazioni dell'art. 28 e segg. D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e fatte salve, altresì, le disposizioni previste da leggi e regolamenti speciali, gli esercizi devono possedere, a titolo integrativo, i requisiti igienici prescritti dal presente Regolamento.
2. Gli esercizi devono avere accesso diretto dalla pubblica via o da altro luogo di uso pubblico di facile praticabilità, tali da garantire sia l'afflusso che il deflusso degli avventori e/o degli addetti nel rispetto delle norme sulla sicurezza e contro gli incendi.
3. I servizi igienici non devono direttamente comunicare con i locali di lavorazione,

deposito, somministrazione degli alimenti e delle bevande; devono avere pavimenti impermeabili e pareti lavabili fino ad altezza di m. 2,00; il raccordo tra il pavimento e le pareti deve essere arrotondato; devono essere dotati di aerazione diretta o di un impianto di aerazione forzata riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio; devono essere in numero sufficiente sia per gli addetti che per gli avventori, dovendosi comunque rispettare per gli addetti i requisiti previsti dall'art. 94 e per gli avventori essere in numero:

- almeno di 2 W.C. per gli avventori, distinti per sesso, di cui almeno n. 1 W.C. dovrà essere realizzato ed utilizzato per i portatori di handicap; questo, per gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari, meglio individuati come esercizi di categoria A), ai sensi dell'art. 5, legge 287 del 1991;

- almeno n. 1 W.C., che dovrà comunque essere realizzato ed utilizzato per i portatori di handicap, per gli esercizi di somministrazione di bevande (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, meglio individuati come esercizi di categoria B), ai sensi dell'art. 5 della legge 287 del 1991;

- non è prevista la necessità di locali W.C. per gli avventori, ma la sola esistenza di un locale W.C. per gli addetti, per tutti gli esercizi che effettuano la sola somministrazione da asporto;

- almeno n. 1 W.C., che dovrà comunque essere realizzato ed utilizzato per i portatori di handicap, per i chioschi, per la somministrazione su area pubblica.

4. L'altezza dei locali deve essere non inferiore a **m. 2,70**.

5. Il pavimento deve essere obbligatoriamente di materiale lavabile con esplicito divieto di uso dei tappeti o di moquette; parimenti il soffitto e le pareti devono essere lavabili fino all'altezza di due metri; per i locali tipici situati nei centri storici o dichiarati di particolare interesse storico o ricavati presso aziende agrituristiche, nel caso di pareti e soffitti con conci a vista, gli stessi devono avere i punti di congiunzione perfettamente intonacati e devono essere ricoperti con apposito materiale trasparente che impedisca la formazione di muffa e li renda lavabili.

6. Per quanto riguarda l'aerazione e l'illuminazione dei locali, le stesse devono essere garantite con le modalità previste dai regolamenti edilizi locali, nonché dalle norme di cui al Capo IV, Titolo II, del presente Regolamento.

7. I locali adibiti a deposito, alla produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande non devono avere, comunque, comunicazione con i locali di civile abitazione; gli stessi devono avere il raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

7. bis Le cucine, i laboratori e i locali in genere, ove si effettuino attività di manipolazione, preparazione, confezionamento, produzione, ecc. di sostanze alimentari, devono disporre di servizi igienici ad essi dedicati, idonei ed ubicati nelle immediate vicinanze dei suddetti luoghi di lavoro, in modo da evitare percorsi misti e/o contaminati.

Art. 191 (Laboratori di produzione e confezionamento)

1. Gli stabilimenti ed i laboratori di lavorazione, trasformazione, produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e/o bevande, debbono corrispondere oltre che ai requisiti igienico- edilizi sull'igiene del lavoro, a quelli indicati negli artt. 28 e 29 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

2. I laboratori industriali debbono inoltre osservare le disposizioni relative alle caratteristiche strutturali dell'impianto contenute nella Circolare n. 20 del 5 aprile 1976 del Ministero della Sanità.

3. I laboratori di cui al comma 2 possono essere autorizzati con allocazione nell'aggregato urbano a condizione che gli eventuali odori, vapori, fumi ed altre esalazioni moleste vengano convogliati, al di sopra dei tetti circostanti l'edificio in cui sono installate per un'altezza di almeno due m., a mezzo di un impianto di aspirazione che assicuri almeno cinque ricambi d'aria ogni ora ed una lieve e costante depressione che impedisca il diffondersi degli odori negli altri ambienti ed, in ogni caso, conforme a quanto previsto in materia dal presente Regolamento.

3. bis Per quanto concerne i laboratori artigianali esistenti, in caso di assoluta impossibilità di realizzare il sistema di allontanamento delle esalazioni previsto dal comma 3, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per

ottenere che la diffusione all'esterno di gas, vapori, fumi ed odori non sia di molestia al vicinato.

4. I laboratori artigiani che producono alimenti deperibili (generi di pasticceria, di rosticceria, pasta alimentare fresca) debbono, inoltre, dotarsi di attrezzature che consentano l'adeguata conservazione dei prodotti.

Art. 192 (Cucine per collettività)

1. Si intendono per cucine per collettività sia i laboratori industriali ove si preparino pasti da trasferire fuori del luogo di produzione per il consumo presso mense aziendali e collettività in genere, sia le cucine a servizio di impianti ricettivi turistici o, comunque, collettivi con capacità superiore a 400 unità servite.

2. L'istituzione e la conduzione di una cucina per collettività è soggetta ad Autorizzazione sanitaria, che può essere conseguita con le modalità di cui ai precedenti articoli.

3. Dette cucine debbono essere dotate dei seguenti locali e settori:

- ricevimento;
- deposito derrate non deperibili e bevande;
- conservazione derrate deperibili (celle frigo) separate per verdure, carni fresche, pesce, insaccati, formaggi ed altri generi, distinti per prodotti congelati, surgelati e refrigerati;
- lavaggio e preparazione verdure;
- preparazione pasti;
- cottura;
- confezionamento piatti caldi;
- confezionamento piatti freddi;
- confezionamento eventuale di pasticceria;
- deposito piatti ed altro materiale per il confezionamento;
- zona d'uscita e distribuzione;
- lavaggio stoviglie;
- deposito materiali per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
- spogliatoio per il personale con armadietti individuali;

- W.C. e docce divise per sesso, ad esclusivo uso degli addetti;
 - mensa per il personale;
 - ufficio amministrativo;
 - autorimessa non comunicante direttamente con i precedenti locali (se vengono usati automezzi appositamente autorizzati);
 - altri servizi, se del caso;
4. Tutti i settori devono essere separati così da offrire la massima garanzia igienica; tuttavia, i settori per la preparazione, la cottura ed il confezionamento dei pasti possono essere compresi nel medesimo locale, purché il Servizio degli Alimenti e della Nutrizione, sentito il parere del Servizio Veterinario – Area B per le relative competenze, lo giudichi sufficientemente ampio ed attrezzato, così da garantire la separazione tra i circuiti delle varie derrate e tra quelli del materiale pulito e del materiale sporco.
5. I mezzi per il trasporto dei pasti confezionati debbono essere ben protetti dall'infiltrazione di polveri ed essere lavabili sia all'interno che all'esterno. Essi non possono essere adibiti a nessun altro uso e debbono essere mantenuti sempre perfettamente puliti e disinfettati almeno settimanalmente.
6. Tutti i tipi di contenitori di alimenti devono essere costituiti di materiale idoneo per alimenti, recante apposito contrassegno secondo le vigenti disposizioni di leggi in materia.

Art. 193 (Esercizi di deposito e vendita)

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, gli esercizi di deposito e vendita degli alimenti e/o bevande debbono avere:
- locali di esposizione, vendita e dispensa di numero e dimensione adeguate alla capacità commerciale dell'esercizio;
 - un vano per i servizi, comprendente almeno:
 - armadietti individuali a due scomparti per la custodia rispettivamente degli abiti civili e da lavoro;

- un lavandino erogante acqua potabile e regolarmente allacciato alla rete di scarico, dotato di rubinetto a comando non manuale, di distributore semi-automatico di sapone, di asciugamani a perdere e di relativo raccoglitore;
- servizi igienici distinti per sesso con le caratteristiche di cui ai precedenti articoli;
- idonei recipienti, costruiti con materiale lavabile e dotati di coperchio a tenuta, per la raccolta delle immondizie;
- un apposito reparto o armadietto per il deposito delle attrezzature occorrenti per le pulizie;
- arredamento ed attrezzature che consentano una facile pulizia;
- banco di vendita con ripiano di materiale unito, inalterabile, impermeabile e lavabile, dotato di rialzo di vetro quando vi si espongano in mostra o comunque vi si rendano alimenti non protetti da involucro proprio e che normalmente si consumano senza preventivo lavaggio, sbucciatura o cottura;
- banchi-armadio o vetrine refrigeranti, all'occorrenza distinti in relazione alla natura dei prodotti esposti, limitatamente alla deperibilità degli stessi;
- idonei scaffali con ripiani a superficie liscia e a cestelli costruiti in modo tale da consentire una facile pulizia;
- utensili e contenitori costruiti di materiale idoneo per alimenti, recanti apposito contrassegno.

Art. 194 (Requisiti degli esercizi di somministrazione)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande, ai soli fini dell'Autorizzazione sanitaria, vengono distinti in: BAR, PIZZERIA, TAVOLA CALDA, RISTORANTE o TRATTORIA.

2. L'esercizio di BAR, CAFFÈ e simili è caratterizzato dalla somministrazione di bevande, di generi di pasticceria e gelateria, di dolci e di prodotti di gastronomia, nonché dalla contemporanea preparazione o somministrazione di bevande calde o fredde, analcoliche, alcoliche o superalcoliche, con o senza la somministrazione di colazioni fredde o dolci, eventualmente riscaldate su piastre elettriche o con tostapane. Il servizio di somministrazione può essere fornito anche a tavolino.

3. Nel caso che i prodotti di gelateria e/o pasticceria e le altre preparazioni gastronomiche (tramezzini, piadine, salse varie, ecc.) che vengono somministrati siano elaborati direttamente nell'esercizio, devono essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 191 del presente Regolamento.
4. L'esercizio di PIZZERIA è caratterizzato dalla preparazione e cottura al forno di pizze, variamente guarnite e che può avvenire anche nell'ambito dello stesso locale di somministrazione.
5. L'esercizio di TAVOLA CALDA è caratterizzato dalla somministrazione al banco di ogni tipo di preparazione gastronomica, preparata e cotta in un regolare laboratorio di cucina installato a vista del locale di somministrazione, in un settore nettamente distinto e separato dal settore riservato al pubblico, ovvero in un altro locale razionalmente raccordato con il banco di somministrazione.
6. L'esercizio di RISTORANTE o TRATTORIA è caratterizzato dalla somministrazione di ogni altro tipo di preparazione gastronomica prevista sia a tavola tramite personale addetto sia a self-service.
7. I diversi tipi di esercizio sopra specificati possono essere istituiti singolarmente o cumulativamente, e possono essere abbinati o comunque disporre di separate sale per riunioni, ballo o divertimento.
8. Le dimensioni dei locali di nuova costruzione devono rispettare le norme di igiene edilizia contenute nel presente Regolamento compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche; l'Autorità sanitaria competente può consentire deroghe, previo parere dei Servizi dell'A.U.S.L., per gli esercizi situati in edifici del Centro storico.
9. L'arredamento e l'attrezzatura debbono essere adeguati e proporzionati all'attività dell'esercizio, corrispondenti a quanto previsto dal precedente articolo, e tali da consentire la migliore conservazione dei prodotti somministrati. Inoltre, tutti gli esercizi debbono essere forniti di servizi igienici a disposizione del pubblico diversi da quelli riservati agli addetti, aventi i requisiti di cui al precedente art. 190, facilmente individuabili con apposite indicazioni, adeguati alla capacità ricettiva dell'esercizio.
10. Il ristorante o trattoria deve avere:
 - a) un deposito per alimenti non deperibili e per bevande;

b) un vano dispensa dotato di armadio con idonei scaffali a ripiani lisci e lavabili o celle frigorifere distinti ed utilizzati specificatamente per la conservazione della frutta e della verdura, per quella degli altri alimenti deperibili, distinti per categorie merceologiche e secondo le esigenze imposte dalla catena del freddo;

c) una cucina dotata dei seguenti reparti: preparazione verdure, preparazione altri alimenti, cottura, lavaggio stoviglie, installati in locali distinti e tra loro raccordati, ovvero in zone ben distinte e separate di uno stesso locale, se sufficientemente ampio. La superficie destinata al Servizio di cucina, nel suo insieme, non può essere comunque inferiore a mq. 20. Per esercizi di capacità ricettiva superiore a 100 utenti, la superficie dei predetti locali di cucina deve essere rapportata a mq. 0,30 per posto a tavola. La zona di cottura deve essere fornita di una cappa di aspirazione collegata ad una canna fumaria indipendente terminante sopra il tetto dell'edificio e, in ogni caso, conforme a quanto previsto in materia dal presente Regolamento;

c bis) la preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande della tipologia A, B, e D di cui alla Legge 297/91, nelle zone classificate "centro storico" ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti e nell'area adiacente alla cripta dei Santi Stefani di proprietà comunale, è regolamentata come segue:

a) La preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande della tipologia A, di cui alla legge 297/91, nelle zone classificate "parco archeologico" e "centro storico" ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- altezza minima di metri 2,50;
- in deroga alle disposizioni vigenti in materia, ed esclusivamente per gli esercizi ricadenti nelle aree classificate come primo comma del presente articolo, è consentito attivare laboratori di preparazione di alimenti e bevande (cucine, pasticcerie, gelaterie ed attività similari), è consentita una superficie inferiore a quella stabilita nell'art. 194, punto 10, lettera c) (metri quadrati 20), purché la superficie totale non sia inferiore a metri quadrati 15. nei casi in cui l'autorizzazione viene rilasciata ai sensi della presente deroga, il rapporto fra superficie del laboratorio di preparazione degli alimenti e posti a tavola non

può scendere al di sotto di 0,30, con specifico riferimento sull'atto autorizzativi;

- in nessun caso sarà possibile autorizzare laboratori in esercizi di cui alla lettera a) con cucine di area inferiore a metri quadrati 12, solo ed esclusivamente per la zona del parco archeologico e per le strutture esistenti;
- solo per il parco archeologico, per le superfici inferiori a metri quadrati 15, fermo restando il rapporto con il numero di utenti, l'autorizzazione potrà essere concessa se, essendo prevista la presenza di una sola unità di personale, per la disponibilità di locali attigui nei quali poter ubicare attrezzature di cucina non direttamente attinenti alla preparazione degli alimenti e delle bevande (zona di lavaggio delle stoviglie), gli arredi potranno essere installati senza che si verifichi ingombro di attrezzature;
- in deroga alle disposizioni vigenti in materia, ed esclusivamente per gli esercizi ricadenti nelle aree classificate come al primo comma del presente articolo, è consentito attivare gli esercizi della tipologia A, anche in presenza di un unico bagno per gli avventori, purché accessibile ad avventori diversamente abili, anche se non collegato direttamente con la struttura dell'esercizio ma attiguo e nelle immediate vicinanze ma facenti parte della struttura. In nessun caso è possibile derogare alla presenza di un bagno riservato al personale che deve avere le caratteristiche strutturali e le attrezzature conformi alle disposizioni di cui all'art. 28 del D.P.R. 327/80;

d) un vano o un settore, comunque, separati dalle sale da pranzo e dai diversi servizi in cui tenere sistemati e pronti all'uso od eventualmente preparate per l'uso, senza interferire nell'attività di cucina, le stoviglie, i tovaglioli, il vasellame, le vetrerie, le bevande e la frutta;

e) una o più sale da pranzo, in cui la distribuzione dei tavoli e delle sedie sia tale da consentire al consumatore una comoda assunzione dei cibi ed al personale una agevole attuazione del Servizio; in ogni caso deve essere assicurata una superficie di almeno mq. 1,20 per ciascun posto a tavola.

11. Gli esercizi in cui si attua il self-service da parte dei consumatori devono avere un reparto attrezzato per l'esposizione, al riparo da agenti inquinanti, dei vassoi,

posate e pietanze in modo che siano nel contempo debitamente conservate al caldo e al freddo, a seconda delle esigenze, e facilmente prelevabili; detti esercizi debbono avere i reparti di dispensa e di cucina debitamente sviluppati in rapporto alla maggiore quantità e diverso modo di preparazione e somministrazione delle pietanze.

12. L'esercizio di tavola calda deve possedere i requisiti previsti alle lettere a), b), c) del precedente comma 10.

13. Durante la stagione estiva, il Sindaco, previo parere favorevole dei Servizi dell'A.U.S.L. e tenuto conto delle eventuali indicazioni prescritte, può autorizzare i titolari delle licenze di ristoranti e bar a collocare tavoli e tavolini all'esterno del locale, sempreché il numero di posti previsti sia proporzionato alle capacità delle cucine e dei servizi igienici, di cui al punto c) del precedente comma 10.

14. Il servizio a domicilio può essere effettuato previa specifica autorizzazione sanitaria e con mezzi e sistemi idonei al trasporto delle sostanze alimentari.

15. Negli esercizi previsti dal presente articolo, e dai precedenti, comunque, ove si effettui preparazione di alimenti per la somministrazione, non è consentito il riciclo, per altri usi alimentari, di olio usato per frittura. L'olio utilizzato per la frittura non deve mai presentare un indice di perossidi superiore a 20 e la reazione di Kreisse non deve risultare positiva. Non è, inoltre, consentita la riutilizzazione dell'olio di frittura nei giorni successivi a quello di primo utilizzo, dopo il quale dovrà essere correttamente smaltito. Nelle friggitrici, la superficie dell'olio esposta all'aria deve essere la minore possibile.

16. Tutti gli esercizi di somministrazione elencati nel comma 1 devono avere a disposizione apparecchiatura meccanica per il lavaggio e la disinfezione di stoviglie e bicchieri.

Art. 195 (Manutenzione e conduzione degli esercizi e dei servizi annessi)

1. Gli esercizi ove si tengono in deposito, si lavorano, si trasformano, si producono o comunque si manipolano o si vendono prodotti alimentari debbono:

- essere costantemente tenuti in ordine ed in accurato stato di pulizia;

- essere le strutture murarie, l'arredamento, le attrezzature, gli utensili e le suppellettili sempre in uno stato di manutenzione, pulizia e funzionalità;
- essere sottoposti a trattamenti di disinfezione e di disinfestazione in relazione alle esigenze ed alla conduzione dell'esercizio; con prodotti e modalità approvati dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- durante le fasi della lavorazione, in particolare i laboratori di preparazione e le cucine, essere tenuti sgombri da segatura o altro simile materiale;
- al termine di ogni ciclo lavorativo essere immediatamente puliti, con la massima cura, le apparecchiature e gli utensili soggetti a ristagno di materiale, nonché i pavimenti e, se del caso, le pareti;
- attivare una efficace lotta contro le mosche e i roditori.

2. Negli stessi esercizi è vietato:

- adibirli ad usi diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati;
- tenervi macchinari, arredi, utensili, oggetti o altro materiale in disuso ovvero non strettamente attinente all'attività che vi si svolge;
- esporre all'esterno dei locali gli alimenti che possono essere soggetti ad inquinamento non eliminabile mediante le normali operazioni di lavaggio, sbucciatura e similari; la merce che può essere esposta deve comunque essere collocata ad almeno 50 cm. dal suolo;
- effettuare ed accettare la consegna delle merci mediante il deposito delle stesse davanti alla porta d'ingresso, in particolare modo in orario precedente l'apertura dell'esercizio;
- depositare sulla pubblica via i vuoti a perdere;
- tenervi, sia pure occasionalmente, animali domestici.

3. Le merci debbono essere tenute in reparti o settori distinti per ciascun genere o gruppo di settori omogenei: I reparti o settori destinati a prodotti non alimentari debbono essere tenuti distanti e separati, con soluzione di continuità, dai reparti di alimentari.

4. Gli stessi criteri debbono osservarsi per la sistemazione nelle celle o armadi frigoriferi.

5. I prodotti alimentari non protetti che si consumano senza cottura o sbucciatura né, di norma, senza preventivo lavaggio, debbono essere tenuti in apposite vetrine o vassoi con coperchio o altro idoneo mezzo che ne garantisca la protezione dalla polvere o dagli insetti, a temperatura che ne garantisca l'adeguata conservazione, e distribuiti con pinze, palette, forchette e simili.

6. I fogli di carta od altro materiale usato per avvolgere gli alimenti, in contatto diretto ed immediato con questi, debbono recare l'indicazione "per alimenti" e debbono essere estratti, al momento dell'uso, da appositi apparecchi o cassette protettive. Quando la carta è utilizzata per evitare il contatto dell'alimento con il piano della bilancia, il foglio deve essere di ampiezza tale da garantire lo scopo prefisso; la stessa norma è valida per l'uso di vassoi e simili. E' vietato l'uso di giornali, di carta usata, di carta colorata con sostanze non consentite e che cedano facilmente il colore, anche se usate per imballaggi esterni. E', altresì, vietato avvolgere ricotta, frutta e altri generi con foglie di piante. E' vietato al pubblico autoservirsi o, comunque, toccare con le mani le merci esposte; il divieto deve essere pubblicizzato a mezzo di cartelli facilmente leggibili da affiggersi bene in mostra nel reparto in cui le merci sono esposte.

7. E' vietata l'esposizione e/o la vendita di sostanze alimentari all'aperto ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli, secondo le modalità previste dal comma 7 del successivo art. 216.

Art. 196 (Caseifici e burrifici)

1. I locali adibiti alla lavorazione, trasformazione e produzione ed eventualmente vendita dei prodotti derivanti dalla lavorazione del latte devono essere muniti dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 L. 30 aprile 1962, n. 283, rilasciata con le modalità previste dall'art. 25 e segg. del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e secondo le norme previste dal presente Regolamento.

In ogni caso i locali di cui al presente articolo dovranno possedere i requisiti previsti dalla direttiva CEE 92/46, recepita con D.P.R. n. 54 del 14.1.97.

2. A norma del DPR 54/97 e circolare del Ministero della Sanità n° 16 art. 3, l'attività istruttoria è di competenza del Servizio Veterinario area B.

3. Il latte utilizzato per l'attività di cui al precedente comma 1 deve possedere i requisiti previsti dalla normativa in vigore ed, in particolare, dal D.M. 9 maggio 1991, n. e 185, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 142 del 19 giugno 1991 e dal D.P.R. n. 54/97.
4. Il giudizio di idoneità e la vigilanza sulla produzione del latte crudo e, a norma delle disposizioni contenute nei DD.MM. di cui al terzo comma, di competenza del Servizio Veterinario – Area B dell'A.U.S.L. territorialmente competente.
5. Anche la produzione a carattere artigianale e/o familiare di prodotti derivanti dalla lavorazione del latte, eseguita dagli allevatori, e sottoposta al regime autorizzativo previsto dal presente articolo.
6. La produzione e l'eventuale vendita nei casi di cui al precedente comma cinque deve essere effettuata in locali separati sia da quelli in cui soggiornano gli animali, sia dall'abitazione e che abbiano le caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa in vigore ai sensi del D.P.R. 327/80, del presente Regolamento e del D.P.R. n. 54/97.
7. Sono fatte salve tutte le leggi speciali in materia. Si richiamano, al riguardo, le norme citate nel precedente art. 82.
8. Lo smaltimento delle acque reflue deve essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 197 (Frantoi oleari)

1. I frantoi oleari destinati alla molitura delle olive, sia per conto terzi, sia per uso industriale, nonché per conto proprio, che, comunque, producano olio di oliva ad uso alimentare devono essere muniti dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 L. 30 aprile 1962, n. 283, e del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
2. L'attività istruttoria e di vigilanza sono assicurate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro, nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, dagli organi preposti alle relative attività di controllo.
3. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e dal presente Regolamento.

4. Devono essere osservate tutte le norme sull'igiene e sicurezza del lavoro ed antinfortunistiche.
5. Devono essere, altresì, osservate tutte le norme stabilite dalla legge 11.11.96 n. 574 per lo smaltimento delle acque di vegetazione rivenienti dai processi di lavorazione, nonché quelle previste dal presente Regolamento.
6. Per quanto attiene il conferimento delle sanse, che non vengono avviate ad ulteriori processi lavorativi e/o produttivi e, quindi, destinate all'abbandono, si applicano le norme in materia di smaltimento dei rifiuti nonché quelle di cui alla legge 11.11.96 n. 574.
7. Sono fatte salve tutte le leggi speciali vigenti in materia.

Art. 198 (Stabilimenti vinicoli)

1. Gli stabilimenti vinicoli destinati alla lavorazione delle uve sia per conto terzi, sia per uso industriale, nonché per conto proprio, che, comunque, producono vino destinato alla vendita devono essere muniti dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 L. 30 aprile 1962, n. 283, e del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
2. Sono esclusi dall'autorizzazione di cui al precedente comma i privati che producono vino in proprio, ad esclusivo uso della famiglia, che compiano tutte le fasi del ciclo di trasformazione delle uve in propri locali e che non destinino il prodotto alla commercializzazione in qualsiasi modo essa possa avvenire.
3. L'attività istruttoria e l'attività di vigilanza sono assicurate dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro, nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, dagli organi preposti alle relative attività di controllo.
4. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e dal presente Regolamento.
5. Devono essere osservate tutte le norme sull'igiene e sicurezza del lavoro ed antinfortunistiche.
6. Devono essere, altresì, osservate le norme statali, regionali e regolamentari sullo smaltimento delle acque reflue rivenienti dai processi di lavorazione, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

7. Per quanto attiene il conferimento dei residui di lavorazione, che non vengono avviati ad ulteriori processi lavorativi e/o produttivi e, quindi, destinati all'abbandono, si applicano le norme in materia di smaltimento di rifiuti.

La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche per le ipotesi disciplinate al precedente comma 2.

8. Sono fatte salve tutte le leggi speciali vigenti in materia.

CAPO III

TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

Art. 199 (Autorizzazione sanitaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e dall'altra normativa statale in materia, tutti i mezzi di trasporto di alimenti e bevande devono, comunque, essere muniti di apposita certificazione d'idoneità rilasciata dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o dal Servizio Veterinario – Area B secondo le rispettive competenze.

2. I mezzi autorizzati e comunque ritenuti idonei al trasporto di alimenti non possono essere usati promiscuamente per altri usi.

Art. 200 (Idoneità dei mezzi di trasporto)

1. Fatto salvo quanto previsto specificatamente dalle norme vigenti, in particolar modo dagli artt. 48 e segg. D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, i mezzi di trasporto di alimenti e bevande devono rispondere ai seguenti requisiti:

- presenza di strutture che consentano una ordinata collocazione della merce;
- possibilità di accurato lavaggio e disinfezione della parte destinata agli alimenti.

2. I mezzi di trasporto di alimenti e bevande devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia, in ogni loro parte.

3. Per quanto attiene la temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto deve essere integralmente osservato quanto disposto dall'art. 51 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. Sono, comunque, fatte salve le leggi speciali vigenti in materia.

4. Fatto salvo l'eventuale obbligo di cui all'art. precedente, ove il mezzo di trasporto di alimenti e bevande sia anche utilizzato per la vendita, questa attività è soggetta ad autorizzazione sanitaria di cui all'art. 7 dell' O.M. 26.6.95 e all' O.P.G.R. n. 110/96 e successive modificazioni.

5. L'attività istruttoria e di vigilanza è svolta dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario – Area B secondo le rispettive competenze.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE

Art. 201 (Definizione)

1. E' considerato commercio su aree pubbliche quello esercitato nelle forme previste dal comma 1 dell'art. 1 L. 28 marzo 1991, n. 112.

2. Chiunque effettui la vendita di generi alimentari fuori negozio deve disporre di locali di deposito convenientemente attrezzati, aventi le caratteristiche stabilite dal presente Regolamento e dalle norme vigenti in materia e riconosciuti idonei e deve essere provvisto di autorizzazione rilasciata dal Sindaco previo parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario – Area B secondo le rispettive competenze.

3. Si applicano in materia le disposizioni di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, ed al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, alla L. 28 marzo 1991, n. 112, nonché quelle previste dall' O.M. 26.6.95 e all' O.P.G.R. n. 110/96 e successive modificazioni.

Art. 202 (Autorizzazione)

1. L'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche è subordinato all'iscrizione in uno speciale registro degli esercenti prevista dalla L. 11 giugno 1971, n. 426, ed al possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 L. 28 marzo 1991, n. 112.

2. E', inoltre, richiesta autorizzazione sanitaria, rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio, sentito il parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario – Area B, secondo le rispettive competenze, per

il commercio itinerante di generi alimentari e bevande. Tale autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 203 (Aree destinate al commercio)

1. L'area su cui si svolge il commercio su aree pubbliche di cui al comma 2, lett. a) e b) dell'art. 1 L. 28 marzo 1991, n. 112, deve possedere, oltre ai requisiti di cui all'art. 3 della stessa legge e all'O.M. 26.6.95 e all' O.P.G.R. n.110/96, anche i seguenti altri requisiti:

- essere ubicata in zone che non presentino pericoli d'inquinamento dovuto a traffico, polvere, esalazioni dannose o maleodoranti per gli animali esposti. In ogni caso non può essere consentito l'ingresso ad autoveicoli a motore nell'area fino a che le sostanze alimentari non siano state protette e/o imballate per il carico e lo scarico;
- essere dotata di sufficiente numero di contenitori per rifiuti solidi con coperchio a tenuta;
- avere pavimentazione impermeabile ed essere collegata alla rete fognaria con apposita pendenza verso sistemi di raccolta, onde evitare il ristagno di acque meteoriche o di altri scarichi liquidi;
- essere dotata di un sufficiente numero di punti di erogazione di acqua potabile;
- essere dotata di un sufficiente numero di punti di erogazione di energia elettrica ove obbligatoriamente devono allacciarsi i mezzi e le attrezzature per la conservazione e la vendita di alimenti che necessitano di refrigerazione;
- essere dotata di servizi igienici per numero e requisiti rispondenti a quelli indicati nel Capo VI del Titolo II del presente Regolamento.

2. L'area in cui si svolge il commercio in forma itinerante di generi alimentari deve possedere i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 3 L. 28 marzo 1991, n. 112.

L'area in questione può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale, per altri motivi di pubblico interesse o per ragioni di carattere igienico-sanitario. A tal proposito non devono sussistere pericoli di inquinamento veicolare, da polveri e/o da esalazioni dannose e maleodoranti nelle zone allo scopo individuate.

In ogni Comune devono essere individuate le zone, nelle quali, per i predetti motivi, è vietato l'esercizio dell'attività commerciale di cui al presente articolo.

L'area deve essere dotata di un sufficiente numero di contenitori per rifiuti solidi con coperchio a tenuta.

3. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 204 (Mezzi per la vendita)

1. Gli automezzi usati per la vendita devono essere autorizzati ai sensi dell' art. 7 dell' O.M. 26.6.95 e dell' O.P.G.R. n. 110/96, previo parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario – Area B, secondo le rispettive competenze, e non possono essere usati promiscuamente per altri usi.

2. I mezzi di utilizzo per la vendita ambulante, oltre che rispondere a quanto richiesto per i mezzi di trasporto di alimenti e bevande, devono garantire il rispetto di quanto previsto dall'O.M. 26.6.95 e dall'O.P.G.R. n.110/96 nonché il possesso dei seguenti requisiti:

- presenza di un piano di lavoro in acciaio inox;
- dotazione di un armadio frigorifero, ad uno o più scomparti, nel quale conservare la merce deperibile, evitando la promiscuità tra generi diversi;
- presenza di banco refrigerato (in caso di vendita di merce deperibile) e comunque dotato di adeguata protezione dagli agenti atmosferici e dal contatto col pubblico;
- esistenza di un impianto di lavaggio con una scorta di acqua potabile non inferiore a 100 litri;
- esistenza di specifici contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi prodotti.

3. Ove non sia possibile garantire l'allacciamento alla rete elettrica pubblica, i sistemi di refrigerazione devono essere obbligatoriamente dotati di impianto autonomo di alimentazione.

Art. 205 (Attività permesse nella vendita)

1. La vendita è consentita per tutti i generi alimentari nel rispetto di quanto previsto dall' O.M. 26.6.95 e dall' O.P.G.R. n.110/96, purché ne siano garantite, a parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o del Servizio Veterinario – Area B

secondo le rispettive competenze, la corretta conservazione e la protezione da contaminazioni esterne. E' comunque vietata la vendita itinerante di funghi secchi sfusi; inoltre, dei prodotti di pasticceria contenenti creme e/o panna.

2. I mezzi di trasporto e le attrezzature destinate alla vendita itinerante degli alimenti devono attenersi alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 200 e 204.

L'esposizione dei generi per la vendita è consentita solo se i prodotti sono adeguatamente protetti dall'impolveramento, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dall'influenza degli agenti atmosferici dal contatto col pubblico.

3. La produzione, la preparazione e la manipolazione di alimenti e bevande non è consentita nell'ambito del commercio ambulante sia a posto fisso che in forma itinerante.

4. Può essere consentita deroga al divieto di cui al terzo comma su espressa autorizzazione del Sindaco previo parere favorevole del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o del Servizio Veterinario – Area B, secondo le rispettive competenze, per i seguenti alimenti: crepes senza uso di crema di pasticceria o panna, patatine fritte, wurstel, zucchero filato, polli arrosto con idonei mezzi appositamente attrezzati e dotati delle caratteristiche stabilite dalla normativa in materia.

5. La vendita di panini, di prodotti di pizzeria è ammessa, secondo le norme contenute nei precedenti articoli, a condizione che gli stessi prodotti siano preparati e confezionati in giornata, in apposito locale munito di autorizzazione sanitaria. Detti prodotti devono, comunque, essere trasportati, osservando le prescrizioni di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e del presente Regolamento.

Art. 206 (Disposizioni particolari per fiere, sagre, festivals e feste)

1. Lo svolgimento di fiere, festivals e sagre paesane è subordinato alla concessione di una Autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Sindaco previo parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario – Area B della A.U.S.L., per quanto di rispettiva competenza.

2. L'autorizzazione è limitata ai soli giorni preannunciati dagli organizzatori.

3. L'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere inviata dall'interessato al Sindaco almeno 10 giorni prima del giorno in cui è previsto l'inizio dell'attività e deve contenere i seguenti dati:

- generalità del responsabile dell'attività soggetta all'autorizzazione;
- ubicazione della manifestazione;
- indicazione delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, somministrare, vendere;
- durata della manifestazione
- numero e generalità delle persone addette;
- descrizione dei locali e delle attrezzature;
- indicazione relativa all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento dei rifiuti solidi;
- indicazione dei sistemi scelti per mantenere la salubrità e garantire la conservazione delle sostanze alimentari. Nei casi in cui la produzione e/o preparazione dei cibi non possa avvenire nell'area della manifestazione per la mancanza dei requisiti minimi di igiene, le indicazioni di cui sopra dovranno essere integrate dalle seguenti:
 - denominazione dell'esercizio pubblico, provvisto di regolare specifica autorizzazione sanitaria, in cui vanno preparati gli alimenti;
 - indicazione dei mezzi utilizzati per il trasporto degli alimenti dal luogo di produzione alla sede di somministrazione. Ricevuta l'istanza da parte del Sindaco, i Servizi di cui al comma 1, eseguiti gli accertamenti ritenuti necessari, provvederanno ad esprimere il parere di competenza nell'ambito del quale dovrà essere indicata anche la tipologia dei cibi consentiti e delle eventuali prescrizioni.

4. Chiunque operi all'interno degli stands gastronomici deve essere in possesso di regolare libretto di idoneità sanitaria. Tutti gli operatori devono usare casacche o vestaglie o grembiuli adatti e copricapi di stoffa chiara che devono essere sempre puliti. Gli stands devono essere sollevati dal terreno mediante piani di legno, nonché coperti con apposite strutture mobili.

5. L'approvvigionamento idrico deve essere garantito con acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica.

6. Lo stand gastronomico, convenientemente attrezzato, deve essere ben delimitato ed accessibile solo agli addetti ai lavori negli spazi riservati alla manipolazione e preparazione degli alimenti.

7. Nel caso in cui venga effettuata attività di somministrazione e vendita, laddove non sia disponibile un adeguato sistema per il lavaggio delle stoviglie, i bicchieri, le posate ed i piatti utilizzati devono essere del tipo mono uso e vanno conservati al riparo da ogni insudiciamento. In tutti i casi:

- il banco di somministrazione deve essere di materiale lavabile o ricoperto con materiale lavabile;
- i prodotti alimentari devono essere conservati con modalità idonee al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche e conservati alla temperatura necessaria, nonchè protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti;
- non è ammessa la somministrazione e la vendita di alimenti particolarmente deperibili. Qualora venga effettuata anche l'attività di lavorazione estemporanea di cibi cotti, da consumarsi in loco, oltre i requisiti di cui sopra, deve essere previsto un locale o spazio idoneo delimitato e coperto, esclusivamente destinato alla preparazione, di idonea ampiezza ed adeguatamente protetto il quale deve prevedere spazi distinti per le varie operazioni necessarie alla preparazione dei cibi ed i requisiti minimi per garantire l'igiene dell'alimentazione. Sono fatte salve le norme particolari in materia di preparazione ed esposizione per la vendita dei cibi cotti.

8. I rifiuti solidi devono essere raccolti in sacchi e conservati in contenitori muniti di coperchio, posti fuori dagli stands in luogo non accessibile al pubblico. Devono essere collocati, inoltre, in numero sufficiente, contenitori raccogli rifiuti provvisti di coperchio e protetti mediante supporti meccanici, nell'ambito dell'area destinata alle manifestazioni di cui al primo comma.

9. Le attività di cui sopra devono avvenire nel rispetto della legge n. 112/91, dell'O.M. 26.6.95 e dell' O.P.G.R. n. 10/96 e successive modificazioni.

Art. 207 (Requisiti dei chioschi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'O.M. 26.6.95 e dall' O.P.G.R. n.110/96 e successive modificazioni, i chioschi devono essere costruiti in muratura o in legno o in altro materiale idoneo e devono essere lontani da fonti di insalubrità o di insudiciamento.
2. I chioschi devono avere pavimento di materiale impermeabile unito e compatto e pareti lavabili, nonché impianti di acqua potabile con lavabo dotato di dispositivo automatico per l'erogazione dell'acqua e di contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi nonché di canalizzazione e smaltimento dei rifiuti liquidi, nel rispetto delle norme al riguardo previste dal presente Regolamento.
3. Devono, inoltre, essere dotati di un settore separato da adibirsi a razionale deposito delle provviste, di armadi e di celle frigo per la conservazione di prodotti deperibili distinti per classi merceologiche.
4. Presso i chioschi è consentita esclusivamente la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) prodotti ortofrutticoli freschi;
 - b) bevande preconfezionate;
 - c) alimenti non deperibili preconfezionati in contenitori sigillati senza manipolazione del prodotto alimentare;
 - d) gelati preconfezionati in involucri originali o gelati prodotti in laboratori autorizzati;
 - e) alimenti di cui è consentita deroga per la vendita in forma itinerante a norma dei commi 4 e 5 del precedente art. 205.
5. È vietata la vendita di pasticceria fresca e, comunque, contenente crema e/o panna.
6. È, altresì, vietata la preparazione e manipolazione degli alimenti.

CAPO V

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 208 (Requisiti)

1. I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
 - b) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 L. 30 aprile 1962, n. 283, e di ogni altra disposizione in vigore, nonché resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;
 - c) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
 - d) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione:
 - delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a +4° C;
 - delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non superiore a -18° C;
 - delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di +65° C, o comunque non inferiore a +60° C;
 - e) essere collocati a conveniente distanza da sorgenti di calore o comunque da fonti che possano pregiudicare la salubrità degli alimenti distribuiti;
 - f) avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da insudiciamenti o altri inquinanti;
2. ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda, si deve provvedere alla sistemazione di recipienti per la raccolta dei rifiuti che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria frequenza.

Art. 209 (Autorizzazione all'installazione)

1. Per l'installazione dei distributori automatici di cui all'art. 208 deve essere data comunicazione al Sindaco e al responsabile del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Pubblica dell'A.U.S.L..
2. In detta comunicazione deve essere fatta specifica menzione:
 - della frequenza con cui sono effettuate le operazioni di pulizia e/o disinfezione;
 - della ditta che ha in carico la gestione delle apparecchiature;

- del tipo di approvvigionamento idrico. In caso di non allacciamenti alla rete idrica pubblica deve essere allegato un certificato di potabilità non anteriore a 15 giorni dalla richiesta di autorizzazione rilasciata dal competente P.M.P.

3. Il controllo della potabilità dovrà essere richiesto dalla ditta o ente presso cui è installato il distributore, secondo le frequenze stabilite dal D.M. 23 marzo 1991 e di quanto al riguardo previsto dal presente Regolamento.

Art. 210 (Misure di tutela igienica della distribuzione automatica)

1. I distributori automatici devono disporre di un congegno che blocchi automaticamente la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti.

Art. 211 (Sostanze distribuite: requisiti)

1. Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici devono:

a) essere prodotte in stabilimenti e laboratori previsti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;

b) corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

2. Le imprese responsabili della vendita di sostanze alimentari a mezzo di distributori automatici e semiautomatici sono tenute ad accertarsi che le stesse corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto mediante controlli di qualità da effettuarsi presso laboratori autorizzati, da esibirsi a richiesta del personale adibito al servizio di vigilanza e di ispezione.

3. Sui distributori automatici devono essere riportati in lingua italiana, in modo indelebile, leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui al D. Lgs. n. 109/92, nonché l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi e coloranti secondo le vigenti disposizioni.

Art. 212 (Personale addetto al rifornimento: Requisiti)

1. Il personale che effettua il riferimento dei distributori e che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art 37 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

CAPO VI

IGIENE DEGLI ALIMENTI: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 213 (Formaggio grattugiato)

1. Il formaggio grattugiato deve essere preparato estemporaneamente su richiesta dell'acquirente.

2. E' consentita la vendita di formaggio grattugiato in confezioni originali e sigillate recanti impresse le indicazioni previste dal D. Lgs. 27.1.92, n. 109.

Art. 214 (Prodotti di pasticceria)

1. Le paste dolci preparate con impasto di farina lievitato, grassi ed olii, uova e zucchero ed eventualmente guarnite con marmellata, frutta secca, canditi e cioccolato, sono considerate paste dolci secche e possono essere prodotte, con ulteriore specifica autorizzazione, dai laboratori di panificazione.

2. Le paste dolci preparate, oltre che con gli ingredienti specificati al comma precedente, anche con latte, panna, creme, sciroppi, liquori, sono considerate paste dolci fresche e la loro produzione e subordinata al conseguimento della specifica autorizzazione per laboratori di pasticceria.

3. Il trasporto, dal luogo di produzione a quello di vendita, deve essere effettuato a mezzo di contenitori puliti ed accuratamente chiusi, in modo che le paste, durante il trasporto, siano efficacemente protette dagli agenti atmosferici, dalla polvere e da ogni possibile fonte di inquinamento e nel rispetto di quanto prescritto dal precedente art. 200, nonché dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

5. Se si utilizzano per il trasporto delle paste contenitori a recupero, questi devono avere le pareti lisce e di materiale lavabile.
6. Le paste dolci nei negozi di vendita devono essere costantemente protette dalla polvere, dalle mosche e dal contatto con il pubblico. Quelle farcite con panna e crema a base di uova e latte devono essere conservate a temperatura non superiore a +4 °C.
7. Fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 28 e seguenti del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e quanto stabilito nel presente Regolamento, le pasticcerie devono comunque possedere i seguenti requisiti:
 - a) locali o settori nettamente distinti per il deposito delle materie prime; la preparazione; la cottura; la vendita;
 - b) attrezzature per il mantenimento della catena del freddo, distinte per le materie prime e per il prodotto finito.

Art. 215 (Gelati)

1. Chiunque intenda produrre e vendere gelati deve ottenere apposita e specifica autorizzazione.
2. E' consentita l'installazione dell'impianto di gelificazione annesso al banco di refrigerazione per la vendita dei gelati a condizione che sia protetta dal contatto con il pubblico.
3. La preparazione delle miscele, e il conseguente trattamento termico di risanamento microbiologico, deve sempre essere effettuato in un settore separato dal vano vendita, avente caratteristiche tali da garantire buone condizioni igieniche.
4. Il trasferimento delle miscele dal luogo di preparazione al gelificatore, deve avvenire con recipienti conformi alle prescrizioni del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e nel rigoroso rispetto delle norme igieniche intese ad evitare ogni possibile forma di inquinamento.
5. E' vietata la produzione di gelati con miscele non preventivamente sottoposte a trattamento termico di risanamento, quale la pastorizzazione.
6. E' vietata la rigelificazione del gelato scongelato.

7. I gelati venduti in confezioni originali chiuse devono essere tenuti a temperatura non superiore a -18°C in banchi frigoriferi.

8. Il gelato da vendersi allo stato sfuso in razioni da costituirsi di volta in volta deve essere:

- a) tenuto in recipienti ed in un banco refrigerante riservati esclusivamente a tale uso;
- b) tenuto ad una temperatura inferiore a 0°C , che, pur consentendo un ceno grado di malleabilità al prodotto, necessario per il prelievamento o la formazione delle razioni con le apposite spatole o pinze o cucchiaio, ne impedisca il disgelo o il rammollimento, anche solo parziale o limitato allo strato superficiale od ai bordi del contenitore ovvero sul fondo di esso;
- c) distribuito al cliente in cialde o contenitori a perdere conservati, fino al momento dell'uso, in recipienti chiusi al riparo dalla polvere e da ogni altra possibile fonte di inquinamento.

9. Le norme del comma precedente debbono essere osservate in quanto applicabili anche per le macchine che, a mezzo di rubinetti comandati, distribuiscono semiautomaticamente gelato sfuso.

10. Il rifornimento dei gelati, in confezioni originali, dai laboratori di produzione e dai depositi all'ingrosso alle rivendite, deve avvenire con bolletta d'accompagnamento e con le modalità prescritte per la pasticceria fresca; il trasporto deve essere attuato con veicoli isotermici e refrigeranti che assicurino la conservazione del prodotto e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 200.

11. La vendita itinerante dei gelati e simili è consentita a condizione che sia stato prodotto in laboratori regolarmente autorizzati a norma del precedente comma ed è limitata ai tipi preparati in razioni preconfezionate in involucri originali e sigillati recanti le dichiarazioni obbligatorie per legge.

12. I veicoli utilizzati per la vendita itinerante dei gelati, oltre a rispettare le prescrizioni di cui al precedente art. 204, devono:

- avere il cassone in cui vengono sistemati i contenitori refrigeranti con le pareti lisce e lavabili sia all'interno che all'esterno;
- essere tenuti sempre in buono stato di pulizia sia all'interno che all'esterno ed essere sottoposti a frequenti disinfezioni.

Art. 216 (Prodotti ortofrutticoli e Funghi)

1. E' vietata l'irrigazione degli ortaggi e frutti con acqua di fogna o di canali inquinati per scarichi di fogna od industriali.
2. E' vietata la vendita di tuberi e bulbi germogliati, degli ortaggi con inflorescenze dischiuse ed in genere di tutti gli ortaggi avvizziti per qualsiasi causa: caldo, gelo o tempo trascorso dalla raccolta.
3. La frutta e l'ortaggio posti in vendita per uso alimentare deve aver raggiunto sulla pianta il completo sviluppo fisiologico ed iniziata la maturazione.
4. E' vietata la vendita di:
 - a) frutta immatura anche se sottoposta a processo di maturazione artificiale, questa, o più propriamente la maturazione accelerata, è consentita esclusivamente per la frutta raccolta al raggiungimento del completo sviluppo fisiologico;
 - b) frutta con lesioni non cicatrizzate ed umide anche se di modeste entità;
 - c) frutta rotta o tagliata;
 - d) frutta e verdura che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante ed a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo, che contengano residui superiori ai limiti consentiti.
5. I recipienti utilizzati per la lavorazione, l'immagazzinaggio, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio della frutta e degli ortaggi devono sempre essere mantenuti puliti.
6. E' tassativamente vietato l'uso di cassette di legno impregnate di acque, untuose, annerite, emananti cattivi odori o contenenti muffe.
7. E' vietata la vendita di prodotti ortofrutticoli lungo le strade di intenso traffico urbano ed extraurbano; la vendita e l'esposizione all'aperto, previo parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'A.U.S.L. competente per territorio, è consentita solo se i prodotti siano adeguatamente protetti dall'impolveramento, dall'insudiciamento, dalla contaminazione di insetti, dall'influenza di agenti atmosferici e dal contatto del pubblico.
8. La vendita dei funghi freschi è limitata alla specie o alle specie coltivate o spontanee, riconosciute innocue e che siano in buono stato di conservazione. La

vendita deve eseguirsi esclusivamente nell'esercizio a posto fisso designato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e previa visita igienica eseguita dallo stesso. E' vietato il rinfrescamento con acqua. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione stabilisce la specie o le specie locali ammesse alla vendita ed indica le caratteristiche, il nome o i nomi scientifici ed il nome o i nomi con cui localmente sono comunemente conosciuti. La vendita dei funghi conservati deve essere eseguita nello stesso sito in cui vengono smerciati i funghi freschi. I funghi conservati devono essere venduti solo in confezioni sigillate. Sui contenitori devono essere, fra l'altro, chiaramente ed in modo indelebile riportate le indicazioni della ditta produttrice e confezionatrice, la data di preparazione e quella di scadenza.

Art. 217 (Prodotti surgelati)

1. La produzione, la vendita ed il trasporto dei prodotti surgelati è soggetto alla speciale legislazione di cui alla L. 27 gennaio 1968, n. 32, al D. Lgs. 27.1.1992, n. 110 e al Decreto 25.9.1995, n. 493.
2. La vendita di prodotti surgelati in spacci di sostanze alimentari, comprese le macellerie, le pescherie ed i supermercati, deve essere appositamente autorizzata dopo verifica dell'idoneità dei sistemi di refrigerazione previsti dalle vigenti disposizioni (D.M. 25.9.95, n. 493 e successive modificazioni) da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dei Servizi Veterinari – Area B, secondo le rispettive competenze, nel rispetto, comunque, delle tabelle merceologiche.
3. I prodotti surgelati devono essere venduti nella confezione originale, non essendo ammesso in nessun modo, il frazionamento del prodotto.
4. E' vietato lo scongelamento ed il ricongelamento dei prodotti surgelati.

Art. 218 (Alimenti Sfusi)

1. Per la vendita degli alimenti non in confezione sigillata che possono essere consumati senza preventiva sbucciatura o lavaggio o cottura, valgono le disposizioni di cui al 5° comma del precedente art. 195.
2. E' fatto sempre divieto, agli acquirenti, di toccare la merce con le mani.

3. Laddove l'entità numerica degli addetti lo consenta, è auspicabile destinarne uno all'esclusivo maneggio della moneta.
4. Negli spacci cooperativi, nei bazar alimentari, nei supermercati e, comunque, in tutti i negozi nei quali si effettua la vendita di generi tra loro molto vari per natura e composizione, le diverse merci devono essere depositate ed esposte in reparti o scoparti, distinti per classi merceologiche.
5. Le vetrine di custodia e di esposizione delle merci e derrate vendute non in confezione non devono essere aperte da parte dell'acquirente (con esclusione di quelle destinate alla frutta e verdura).
6. Le vetrine ed i banchi di mostra e vendita sopra i quali avviene il commercio, devono essere muniti di dispositivi adatti a proteggere gli alimenti da ogni possibile causa di inquinamento.
7. Le sostanze alimentari vendute allo stato sfuso debbono essere munite di apposito cartello in cui siano riportate le indicazioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. n. 109/92.

Art. 219 (Protezione dei generi alimentari)

1. I prodotti alimentari devono essere sempre protetti dagli agenti atmosferici, dalla polvere e dagli insetti.
2. I prodotti alimentari esposti non devono essere depositati direttamente sul pavimento ma, da esso, sollevati di almeno 30 cm.
3. I negozi e i magazzini devono essere sottoposti periodicamente a disinfestazione. La vigilanza ed il controllo sulle predette operazioni è effettuata dai competenti S.I.A.N. e S.I.A.V.
4. E' vietato depositare, nei locali di vendita e/o somministrazione, arredi, oggetti, sostanze o altri materiali che non siano attinenti alla specifica attività.
5. E' comunque vietato depositare biciclette, motocicli, automezzi o furgoni.
6. E' sempre vietata la presenza di animali anche domestici.

Art. 220 (Vendita promiscua)

1. Non è consentita la vendita di sostanze alimentari e non alimentari, salvo i casi cui queste ultime siano custodite in distinti scaffali, siano confezionate o tali da non poter contaminare in alcun modo le sostanze o prodotti alimentari. In ogni caso è esclusa la vendita promiscua con presidi sanitari.

Art. 221 (Carta o altro materiale per avvolgere sostanze alimentari)

1. I fogli di carta o di altro materiale destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti, oltre ad essere in regola con le norme previste dalle disposizioni di legge, devono essere tenuti protetti dalla polvere o da contatto di qualsiasi specie ed usati, singolarmente, a mano a mano che se ne presenti la necessità di impiego.

2. Il confezionamento di prodotti alimentari deve avvenire in modo da garantire la chiusura ermetica della confezione stessa, al fine di impedire manipolazioni, sostituzioni, alterazioni insudiciamento.

3. Per i prodotti venduti sfusi, la chiusura dell'involucro di cui al precedente comma 2 non deve essere effettuata mediante utilizzazione di spille o altro materiale metallico anche apposto con cucitrici o altri attrezzi meccanici.

4. Sono fatte salve le prescrizioni per l'etichettatura delle sostanze alimentari di cui al D. Lgs. n. 109/92, nonché quelle contenute nella normativa comunitaria e statale vigente in materia.

5. Sono, altresì, fatte salve, per quanto riguarda gli imballaggi, le disposizioni contenute nel D.M. 21.03.73 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 222 (Additivi, aromatizzanti, coloranti e succedanei di sostanze alimentari)

1. In materia di additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari si applicano le norme contenute nel D.M. 31 marzo 1965 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le prescrizioni contenute negli artt. 58 e seguenti del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

2. Sono da intendersi qui richiamate le norme di cui agli artt. 5, 6, 7, 9 L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche di cui alla L. 26 febbraio 1963, n. 441.

3. L'impiego di materie coloranti nella lavorazione di sostanze alimentari e bevande, nonché delle carte di imballaggio delle materie stesse è disciplinato dal D.M. 22

dicembre 1967 e successive modifiche ed integrazioni, adottati in osservanza dell'art 10 L. 26 febbraio 1963, n. 441, e dell'art. 54 e seguenti del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

Art. 223 (Residui degli antiparassitari)

1. I residui delle sostanze attive dei presidi sanitari ammessi sui prodotti destinati all'alimentazione, non devono superare i limiti di tolleranza di cui all'ordinanza del Ministro della Sanità 18 luglio 1990 (suppl. n. 57 G.U. serie generale n. 202 del 30 agosto 1990) come integrata dalle Ordinanze Ministeriali del 5.8.1991, del 18.2.1993, del 14.7.1993, del 3. 5. 1994 e dal D.M. 9 e 12 agosto 1995.

Art. 224 (Utensili e recipienti)

1. La produzione, il commercio e l'uso di utensili e recipienti da cucina o da tavola, nonché qualunque oggetto destinato a venire a contatto con sostanze alimentari e bevande sono disciplinati dall'art. 11 L. 30 aprile 1962, n. 283, come modificato ed integrato dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, e dall'art. 68 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e dal D.M. 21.3.73 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli utensili, i recipienti e le stoviglie devono essere costantemente tenuti in condizioni di massima pulizia, conservati in modo da evitare insudiciamenti ed inquinamenti; devono anche essere ritirati dal commercio o dall'uso nel momento in cui presentino uno stato di usura, anche minimo.

3. Sono fatte salve, in materia, le norme contenute nel D.M. 21.3.73 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 225 (Cariche microbiche)

1. I limiti delle cariche microbiche negli alimenti sono disciplinati dall'art. 69 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, e dalla conseguente O.M. dell'11 ottobre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, riferite anche a specifici alimenti.

CAPO VII

NORME RELATIVE AGLI ADDETTI

Art. 226 (Libretto di idoneità sanitaria)

1. Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e bevande deve essere munito dell'apposito libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 L. 30 aprile 1962, n. 283, e dagli artt. 37, 40 e 41 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

2. Per il rilascio del libretto di cui al precedente comma deve essere osservato quanto disposto dagli artt. 38 e 39 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

3. Il libretto di idoneità sanitaria è rilasciato secondo le prescrizioni contenute nell'art. 37 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, tramite il Servizio di Igiene degli Alimenti e della nutrizione dell'A.U.S.L. competente per territorio, a cui spetta la prescrizione degli accertamenti sanitari preventivi e le vaccinazioni dei titolari dei libretti, nonché la proposta ed, in caso urgente, anche l'adozione, delle misure necessarie a tutela della pubblica salute nel rispetto della L.R. 20 luglio 1984, n. 36.

Sulla scorta della visita medica tendente ad appurare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle mansioni di alimentarista saranno richiesti eventuali accertamenti integrativi.

4. E' fatto obbligo al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'A.U.S.L. di predisporre e gestire la registrazione dei libretti sanitari rilasciati e dei relativi provvedimenti adottati.

Art. 227 (Igiene degli addetti)

1. Per quanto attiene all'igiene e pulizia del personale e dell'abbigliamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

2. Può essere concessa dal Sindaco, su conforme parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della nutrizione, deroga al colore chiaro prescritto dall'articolo di cui al comma precedente, per il personale di banco dei bar e di sala per i ristoranti.

CAPO VIII

ACQUE MINERALI E GASSATE

Art. 228 (Acque minerali)

1. Le acque minerali sono disciplinate dal Regolamento approvato con D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, con D.M. Sanità D.M. 12 novembre 1992, n. 542, e D.M. Sanità 13 gennaio 1993 (G.U. n. 14 del 19 gennaio 1993).
2. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, relative al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia.

Art. 229 (Acque gassate)

1. Le acque gassate sono disciplinate dal D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IX

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 230 (Locali di produzione e lavorazione di carni fresche. Requisiti)

1. Per l'attivazione di impianti di macellazione, sezionamento, lavorazione e/o confezionamento carni, valgono le disposizioni contenute nel D. Lgs. 18. 04.94, n. 286.
2. Gli impianti di macellazione sono inclusi nell'elenco delle industrie di prima classe e devono quindi sottostare al rispetto della normativa di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. e di quanto al riguardo previsto dal presente Regolamento.
3. E' di competenza dei Comuni la costruzione e la manutenzione dei macelli pubblici.
4. Il Veterinario ufficiale, responsabile della vigilanza ed ispezione dello stabilimento, impartisce tutte le disposizioni ritenute necessarie per la produzione igienica delle carni e per evitare rischi di contaminazione delle stesse. Gli operatori addetti sono tenuti all'osservanza di tali disposizioni.
5. Sono abilitati agli scambi intracomunitari e all'esportazione nei Paesi Terzi, esclusivamente i macelli in possesso di riconoscimento CEE, rilasciato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 286/94 e successive modifiche; per i

macelli avicoli, si fa riferimento al D.P.R. 8.6.1992, n.503; per i macelli di conigli si fa riferimento al D.P.R. 30.12.1992, n. 559.

6. In ogni caso deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. 327/80, dal D. Lgs. 18.4.94, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.

7. I requisiti igienico-sanitari dell'impianto e delle relative attrezzature devono soddisfare le disposizioni di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 28 e le norme igieniche indicate dall'art. 29 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, e dal D.Lgs. 18.4.94, n. 286.

8. Per quanto attiene l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei liquami, dei rifiuti, l'uso delle concimaie, l'eventuale costruzione e gestione di un impianto di incenerimento vanno rispettate le norme statali, regionali e del presente Regolamento in materia.

Art. 231 (Locali di lavorazione dei prodotti ittici)

1. Gli stabilimenti in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, imballati o immagazzinati, ivi compresi i locali di macellazione dei prodotti dell'acquacoltura, devono essere in possesso di specifico riconoscimento ai sensi dell' art. 7. del D. Lgs. n. 531/92 nonchè dei requisiti prescritti dallo stesso Decreto e successive modifiche. I laboratori di preparazione e trasformazione dei prodotti della pesca, annessi ad un esercizio di vendita e che producano ai soli fini della vendita diretta al consumatore finale, sono invece soggetti a specifica autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30.4.62, n. 283. Deve comunque essere rispettata la normativa vigente in materia di approvvigionamento idrico di smaltimento di liquami e rifiuti.

Art. 232 (Depositi all'ingrosso di prodotti di origine animale)

1. I depositi all'ingrosso di carni fresche e congelate, sono soggetti a specifico riconoscimento rilasciato dal Ministero della Sanità ai sensi del D. Lgs. 286/94 per le carni rosse (bovine, suine, caprine, solipedi domestici e selvaggina biungulata) e del D.P.R. 503/82 per le carni bianche (pollame, conigli e selvaggina da penna).

Art. 233

A) MACELLERIE

1. I locali di vendita delle carni fresche e/o congelate, con o senza l'annesso laboratorio per la produzione e preparazione di carne o prodotti a base di carne, destinati esclusivamente alla vendita diretta al consumatore finale della stessa macelleria, devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dagli articoli 31 e 28 del D.P.R. 327/80 in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta, accertati di volta in volta dal S.I.A.V. (Servizio Veterinario – Area B) competente per territorio.

2. I requisiti delle pollerie devono essere quelli indicati dall'art.12 del D.P.R. 967/72 e dagli articoli 31 e 28 del D.P.R. 327/80 con le modalità di cui al punto precedente.

3. Nel caso di vendita promiscua di carni di diversa specie animale, si deve provvedere alla separazione delle carni avicunicole da quelle bovine, suine ed ovicaprine, sia nella cella frigorifera sia sul banco di vendita, rispettando le temperature prescritte dalla normativa in materia.

4. La preparazione alla vendita delle carni avicunicole deve essere, inoltre, effettuata su taglieri e con utensili diversi da quelli utilizzati per le altre carni.

B) PESCHERIE

1. I locali di vendita dei prodotti ittici devono essere ben aerati e sufficientemente spaziosi, nonché dotati di:

a) Pareti rivestite in materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di metri 2, ben raccordati con il pavimento, rivestito di analogo materiale;

b) acqua potabile fredda e calda in quantità sufficiente;

c) almeno una cella o armadio frigorifero di adeguata capacità;

d) banco di vendita rivestito in marmo o altro materiale impermeabile, liscio, lavabile e disinfettabile; gli attrezzi e gli utensili, compresi tavoli e recipienti, devono essere in materiale resistente alla corrosione, facilmente lavabili e disinfettabili;

e) qualora i prodotti ittici vengono esposti in mostra al pubblico:

- una idonea mostra frigorifera per l'esposizione dei molluschi bivalvi gasteropodi ed echinodermi marini, se viene effettuata la vendita di tali prodotti;
- una idonea mostra frigorifera per l'esposizione e gli altri prodotti ittici che in alternativa può avvenire sullo stesso banco di vendita a condizione che la buona conservazione sia assicurata mediante ghiaccio di acqua potabile, che il banco oltre ai requisiti alla lettera precedente, sia dotato di idonea copertura per la protezione dei prodotti dagli insetti e dagli agenti atmosferici, nonché abbia una sufficiente inclinazione per lo scolo delle acque che consenta il deflusso in un chiusino inalterabile, lavabile, disinfettabile e sifonato collegato alla rete fognante.

2. Qualora nei locali della pescheria si effettui, esclusivamente per la vendita al consumo finale, la trasformazione o la sia pur elementare preparazione dei prodotti ittici come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e qualsiasi altra operazione che modifichi l'integrità anatomica del pesce, il titolare deve essere in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 ed i locali devono possedere i requisiti prescritti dagli artt. 31 e 28 del D.P.R. 327/80 in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta accertati di volta in volta dal S.I.A.V. della U.S.L. competente per territorio.

Art. 234 (Prodotti alimentari a base di carne)

1. La produzione e l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne, sono disciplinate dal D. Lgs. 537/92 e successive modificazioni e dalle norme speciali vigenti in materia. Fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 2, sono soggetti a specifico riconoscimento CEE tutti gli stabilimenti aventi strutture, caratteristiche e capacità industriali e non.

2. I laboratori di prodotti a base di carne e di prodotti misti di origine animale e vegetale, che sono annessi agli spacci di vendita e che producono esclusivamente per la vendita diretta al consumo finale, sono soggetti all'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi dell' art. 2 della legge 283/62 e dell'art. 25 del D.P.R. 327/80, dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario – Area B.

3. Nel caso di laboratori di cui al precedente comma, i locali di lavorazione di prodotti di origine animale e/o di prodotti misti devono essere separati dai locali di vendita delle carni fresche.

4. L'eventuale installazione negli spacci di vendita delle carni di impianti per la cottura, compresi gli arrosti-pollo, deve essere autorizzata e deve avvenire in ambienti diversi da quelli destinati alla vendita ed alla conservazione di carni fresche.

Art. 235 (Molluschi eduli lamellibranchi)

1. La produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi sono disciplinati dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modificazione, integrazioni e norme statali e regionali di attuazione.

2. L'attività istruttoria e di vigilanza è esercitata, per le rispettive competenze, dai Servizi Veterinari – Area B dell'A.U.S.L. competente per territorio, nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, degli organi preposti alle relative attività di controllo.

Art. 236 (Elicicoltura)

1. L'allevamento di lumache e/o la commercializzazione delle stesse devono avvenire in impianti autorizzati dall'Autorità sanitaria comunale su parere del Servizio Veterinario – Area B dell'A.U.S.L. competente per territorio.

2. I terreni utilizzati devono essere indenni da qualunque tipo di inquinamento, compreso quello derivante dall'uso di antiparassitari e diserbanti.

3. E' vietato, nell'allevamento, l'uso di qualunque sostanza nociva alla salute degli animali allevati e della salute umana.

4. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia.

5. E' ammessa la vendita al pubblico con le modalità prescritte dal settimo comma del precedente art. 216.

Art. 237 (eliminato)

TITOLO V

MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

CAPO I

NOTIFICHE SANITARIE

Art. 238 (Denuncia degli animali)

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, equini, bovini, ovini, suini e caprini hanno l'obbligo di denunciare al Servizio Veterinario – Area A della competente A.U.S.L. il numero e la specie degli animali che possiedono o detengono, precisando anche la località nella qualità sono abitualmente ricoverati.

2. Al Servizio Veterinario – Area A devono anche essere denunciate tutte le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica fatti salvi gli adempimenti di cui alla legge 07.02.92, n. 150.

Art. 239 (Notifica delle malattie)

1. Ai sensi dell'art. 264 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 2 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva degli animali deve essere immediatamente notificato al Servizio Veterinario – Area B dell'A.U.S.L. territorialmente competente.

Art. 240 (Obbligo di notifica)

1. Sono tenuti alla notifica:

- a) i Veterinari dell'A.U.S.L.;
- b) i Veterinari liberi professionisti;
- c) i proprietari ed i detentori di animali, anche in temporanea custodia e consegna a qualsiasi titolo;
- d) gli albergatori;
- e) i conduttori di stalle di sosta, di canili e di pubbliche stazioni di monta;

f) gli esercenti di mascalcie;

g) le Autorità ed i Funzionari indicati dall'art. 3 del Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

2. La notifica è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifichi entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

3. La notifica di malattie infettive o diffuse può essere fatta per iscritto o verbalmente. I veterinari sono tenuti ad effettuare la notifica nella forma scritta.

Art. 241 (Zoonosi)

1. I Servizi Veterinari – Area A dell'A.U.S.L., venuti a conoscenza di zoonosi, sono tenuti ad inviare comunicazione scritta dei casi accertati all'osservatorio epidemiologico dell'A.U.S.L. Le/2.

Art. 242 (Obblighi dei proprietari e dei detentori)

1. Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e appena rilevati i sintomi sospetti di una malattia infettiva o diffusiva, di:

a) isolare gli animali ammalati;

b) accantonare, opportunamente separati e custoditi, gli animali morti;

c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni impartite dal Veterinario dell'A.U.S.L. territorialmente competente.

Art. 243 (Stalle di sosta e ricovero)

1. L'esercizio di stalle di sosta ed in genere di locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di altri animali da cortile è subordinato ad autorizzazione del Sindaco, che la rilascia a seguito di accertamenti sull'idoneità dei locali da parte del Servizio Veterinario – Area A dell'A.U.S.L., che si avvale, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione e del supporto degli organi preposti alle relative attività di controllo.

Art. 244 (Fiere, mercati, esposizioni)

1. Il Sindaco, prima dell'istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare da parte del competente Servizio Veterinario – Area A dell'A.U.S.L., se i locali, le aree e le attrezzature da utilizzare posseggano i requisiti igienico-sanitari necessari.
2. Al Servizio Veterinario – Area A dell'A.U.S.L. è, altresì, demandato il compito di assicurare la vigilanza durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui al primo comma al fine di evitare il propagarsi di malattie infettive o diffuse degli animali ed al fine di prevenire maltrattamenti e l'effettuazione di prove da sforzo.
3. Dopo ogni mercato, fiera o esposizione di animali, i luoghi dove si sono soffermati gli animali stessi devono essere convenientemente puliti e disinfettati a cura del Comune o degli organizzatori della manifestazione.

Art. 245 (Circhi e Serragli)

1. L'esercizio nel Comune di circhi, serragli, ecc. deve essere autorizzato dal Sindaco solo dopo che il Servizio Veterinario – Area A e C della competente A.U.S.L. abbia effettuato, con esito negativo di riscontro di malattie infettive e/o diffuse, una visita preventiva degli animali al fine di accertarne lo stato di salute.
2. Durante la permanenza nel Comune di circhi, serragli, ecc., nei luoghi individuati a norma di legge e/o Regolamento locale, deve essere effettuata da parte del Servizio Veterinario – Area B una continua vigilanza igienico- sanitaria, soprattutto al fine di prevenire il propagarsi di malattie infettive o diffuse.
3. I proprietari o conduttori di circhi, serragli, ecc. devono provvedere giornalmente alla pulizia, disinfezione ed, eventualmente, alla disinfestazione delle aree dove vengono ricoverati gli animali. Essi devono anche provvedere giornalmente all'allontanamento del letame e dei residui di mangimi, nel modo prescritto nell'autorizzazione del Sindaco.
4. Restano fatte salve le norme previste dalla legge n. 473/93.

Art. 246 (Stazioni di monta e centri di fecondazione artificiale)

1. L'esercizio delle stazioni di monta pubblica, dei centri di fecondazione artificiale e degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco sentito il parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario – Area A e C per quanto di competenza, i quali sono tenuti ad accertare se i locali e le relative attrezzature soddisfino le esigenze tecniche ed igienico-sanitarie necessarie per conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffuse degli animali. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio Veterinario – Area A acquisire preventivamente i pareri degli organi previsti alle relative attività di controllo.

2. I locali da adibire a stazioni di monta pubblica, a centri di fecondazione artificiale e ad ambulatori per la cura della sterilità degli animali devono avere i seguenti requisiti:

- essere sufficientemente aerati ed avere pavimenti, mangiatoie e pareti (fino all'altezza di m. 2) ben connessi, facilmente lavabili e disinfettabili;
- essere dotati di acqua potabile corrente, con scarico delle acque e dei liquami secondo la normativa vigente e le disposizioni al riguardo contenute nel presente Regolamento;
- essere provvisti di adeguata concimaia costruita a norma di legge e nel rispetto di quanto al riguardo previsto nel presente Regolamento;
- essere dotati di presidi e mezzi necessari per conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffuse degli animali;

3. I locali di cui al comma due devono essere sottoposti a lavaggio quotidiano, nonché a disinfezione ed, eventualmente a disinfestazione, secondo le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario – Area A, almeno con frequenza settimanale.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 3 febbraio 1963, n. 126 sulla disciplina della riproduzione bovina; dalla L. 3 febbraio 1963, n. 127, sulla disciplina per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina; dal D.P.R. 2 novembre 1964, n. 1618, contenente norme per l'esecuzione della L. 3 febbraio 1963, n. 127; al Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320; dalla legge 25.01.1991 n. 30 e relativi decreti di attuazione.

Art. 247 (Toilette per animali ed esercizi di vendita degli stessi)

1. Gli esercizi di toilette e dei negozi per la vendita degli animali devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, previo parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario – Area A e C e, per quanto di competenza, del Servizio di Igiene Pubblica.

2. I locali da adibirsi alle attività di cui al primo comma devono essere allocati in immobili situati al piano terra ed avere accesso diretto dalla pubblica strada. Essi devono, altresì, avere:

- un sistema di smaltimento delle deiezioni degli animali, in modo che tutti i residui organici degli animali vengano raccolti in appositi sacchi chiusi da conferire direttamente all'incenerimento;

- essere provvisti di pavimenti e pareti fino all'altezza di m. 2, facilmente lavabili e disinfettabili;

- essere dotati di acqua potabile corrente;

- essere dotati di servizi igienici;

3. I locali adibiti alla vendita di animali devono, inoltre, avere gabbie o altre attrezzature idonee per contenere gli stessi, costruite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, in modo tale da non pregiudicare lo stato di benessere degli animali, con la parte sottostante costruita con accorgimenti volti a non permettere la fuoriuscita di deiezioni o alimenti.

4. Le toilette devono essere costituite da almeno due locali: uno da adibire a sala di attesa ed uno, munito di attrezzature, riconosciute idonee dal Servizio Veterinario – Area B, per il lavaggio degli animali, il loro asciugamento, la tosatura, ecc.

5. I locali di cui ai precedenti commi devono avere, inoltre, idonei mezzi di captazione, sfocianti oltre il tetto, per l'allontanamento di odori, vapori e gas che si sviluppano durante l'attività. Tali locali devono essere, altresì, muniti di scarichi idrici con pozzetti di decantazione ed imbrigliamento dei peli degli animali trattati.

Art. 248 (Maneggi, circoli ippici, ippodromi)

1. L'attivazione di maneggi, di circoli ippici, di ippodromi e similari è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario – Area A e C e, per quanto di competenza, del Servizio di Igiene Pubblica, sui ricoveri degli animali, sugli spazi ad essi riservati, sulle attrezzature e su quant'altro suggerito dalla tecnica e dall'esperienza per l'esercizio dell'attività stessa.

Art. 249 (Trasporto animali)

1. Chiunque intende esercitare il trasporto di animali a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione da parte del Sindaco nel cui territorio trovasi l'autorimessa, previo parere favorevole del Servizio Veterinario – Area A della competente A.U.S.L. relativamente ai requisiti igienico-sanitari dell'automezzo, nonché dei mezzi a disposizione per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma ha validità annuale.

3. I proprietari, i detentori o i conduttori degli automezzi di cui al primo comma devono costantemente provvedere all'allontanamento dei rifiuti, a frequenti lavaggi ed a periodiche disinfezioni e disinfestazioni secondo le norme al riguardo previste nel presente Regolamento.

4. I locali adibiti per il lavaggio, la disinfezione o la disinfestazione dei veicoli devono essere provvisti di pavimento impermeabile, di pareti facilmente lavabili fino all'altezza di m. 2, di acqua potabile corrente, di scoli per le acque di lavaggio a chiusura idraulica.

Art. 250 (Alpeggio e transumanza)

1. Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno quindici giorni prima della partenza, al Sindaco del comune ove il bestiame si trova.

2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione allo spostamento dopo aver fatto accertare da parte del Servizio Veterinario – Area A della competente A.U.S.L., entro i tre giorni precedenti la partenza, che gli animali non manifestino malattie infettive o diffuse e

che sia stato rilasciato il mod. n. 7 ai sensi dell'art. 42, del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

3. Per il pascolo vagante delle greggi dai Comuni di residenza, viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 del Regolamento di polizia veterinaria.

4. Per gli spostamenti fuori del Comune di residenza, l'interessato, avvalendosi del mod. n. 8, deve presentare domanda al Sindaco del Comune di destinazione almeno quindici giorni prima della partenza. L'autorizzazione viene rilasciata, accertata la disponibilità del pascolo, ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare.

CAPO II

MISURE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO

Art. 251 (Divieto di abbandono)

1. E' vietato abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione.

Art. 252 (Anagrafe canina)

1. A norma dell'art. 3 della L.R. n. 12/95 tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina da parte del proprietario o del detentore dell'animale; l'iscrizione avviene presso gli Uffici dell'A.U.S.L. o presso gli uffici di Polizia Urbana.

2. A norma dell'art. 4 della predetta L.R., entro 90 giorni dell'avvenuta iscrizione del cane all'anagrafe canina, il proprietario o detentore deve provvedere a far identificare l'animale mediante l'applicazione di microchip o presso gli Uffici Veterinari della A.U.S.L., gratuitamente al solo costo del microchips (I.V.A. inclusa), o presso veterinari liberi professionisti, con costi, in questo caso, interamente a carico del proprietario o detentore dell'animale, in regime di rapporto libero professionale tra questi ed il Veterinario.

3. Sono iscritti all'anagrafe canina anche i cani collettivi. Per cane collettivo si intende quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone,

coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.54. n. 320 e dell' art. 672 del Codice Penale. Tali cani devono possedere requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della L.R. n.12/95.

Art. 253 (Cattura di cani randagi)

1. Spetta ai servizi veterinari delle AA.–UU.SS.LL. il recupero dei cani randagi.
2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a enti e associazioni protezionistiche
3. Prima della scadenza di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.
5. La soppressione, così come prevista dagli artt. 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia veterinaria D.P.R. 8.2.54, n. 320 e dall'art. 2 comma 6, della legge 281/91, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.
6. I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, devono essere dotati di idonea museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani previsti all'ultimo comma dell'art. 83 del predetto Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 254 (Canili comunali)

1. I canili sanitari comunali, previsti dall'art. 8 della L.R. 12/95 dovranno essere costruiti in conformità a quanto previsto dalla D.R.G. 28.12.95 n. 6082 e successive modificazioni.
2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all'art. 2, comma 5, della legge 281/91. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per un periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione, previo trattamento profilattico.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata al Comune che provvede alla manutenzione e provvede al sostentamento dei cani ricoverati, nonché alla loro custodia. E' fatto obbligo al Servizio Veterinario dell'A.-U.S.L. di garantire adeguata assistenza sanitaria.
4. I rifugi previsti all'art. 9 della L.R. 12/95 dovranno essere costruiti in conformità con quanto previsto dalla citata D.G.R. 6082/95 e successive modificazioni.
5. Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti da canili sanitari che non abbiano trovato adozione o altra prevista sistemazione.
6. Ai servizi veterinari dell'A.-U.S.L. è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.

TITOLO VI

SANZIONI E NORME FINALI

CAPO I

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 255 (Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni prescrittive previste dal presente Regolamento, ove non si configurino fattispecie di reato previste da specifiche disposizioni di legge, i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di € 103,29 così determinata ai sensi dell'art. 106 e 107 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383

2. Per l'inosservanza delle ordinanze del Sindaco in materia d'igiene e sanità pubblica, oltre alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, si applica la sanzione pecuniaria di € 258,23 (duecentocinquantotto/23), salva diversa disposizione in rapporto alla gravità della violazione, da motivarsi con riferimento a singoli casi. In ogni caso la sanzione non potrà essere inferiore a € 103,29 (centotre/29).

3. Per quanto riguarda la procedura dell'irrogazione della sanzione, si applicano le disposizioni previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, e gli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, articoli rimasti in vigore per effetto del 1° comma, lett c) dell'art. 64 L. 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II

NORME DI RINVIO E FINALI

Art. 256 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi e regolamenti statali, in leggi e regolamenti regionali, riguardanti le specifiche materie dell'igiene e sanità pubblica.

2. I rinvii dinamici contenuti nelle varie disposizioni del presente Regolamento vanno interpretati nel senso che, appena vengono emanate norme aventi maggiore efficacia formale, cessano di avere vigore le norme regolamentari contenenti disposizioni difformi.

3. Rimane inteso che le norme del presente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica sono sostitutive ed integrative di disposti di regolamento comunale in precedenza approvato ed alle stesse correlato.

Art. 257 (Norma finale)

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei modi e termini previsti dall'art. 2, salvo quanto non espressamente previsto nello specifico articolo di riferimento.

NOTE:

(1) Comma così modificato dalla Del.G.R. 6 novembre 1995, n. 4752, B.U. 25 gennaio 1996, n. 10.

(2) Comma soppresso dalla Del.G.R. 6 novembre 1995, n. 4752, B.U. 25 gennaio 1996, n. 10.

(3) Lettera così modificata dalla Del.G.R. 6 novembre 1995, n. 4752, B.U. 25 gennaio 1996, n. 10.

(4) Il riferimento corretto è D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

(5) Comma aggiunto dalla Del.G.R. 6 novembre 1995, n. 4752, B.U. 25 gennaio 1996, n. 10.